



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Amministrazione, finanza e controllo  
Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

**La riforma del bilancio di esercizio:  
i nuovi schemi di bilancio e il  
rendiconto finanziario.**

**Relatore**

Ch. Prof. Carlo Marcon

**Laureando**

Michele Barzi

Matricola 840951

**Anno Accademico**

2016 / 2017

# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	1
<b>Capitolo 1, INQUADRAMENTO TEMATICO</b> .....	4
1.1. Breve excursus storico dell'Organismo Italiano di Contabilità e sue funzioni .....	4
1.1.1. Funzioni dell'OIC .....	6
1.1.2. Organi di fondazione dell'OIC.....	8
1.2. Tappe fondamentali della riforma del bilancio del 2016 .....	10
1.2.1. Direttiva Europea 2013/34.....	11
1.2.2. Decreto Legislativo 139/34 .....	14
1.2.3. Pubblicazione dei nuovi principi OIC.....	18
1.3. Il Decreto Legislativo 139/15 e l'avvicinamento alla disciplina internazionale ..	20
<b>Capitolo 2, NUOVA COMPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE</b> ....	23
2.1. Cambiamenti dei principi contabili (OIC 29) .....	23
2.2. Principio di rilevanza, principio di prevalenza della sostanza sulla forma ed esempi .....	24
2.2.1. Il principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma nella disciplina internazionale .....	29
2.3. Il nuovo schema di Stato Patrimoniale (OIC 12) .....	31
2.3.1. Cancellazione dei Costi di Ricerca e di Pubblicità dalla voce B.I.2.....	35
2.3.2. Cancellazione delle azioni proprie .....	38
2.3.3. Introduzione delle imprese consociate .....	39
2.3.4. Criterio del Costo Ammortizzato .....	40
2.3.4.1. Esempio: applicazione del costo ammortizzato per la valutazione di titoli immobilizzati .....	44
2.3.5. Eliminazione degli Aggi e Disaggi di emissione .....	45
2.3.6. Eliminazione dei conti d'ordine.....	46
2.3.7. Strumenti finanziari derivati .....	47

2.4. Il nuovo schema di stato patrimoniale: confronto con la disciplina internazionale .....	52
2.5. Il Bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese: lo Stato Patrimoniale .....	55
2.5.1. Novità nello stato patrimoniale in forma abbreviata .....	58
<b>Capitolo 3, NUOVA COMPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA .....</b>	<b>61</b>
3.1. Il nuovo schema di Conto Economico.....	61
3.1.1. Strumenti finanziari derivati nel conto economico .....	63
3.1.2. Cancellazione della sezione E).....	64
3.1.3. Effetti sul CE in caso di società che non applicano il criterio del costo ammortizzato .....	66
3.2. Il nuovo schema di Conto Economico: confronto con la disciplina internazionale .....	68
3.3. Il Bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese: il Conto Economico .....	70
3.4. La Nota Integrativa .....	71
3.5. La Nota Integrativa nel bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese .....	76
<b>Capitolo 4, IL RENDICONTO FINANZIARIO TRA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE.....</b>	<b>79</b>
4.1. Il Rendiconto finanziario tra i prospetti obbligatori del bilancio civilistico .....	79
4.2. La risorsa finanziaria di riferimento .....	82
4.3. Contenuto, struttura e aspetti sostanziali del rendiconto finanziario .....	85
4.3.1. Attività Operativa .....	87
4.3.2. Attività di Investimento .....	89
4.3.3. Attività di Finanziamento .....	91
4.4. Casi particolari e dubbi interpretativi.....	92
4.5. Il metodo diretto e indiretto .....	96
4.6. Analisi di bilancio e rendiconto finanziario .....	104

4.6.1. Indici tratti dal rendiconto finanziario .....	106
<b>Capitolo 5, ANALISI EMPIRICA .....</b>	<b>111</b>
5.1. Introduzione .....	111
5.2. Nota metodologica .....	112
5.3. Le variabili per l'analisi del rendiconto finanziario .....	117
5.4. I risultati dell'analisi sul rendiconto finanziario .....	121
5.5. Le variabili per l'analisi della cancellazione della sezione straordinaria.....	130
5.6. I risultati dell'analisi sulla cancellazione della sezione straordinaria .....	132
5.7. Considerazioni conclusive .....	137
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>139</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>142</b>

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi si propone di illustrare le novità introdotte dall'ultimo aggiornamento dell'OIC 12, emanato il 22 dicembre 2016, in tema di schemi di bilancio per la disciplina nazionale. Tale revisione rappresenta l'ultima fase di un processo di rinnovamento della materia contabile avviato dalla Direttiva Europea 2013/34, cui è seguita, in ambito nazionale, l'emanazione del Decreto Legislativo 139 del 2015. Gli schemi di bilancio che hanno subito modifiche sono i prospetti di stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario. Quest'ultimo è stato reso obbligatorio e pertanto, nel corso dell'elaborato, viene trattato in maniera integrale e maggiormente approfondito rispetto ad altri temi. Il lavoro prende in esame anche l'aspetto dell'armonizzazione contabile tra disciplina contabile nazionale e internazionale. Vengono considerate, infine, le modalità con cui alcune delle novità presentate sono state applicate dalle imprese, attraverso un'analisi empirica.

La scelta del tema nasce dall'interesse circa l'evoluzione della disciplina contabile nel tempo e circa la direzione intrapresa dal Legislatore verso un allineamento tra disciplina nazionale e internazionale. Inoltre, suscita interesse indagare se e mediante quali modalità le novità introdotte dall'aggiornamento dell'OIC 12 vengono recepite e applicate da parte delle imprese. Infatti, alcuni cambiamenti possono determinare difficoltà nell'ambito della redazione del bilancio.

L'obiettivo primario del lavoro è quindi quello di mettere in luce le differenze di redazione degli schemi di bilancio prima e dopo la riforma contabile, ponendo attenzione anche alle ragioni sottostanti alle decisioni del Legislatore. Si mira inoltre a evidenziare eventuali criticità, difficoltà di interpretazione e pareri di autori in merito a tali scelte (anche in relazione alla disciplina internazionale).

La tesi presentata si compone di due parti: la prima ha carattere compilativo e si propone pertanto di indagare l'argomento d'interesse attraverso la consultazione e l'analisi critica di fonti autorevoli tratte dalla letteratura scientifica nazionale e internazionale sul tema; la seconda è costituita da un'analisi empirica operata su un campione di 100 imprese, finalizzata a verificare se e in che modo le nuove norme sono state applicate. L'analisi si focalizza su due temi fondamentali: l'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico e l'introduzione del rendiconto finanziario tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio d'esercizio.

Il corpo del lavoro consta di cinque capitoli.

Il primo capitolo è introduttivo e mira a inquadrare l'argomento d'interesse, definendo innanzitutto il soggetto promotore dei nuovi principi contabili, ossia la Fondazione OIC; viene presentato un breve excursus storico della stessa, descrivendo le sue funzioni e gli organi di cui è composta. In seguito, vengono esposte le tre tappe fondamentali che hanno condotto all'elaborazione delle nuove norme contabili: la Direttiva Europea 2013/34, il Decreto Legislativo 139/15 e la pubblicazione dei nuovi principi OIC. L'ultimo paragrafo introduce il tema dell'avvicinamento alla disciplina internazionale, che verrà ripreso per ciascuna novità trattata nel corso del lavoro.

Il secondo capitolo tratta dei cambiamenti inerenti allo schema di stato patrimoniale. Innanzitutto, vengono esplicitate le regole da seguire in caso di cambiamenti di principi contabili, contenute nell'OIC 29. Vengono inoltre esposti due principi, la cui introduzione ha influenzato le scelte del Legislatore in materia di schemi di bilancio: il principio di rilevanza e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il lavoro prosegue quindi con l'analisi vera e propria delle novità in tema di schema di stato patrimoniale. I principali aspetti trattati sono: la cancellazione dei costi di ricerca e pubblicità, la cancellazione delle azioni proprie, l'introduzione delle imprese consociate, il criterio del costo ammortizzato, l'eliminazione degli aggi e disaggi di emissione, l'eliminazione dei conti d'ordine e le novità in fatto di strumenti finanziari derivati. Tali temi vengono confrontati con le disposizioni dei principi IAS/IFRS, al fine di verificare se sia avvenuto effettivamente un avvicinamento tra la disciplina nazionale e quella internazionale. L'ultimo argomento affrontato è il nuovo bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese, con particolare attenzione posta allo stato patrimoniale.

Il terzo capitolo si focalizza sul nuovo schema di conto economico e sulla nota integrativa. Le innovazioni per il primo prospetto sono: l'inserimento degli strumenti finanziari derivati, la cancellazione della sezione E) e l'introduzione delle imprese consociate. Anche in questo caso, viene presentata una comparazione tra il nuovo schema di conto economico e quello proposto dai principi IAS/IFRS. Il capitolo procede poi con la descrizione delle informazioni che, in seguito alla riforma contabile, è necessario inserire in nota integrativa. Infine, entrambi i prospetti vengono ripresentati in ottica di bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese.

Il quarto capitolo è interamente dedicato al tema del rendiconto finanziario. Si è scelto di dare particolare visibilità a questo prospetto, dal momento che per la prima

volta è stato reso obbligatorio anche nell'ambito della disciplina nazionale. Il rendiconto finanziario viene quindi descritto nelle sue funzioni e nei suoi contenuti. Ne vengono presentate la struttura e la tripartizione in: Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa, Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento e Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento. Vengono analizzati e approfonditi, inoltre, casi particolari, dubbi interpretativi e differenze tra OIC 10 e IAS 7. Gli ultimi paragrafi sono dedicati all'impiego del rendiconto finanziario quale strumento per l'analisi di bilancio, anche mediante l'utilizzo di indici costruiti con flussi finanziari.

L'ultimo capitolo è costituito da un'analisi empirica, finalizzata a esplorare il grado di applicazione delle nuove norme negli ambiti del rendiconto finanziario e della cancellazione della sezione straordinaria. L'indagine è condotta su un campione di 100 bilanci ordinati in maniera decrescente secondo i valori della voce A.1 del conto economico ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni"); il campione è stato estratto dalla banca dati A.I.D.A. (Analisi Informatizzata Delle Aziende), sulla base di alcuni specifici criteri di ricerca. Ciascun bilancio viene sottoposto a diverse variabili; i risultati vengono infine analizzati, conducendo ad alcune ipotesi e considerazioni in merito alle modalità di applicazione delle nuove norme contabili.

In conclusione, il presente lavoro mira a mettere in luce le novità introdotte in tema di schemi di bilancio, sottolineandone la portata innovativa e valutandone i vantaggi e gli svantaggi, come eventuali dubbi interpretativi e difficoltà applicative. L'intento è quindi quello di considerare sia gli aspetti teorico-legislativi, sia quelli pratico-applicativi della nuova riforma contabile, dando risalto l'impatto della stessa sulla realtà concreta delle imprese nazionali.

## Capitolo 1

### INQUADRAMENTO TEORICO

#### 1.1. BREVE EXCURSUS STORICO DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ E SUE FUNZIONI

Il presente paragrafo illustra i processi e i fenomeni storici che hanno condotto alla fondazione e allo sviluppo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La nascita dell'OIC avviene il 27 novembre 2001, sulla base della necessità già da tempo insorta, sia da parti private che pubbliche, di istituire un'autorità a livello nazionale (*Standard Setter*) che fosse in grado di formulare coerentemente le istanze nazionali inerenti la contabilità, e dunque preposta all'emissione di principi contabili. Doveva inoltre essere dotata di ampia rappresentatività e in grado di promuovere la trasparenza dei bilanci, in modo tale da renderli indicativi della realtà aziendale, in maniera chiara, completa e fedele.<sup>1</sup>

Prima della sua fondazione, l'unica fonte della disciplina di bilancio d'esercizio per le società industriali, commerciali e di servizi era, come richiesto dalla IV Direttiva, il Codice Civile. Le Banche e gli istituti finanziari, invece, facevano riferimento al D.Lgs. n. 87/1992, emanato per allinearsi ai contenuti della Direttiva 86/635/CEE e alle disposizioni amministrative fornite dalla Banca d'Italia. Infine, le fonti delle imprese di assicurazioni erano il D.Lgs. n. 173/1997, emanato in seguito alla direttiva 91/674/CEE, e le circolari dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP).<sup>2</sup> All'interno di tale quadro normativo, inoltre, si faceva riferimento ai principi contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e da altri istituti, come l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME).<sup>3</sup>

Prima della nascita dell'OIC, a livello europeo, si stava riflettendo sulla possibilità di aggiornare le Direttive, già in vigore da circa due decenni, per far fronte ai cambiamenti dei mercati finanziari internazionali. Tali idee si concretizzarono nel giugno del 2000, quando la Commissione Europea stabilì, tramite comunicato, l'inizio di un processo di

---

<sup>1</sup> Fondazione OIC, *Presentazione*, <[http://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=92](http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92)>, 2017.

<sup>2</sup> Fondazione OIC, *Relazione introduttiva*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Decennale-OIC-Intervento-Dott.-Gnes.pdf>>, 2011, 2.

<sup>3</sup> *ibidem*

armonizzazione dei principi di redazione dei bilanci attraverso gli *International Accounting Standards* (IAS).<sup>4</sup>

La notizia rese ancora più improrogabile la necessità, in ambito nazionale, di istituire un organismo provvisto di rappresentatività, che fosse in grado di esprimere in maniera concorde la posizione nazionale nelle assemblee internazionali e che avesse la funzione di *standard setter*.<sup>5</sup>

Tale disposizione trovò un immediato appoggio generale, tanto che si decise di costituire tempestivamente un comitato (*Steering Committee*) con tutte le parti chiamate in causa, per discutere le questioni fondamentali e procedere all'effettiva fondazione dell'organismo. La prima riunione si svolse il 5 dicembre 2000 e l'ultima, datata 26 luglio 2001, si concluse con l'approvazione della bozza dello Statuto del futuro Organismo Italiano di Contabilità (OIC).<sup>6</sup> In quest'ultimo vengono descritti i compiti, l'assetto organizzativo e le regole di funzionamento, oltre all'importante proposizione che prevede la totale autonomia ed indipendenza operativa dell'organismo, rispetto ai suoi fondatori e a qualsiasi altro soggetto.

La proposta fu inoltre supportata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero della Giustizia, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e dall'Isvap; pertanto, all'interno dello Statuto, si stabilì, per tali istituzioni, la possibilità di prendere parte (solo in qualità di osservatori) alle attività dei comitati tecnici e la possibilità di essere consultati per ricevere pareri non obbligatori, durante la formulazione dei principi nazionali.<sup>7</sup>

Il Dottor Paolo Gnes, Presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'OIC, durante un convegno per il decimo anniversario della sua fondazione, definì l'organismo come "un "foro" dove realizzare, in modo continuativo, il dialogo e il confronto sulla materia contabile tra i rappresentanti di categorie differenti (società, professione contabile, analisti e mercati mobiliari), nonché tra parti private e parti pubbliche".<sup>8</sup>

Tra i fondatori dell'OIC, suddivisi in tre categorie (professione contabile, *preparers* e *users*), risulta opportuno citare per la professione contabile: l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale dei Ragionieri (oggi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

---

<sup>4</sup> Fondazione OIC, *Relazione introduttiva*, 2.

<sup>5</sup> Ivi, 3.

<sup>6</sup> *ibidem*

<sup>7</sup> *ibidem*

<sup>8</sup> Ivi, 4.

ed Esperti Contabili). Fanno parte della seconda categoria, i *preparers*, invece: l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), l'Associazione Italiana Leasing (ASSILEA), l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (ASSONIME), la Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI), la Confcommercio, la Confindustria. Negli anni successivi, si sono poi aggiunti: la Confagricoltura, la Confcooperative e la Lega delle Cooperative.<sup>9</sup> Infine, tra gli *users* rientrano: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori (AIAF), l'Associazione Italiana del Risparmio Gestito (ASSOGESTIONI), la Centrale Bilanci e la Borsa Italiana.

Il corpus principale dei principi contabili nazionali venne elaborato, proprio in fase di costituzione, dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri: l'importanza di tale contributo venne confermata nel corso del tempo, considerando il suo enorme impiego da parte della giurisprudenza, per stabilire le modalità di applicazione delle varie norme di legge per le imprese.

In seguito, l'OIC iniziò a realizzare i primi documenti, incrementando sempre più, a livello internazionale, la propria collaborazione con altri *National Standard Setter*, anche a conseguenza dell'emanazione del D.Lgs. n. 38/2005; quest'ultimo prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali per determinate categorie di società.<sup>10</sup>

I principi contabili sono stati oggetto, negli anni, di aggiornamenti e miglioramenti; le variazioni più importanti sono avvenute nel 2005, nel 2014 e nel 2016. Attualmente, in seguito all'ultimo aggiornamento, i principi contabili nazionali sono 28, anche se l'enumerazione comprende i numeri dal 2 al 32 e omette i principi nel tempo abrogati; essi si applicano ai bilanci relativi all'esercizio che inizia dal primo gennaio 2016 e ai successivi.<sup>11</sup>

Prima di illustrare l'iter normativo che ha condotto alla pubblicazione dei nuovi principi nazionali, verranno di seguito presentate, in sintesi, le funzioni e gli organi della Fondazione descritti nello Statuto, per comprendere meglio il suo scopo e le sue attività.

### 1.1.1. FUNZIONI DELL'OIC

---

<sup>9</sup> Fondazione OIC, *Relazione introduttiva*, 4.

<sup>10</sup> Ivi, 5.

<sup>11</sup> Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, <<http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878>>, 2016.

Nel 2014, è stata emanata la Legge n. 116 (in seguito alla conversione del Decreto Legge 91/2014), che completa il D.Lgs. 38/2005 aggiungendo l'articolo 9-bis, il quale esplica i ruoli e le funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità.<sup>12</sup> Nel comma 1 del presente articolo si stabilisce che "l'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'*International Accounting Standards Board* (IASB), con l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile."<sup>13</sup> Il comma 2, invece, sostiene che "nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta."<sup>14</sup>

Le lettere a), b) e c) dell'articolo coincidono con quelle dell'articolo 3 dello Statuto dell'OIC, denominato "Scopo della Fondazione". Ad esse si aggiungono altri punti, che stabiliscono che: la Fondazione deve essere disponibile a fornire interpretazioni e chiarimenti, anche nel caso in cui non vi siano principi che regolano la materia in questione; deve collaborare con l'*International Accounting Standards Board* (IASB) per una migliore applicazione dei principi internazionali; ha il compito di rendere più efficiente il sistema normativo, indicando possibili perfezionamenti; deve predisporre dei principi relativi alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali; ha infine il dovere di favorire

---

<sup>12</sup> Fondazione OIC, *Presentazione*.

<sup>13</sup> Gazzetta Ufficiale, Art. 12 *Disposizioni finali, transitorie*, <[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-04&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-04&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0)>, 2015.

<sup>14</sup> *ibidem*

le materie trattate, attraverso la pubblicazione di ricerche e documenti e mediante l'organizzazione di eventi, come convegni o seminari.<sup>15</sup>

### 1.1.2. ORGANI DI FONDAZIONE DELL'OIC

L'articolo 6 dello Statuto stabilisce che vengano considerati fondatori solo coloro che appartengano alle seguenti due categorie: coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'OIC; gli enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che "contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio stesso".<sup>16</sup> I soggetti fondatori sono già stati esplicitati all'interno del paragrafo 1.1.

Gli Organi della Fondazione sono quattro e sono elencati nell'articolo 8 dello Statuto: il Collegio dei Fondatori, il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione ed il Collegio dei Revisori.<sup>17</sup>

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai fondatori stessi, appartenenti ad entrambe le categorie descritte dall'art 6. Quando l'organo si riunisce, viene presieduto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il quale tuttavia non ha diritto di voto.<sup>18</sup> I compiti principali del Collegio riguardano: la nomina del Collegio dei Revisori, del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e degli altri tre membri di quest'ultimo; la disposizione di possibili modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio di Sorveglianza; la concessione dei finanziamenti necessari alla Fondazione e delle somme da destinare all'*International Accounting Standards Board (IASB)* e all'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*, su proposta del Consiglio di Sorveglianza.<sup>19</sup>

Il Consiglio di Sorveglianza svolge in generale attività di indirizzo e controllo della Fondazione. Secondo l'articolo 11 dello Statuto, i suoi membri, senza comprendere il Presidente, sono diciotto e vengono selezionati dal Collegio dei Fondatori. Di questi, sei vengono scelti dalla categoria della professione contabile, sette dai *preparers*, due dagli *users*, mentre gli ultimi tre rispettivamente dalla Borsa Italiana, dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato e da Unioncamere.<sup>20</sup> Tale organo, nello specifico, è deputato alle

---

<sup>15</sup> Fondazione OIC, *Statuto della Fondazione "Organismo Italiano di Contabilità"*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/12/Statuto-2014.pdf>>, 2014, 2.

<sup>16</sup> *ibidem*

<sup>17</sup> Ivi, 3.

<sup>18</sup> *ibidem*

<sup>19</sup> *ibidem*

<sup>20</sup> Ivi, 4.

seguenti funzioni: selezionare tutti i componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente; approvare il bilancio della Fondazione e stabilire i suoi obiettivi; deliberare i programmi di lavoro e le linee guida del Consiglio di Gestione; elaborare valutazioni anche per conto del Consiglio di Gestione, in merito a questioni di ordine strategico; proporre al Collegio dei Fondatori eventuali variazioni allo Statuto; vigilare sull'aspetto organizzativo della Fondazione e sul corretto compimento degli obiettivi elencati nello Statuto.<sup>21</sup>

Il Consiglio di Gestione è l'organo della Fondazione a cui è affidata l'attività tecnica e di gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell'OIC. È composto da un minimo di otto fino ad un massimo di quattordici membri, oltre al Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Sorveglianza. Le sue funzioni principali sono relative a: la nomina del Segretario Generale; l'emanazione dei principi contabili nazionali; la necessità di prendere decisioni riguardo l'adozione o meno di principi contabili internazionali; la redazione del bilancio della Fondazione. Inoltre, nell'ambito dei rapporti con il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione deve: esporre obiettivi e programmi di lavoro futuri dell'OIC; riferire le linee guida in merito all'attività di collaborazione con altri soggetti, che svolgono la medesima funzione in ambito internazionale; comunicare regolarmente circa il lavoro svolto ed eventuali modifiche e aggiornamenti da attuare.<sup>22</sup>

Per quanto concerne i principi contabili formulati dal Consiglio di Gestione, si sottolinea che interpretazioni, eventuali modifiche e altre decisioni relative ad essi devono essere approvate con la maggioranza di due terzi. Inoltre, prima di deliberare a riguardo, l'organo deve avvalersi del parere della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ivass, dell'Agenzia delle Entrate e dei Ministeri competenti. In caso di parere negativo, la questione viene proposta e valutata dal Consiglio di Sorveglianza; in ogni caso, può essere approvata dal Consiglio di Gestione se si ottiene un voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.<sup>23</sup>

Il Collegio dei Revisori, infine, è costituito da tre membri, con l'aggiunta di due ulteriori supplenti. Essi vengono votati dal Collegio dei Fondatori e designati seguendo la ripartizione stabilita dall'articolo 15 dello Statuto: Unioncamere elegge il Presidente ed un membro supplente; la professione contabile può designare un membro effettivo

---

<sup>21</sup> Fondazione OIC, *Statuto della Fondazione "Organismo Italiano di Contabilità"*, 6.

<sup>22</sup> Ivi, 7.

<sup>23</sup> Ivi, 8.

ed il secondo supplente; l'ultimo componente è scelto in accordo tra Borsa Italiana S.p.A. e gli *users*.<sup>24</sup>

Il compito del Collegio dei Revisori consiste nel controllare che vengano osservate le regole dello Statuto, della contabilità e della corretta amministrazione. Inoltre, deve verificare che vengano rispettati i principi di redazione del bilancio; può richiedere ispezioni, controlli e notizie sullo stato di lavoro di determinati affari. Infine, i Revisori sono presenti alle riunioni degli altri organi.<sup>25</sup>

## 1.2. TAPPE FONDAMENTALI DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DEL 2016

La pubblicazione degli ultimi aggiornamenti dei principi OIC è passata attraverso due tappe fondamentali: in primis, la Direttiva Europea 2013/34/UE e, successivamente, il Decreto Legislativo 139/15.

La Direttiva Europea è uno strumento giuridico impiegato per mettere in atto le politiche dell'Unione Europea. Il suo recepimento, da parte degli stati membri, comporta l'applicazione della stessa nell'ambito del diritto nazionale del singolo paese. Si tratta di un sistema che ha la finalità di armonizzare le leggi dei paesi membri, richiedendo a questi ultimi di raggiungere risultati stabiliti, ma garantendo loro la libertà di decidere le modalità.<sup>26</sup> Si tratta di una fonte secondaria del diritto dell'UE; per questo motivo, le Direttive sono adottate dai paesi solo se conformi ai trattati costitutivi. Affinché gli effetti delle stesse sui paesi membri possano essere considerati validi, è necessaria l'emissione di una legge nazionale che ne confermi il recepimento e che contenga gli obiettivi richiesti. Questo passaggio deve essere comunicato alla Commissione Europea. Si può quindi affermare che i singoli paesi sono dotati di un certo margine di manovra, in modo tale da poter considerare le specifiche e variegate peculiarità nazionali.<sup>27</sup> Nel caso di mancato recepimento, la Commissione ha il potere di intraprendere una procedura di infrazione e di avviare dei procedimenti contro il paese che l'ha commessa, anche prima che la Corte di Giustizia si pronunci.<sup>28</sup> La Direttiva Europea ha sostituito le norme in

---

<sup>24</sup> Fondazione OIC, *Statuto della Fondazione "Organismo Italiano di Contabilità"*, 8.

<sup>25</sup> Ivi, 9.

<sup>26</sup> Eur-lex, *Le direttive dell'Unione Europea*, <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l14527>>, 2015.

<sup>27</sup> *ibidem*

<sup>28</sup> *ibidem*

vigore nell'Unione Europea, con il duplice intento di affinare il livello informativo del bilancio e di semplificare la disciplina che ne regola la redazione.<sup>29</sup>

Il recepimento della Direttiva Europea 2013/34 è avvenuto attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo 139/15 , aggiornando così la disciplina del Codice Civile relativamente al bilancio d'esercizio e alla disciplina del D.Lgs. 127/1991 circa il bilancio consolidato.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha suddiviso tale procedimento in due fasi fondamentali: innanzitutto, è stato redatto un documento generale, nel quale vengono selezionati alcuni temi fondamentali, come la semplificazione, gli oneri amministrativi a carico delle imprese e altre novità introdotte in seguito all'aggiornamento dei principi contabili; successivamente, è stato formulato un nuovo schema legislativo, mediante la collaborazione dell'Organismo Italiano di Contabilità, che tenesse conto anche dei vari commenti pervenuti.<sup>30</sup>

È lo stesso D.Lgs. 139/2015 a richiedere il contributo dell'OIC tramite l'articolo 12, il quale afferma che "l'Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto".<sup>31</sup>

In seguito alla pubblicazione del Decreto, quindi, sono stati emanati i nuovi principi contabili, aggiornati seguendo queste nuove fonti, i quali sono stati pubblicati nel sito della Fondazione OIC il 22 dicembre 2016.<sup>32</sup>

Nei paragrafi che seguono, verranno approfonditi i passaggi illustrati, dalla Direttiva Europea, fino all'aggiornamento dei principi OIC.

### 1.2.1. DIRETTIVA EUROPEA 2013/34/UE

La Direttiva 2013/34/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2013 ha sostituito le Direttive precedenti, ossia la 78/660/CEE e la 83/349/CEE (denominate anche "IV Direttiva" e "VII Direttiva") riguardanti le materie contabili.<sup>33</sup> Un aggiornamento delle stesse si era reso necessario dal momento che i loro contenuti,

---

<sup>29</sup> Salvatore MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, in *ANDAF magazine (La Rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari)*, n. 3, (2017), 4.

<sup>30</sup> Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*.

<sup>31</sup> Gazzetta Ufficiale, *Art. 12 Disposizioni finali, transitorie*.

<sup>32</sup> Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*.

<sup>33</sup> Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno numero 54, Lecco, 3LB S.r.l., 2014, 7.

seppur modificati nel corso degli anni, risalivano rispettivamente al 1978 per quanto riguarda il bilancio d'esercizio e al 1983 nel caso del bilancio consolidato; di conseguenza, essi non si potevano più considerare appropriati al nuovo contesto internazionale.<sup>34</sup> In linea generale la Direttiva in questione nasce dalla duplice necessità di: migliorare la rappresentatività, dal punto di vista della veridicità, della correttezza, della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico delle imprese; dare maggior equilibrio agli interessi dei destinatari del bilancio e delle imprese.<sup>35</sup>

I primi movimenti di questo nuovo processo sono iniziati nel 2007, in seguito alla Comunicazione del 10 luglio, pubblicata dalla Commissione Europea, finalizzata a divulgare, tramite una *road map*, il progetto di semplificazione del quadro in cui operano le imprese.<sup>36</sup> I principali temi affrontati nella stessa sono: diritto societario, contabilità, revisione contabile e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese europee, in particolare modo per quanto riguarda le piccole e medie imprese.<sup>37</sup>

Successivamente, nel 2011, viene pubblicata la "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese", in linea con il principio "*think small first*", già utilizzato come punto di riferimento per lo *Small Business Act*, pubblicato nel 2008 e aggiornato nel 2011.<sup>38</sup> La Proposta di Direttiva si pone i seguenti obiettivi: "(1) ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese; (2) aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate esterne; (3) tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l'intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie; (4) migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie".<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, 7.

<sup>35</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 4.

<sup>36</sup> Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, 7.

<sup>37</sup> *ibidem*

<sup>38</sup> *ibidem*

<sup>39</sup> Commissione Europea, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese*, <[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\\_com\(2011\)0684\\_/com\\_com\(2011\)0684\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0684_/com_com(2011)0684_it.pdf)>, 2011, 1.

Infine, in seguito al processo di consultazione, avviene la pubblicazione, a giugno 2013, della Direttiva 2013/34/UE, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 20 luglio 2015 e dovrà essere applicata a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016.<sup>40</sup> Un importante merito della Direttiva risiede nell'aver riunito le norme riguardanti il bilancio d'esercizio e quelle del bilancio consolidato, prima contenute rispettivamente nella IV e nella VII Direttiva.

La nuova Direttiva è strutturata in 11 Capi.

Nel Capo 1 viene illustrato l'ambito di applicazione, che comprende le tipologie di imprese suddivise per Stato membro, alle quali si riferisce la direttiva (riportate nell'allegato 1 e 2); nel caso dell'Italia si tratta di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.<sup>41</sup> Inoltre, vengono definiti alcuni concetti che verranno utilizzati nel documento, tra i quali la descrizione delle categorie di imprese e di gruppi.<sup>42</sup>

Nel Capo 2, in seguito alle disposizioni e ai principi generali del bilancio d'esercizio e consolidato, vengono enunciate le metodologie di valutazione alternativa delle immobilizzazioni, basate sugli importi rideterminati e sul valore netto.<sup>43</sup>

Nel Capo 3 si espone quanto concerne lo stato patrimoniale e il conto economico (poi strutturati negli allegati 3, 4, 5 e 6) e le relative semplificazioni nel caso di piccole e medie imprese.<sup>44</sup>

Il Capo 4 tratta delle disposizioni generali e del contenuto della nota integrativa, tenendo conto anche delle informazioni aggiuntive (obbligatorie o meno), che vanno inserite in caso di medie e grandi imprese ed enti di interesse pubblico.<sup>45</sup>

Nel Capo 5 si presenta la relazione sulla gestione comprensiva dei relativi contenuti e la relazione sul governo societario.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, 8.

<sup>41</sup> Eur-lex, *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=IT>>, 2013, 39-40.

<sup>42</sup> Ivi, 8-11.

<sup>43</sup> Ivi, 11-14.

<sup>44</sup> Ivi, 14-16.

<sup>45</sup> Ivi, 17-20.

<sup>46</sup> Ivi, 20-21.

Il Capo 6 è dedicato alle disposizioni riguardanti i bilanci consolidati, tra cui obblighi, esenzioni, modalità di redazione, aggregazioni aziendali, consolidamento proporzionale, metodo del patrimonio netto, nota integrativa e relazione sulla gestione.<sup>47</sup>

Nel Capo 7 vengono illustrate le norme applicabili al momento della pubblicazione, come gli obblighi e le semplificazioni per piccole e medie imprese.<sup>48</sup>

Il Capo 8 tratta della revisione dei conti e della relazione di revisione, mentre il Capo 9 contiene le disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle stesse nel caso di microimprese, imprese figlie, imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre, imprese madri che redigono il bilancio consolidato ed enti di interesse pubblico.<sup>49</sup>

Il Capo 10 è dedicato alle relazioni sui pagamenti a favore dei governi; al suo interno, vengono illustrate le categorie di imprese obbligate a presentare tale relazione, il suo contenuto, la pubblicazione e i criteri di equivalenza.<sup>50</sup>

Infine, il Capo 11 raccoglie le disposizioni finali, nelle quali rientrano: l'esercizio della delega, la procedura di comitato, le sanzioni, il recepimento, l'entrata in vigore e i destinatari.<sup>51</sup>

Nell'ultimo allegato, il numero 7, si propone una tavola comparativa tra le disposizioni di questa direttiva e tra quelle delle direttive IV e VII.<sup>52</sup>

### 1.2.2. DECRETO LEGISLATIVO 139/15

Come già introdotto, il Decreto Legislativo 139/15 recepisce la Direttiva 2013/34, determinando l'aggiornamento dell'ordinamento italiano in materia di bilancio d'esercizio e consolidato. Tra le novità più rilevanti vi sono: le modifiche al Decreto Legislativo numero 173 del 26 maggio 1997, riguardanti i conti annuali e i consolidati nelle imprese di assicurazione, che hanno il fine di allineare alcuni aspetti di questa disciplina specialistica a quella generale, mediante la variazione degli articoli 2, 14, 16 e 23 dello stesso Decreto;<sup>53</sup> le integrazioni ai contenuti del Decreto Legislativo numero 39 datato 29 gennaio 2010, riguardanti le tematiche della revisione legale dei conti e dei contenuti del giudizio pronunciato dal revisore; i cambiamenti inerenti all'ambito

---

<sup>47</sup> Eur-lex, *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, 21-29.

<sup>48</sup> Ivi, 29-30.

<sup>49</sup> Ivi, 30-33.

<sup>50</sup> Ivi, 36-34.

<sup>51</sup> Ivi, 36-37.

<sup>52</sup> Ivi, 50-58.

<sup>53</sup> Pwc, *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/riforma-contabile.pdf>>, 2016, 4.

applicativo del Decreto Legislativo numero 38 del 28 febbraio 2015, concernenti la selezione dei soggetti impegnati nella redazione del bilancio consolidato; l'introduzione della nuova disciplina inerente agli obblighi di trasparenza imposti alle imprese che svolgono la loro attività nei settori estrattivo e dello sfruttamento delle aree forestali.<sup>54</sup>

Tali novità hanno determinato a loro volta alcune modifiche nelle seguenti fonti normative: il Codice Civile, negli articoli attinenti alla redazione dei bilanci d'esercizio (in particolare gli articoli dal 2423 al 2427-bis, art. 2435-bis, 2435-ter, 2478-bis e 2357-ter); il Decreto Legislativo 127/91, per quanto riguarda il tema del bilancio consolidato; l'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo 30/2005 concernente l'applicabilità degli IFRS ad alcuni intermediari bancari; l'articolo 14 del Decreto Legislativo 39/2010 per adeguare la valutazione di coerenza.<sup>55</sup>

Le disposizioni contenute nel Decreto vengono applicate ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che si aprono a partire dal primo gennaio 2016.

L'ambito di applicazione è ovviamente il medesimo di quello indicato nella Direttiva Europea 2013/34, e riguarda cioè le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (qualora i soci siano società di capitali). Non sono comprese le imprese senza fini di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.<sup>56</sup> I nuovi effetti contabili riguardano solamente i soggetti che adottano i principi contabili nazionali per la redazione del bilancio d'esercizio o di quello consolidato.

Dal momento che il presente elaborato di tesi si propone di esaminare nello specifico il tema del bilancio d'esercizio, verranno esposte solo le principali novità introdotte dal Decreto riguardanti gli articoli del Codice Civile che trattano questo argomento, omettendo l'approfondimento ulteriore delle altre modifiche citate.

Verranno di seguito presentati brevemente gli articoli del Codice Civile che sono stati revisionati; nel corso dei successivi capitoli, essi verranno trattati in maniera più ampia e approfondita.

L'Art. 2357-ter, "Disciplina delle proprie azioni", è stato modificato nell'ultimo comma, che ora recita: "l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del

---

<sup>54</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 4-5.

<sup>55</sup> Pwc, *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/riforma-contabile.pdf>>, 2016, 4.

<sup>56</sup> *ibidem*

patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo."<sup>57</sup>

Nell'Art. 2423, "Redazione del Bilancio", al primo comma è stato aggiunto il rendiconto finanziario tra i prospetti che costituiscono il bilancio redatto dagli amministratori. Inoltre, è stato inserito un nuovo comma che introduce il Principio di Rilevanza, così come nell'articolo successivo (2423-bis, "Principi di redazione del bilancio") è stato aggiunto un comma relativo al Principio della Prevalenza della sostanza sulla forma;<sup>58</sup> entrambi verranno trattati nel paragrafo 2.1.

Nell'Art. 2424 vengono esposti i contenuti e lo schema di stato patrimoniale; le modifiche, in sintesi, riguardano: la rimodulazione dei costi di pubblicità; l'introduzione di una voce riguardante le imprese sottoposte al controllo della controllata (denominate anche "imprese sorelle") tra le immobilizzazioni finanziarie, i crediti e i debiti; l'eliminazione della voce "azioni proprie o quote proprie" in favore di una "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"; l'aggiunta di una voce dedicata agli strumenti finanziari derivati e di una riserva, all'interno dello stato patrimoniale, per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; la cancellazione dei conti d'ordine.

Per quanto concerne le "Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale" (Art. 2424-bis), è stato inserito un nuovo comma riguardante le azioni proprie, le quali devono essere rilevate in bilancio e vanno a diminuire il patrimonio netto.<sup>59</sup>

Anche lo schema di conto economico (Art. 2425) è stato revisionato; infatti, sono ora presenti proventi e oneri che si riferiscono alle imprese sottoposte al controllo della controllante e proventi e oneri per strumenti finanziari derivati. Infine è stata eliminata la sezione E) "Proventi e oneri straordinari".<sup>60</sup>

Come già introdotto nell'articolo 2424, il Decreto Legislativo 139/15 ha reso obbligatorio, anche nella disciplina nazionale, il rendiconto finanziario; perciò è stato aggiunto l'Art. 2425-ter, denominato proprio "Rendiconto finanziario". Esso illustra che da questo prospetto risultano "l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti

---

<sup>57</sup> Gazzetta Ufficiale, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139*, <<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>>, 2015.

<sup>58</sup> *ibidem*

<sup>59</sup> *ibidem*

<sup>60</sup> *ibidem*

dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci".<sup>61</sup>

L'Art. 2426, che tratta di criteri di valutazione, ha subito molte variazioni in seguito al D.Lgs. 139/15; alcune di esse, in generale, riguardano: la rilevazione in bilancio dei titoli con il criterio del costo ammortizzato (ove possibile); l'iscrizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo e il loro ammortamento; l'ammortamento dell'avviamento; il criterio di valutazione degli aggi e disaggi su prestiti; l'iscrizione delle operazioni (attività e passività) in valuta con le loro problematiche annesse; l'iscrizione e la valutazione degli strumenti finanziari derivati.<sup>62</sup>

Sono stati oggetto di una parziale revisione anche l'Art. 2427, concernente il contenuto della nota integrativa, e l'Art. 2427-bis, riguardante le informazioni relative agli strumenti finanziari derivati che vanno indicate nella stessa.<sup>63</sup>

Nell'Art. 2435-bis, il quale tratta del bilancio in forma abbreviata, si precisa che le società che lo redigono non hanno l'obbligo di stilare anche il rendiconto finanziario; inoltre, vengono poste delle nuove limitazioni nei contenuti della nota integrativa e si consentono delle deroghe all'Art. 2426, riguardanti il valore d'iscrizione dei titoli, dei crediti e dei debiti.<sup>64</sup>

Infine, viene introdotto ex novo l'Art. 2435-ter, che si occupa del bilancio delle micro-imprese, e viene leggermente modificato il primo comma dell'Art. 2478-bis, il quale prevede che il bilancio debba essere redatto seguendo le disposizioni "di cui alla sezione IX, del Capo V del presente libro"<sup>65</sup>, ossia gli articoli dal 2423 al 2435-ter del Codice Civile.

Le variazioni normative illustrate hanno determinato delle discrepanze tra i valori ottenuti con le nuove disposizioni e quelli conseguiti con le modalità precedenti. Tali impatti contabili possono essere suddivisi in due macrocategorie: gli impatti "di apertura", ottenuti dalla discrepanza tra il patrimonio netto pre-riforma (cioè quello inerente all'esercizio 2015), e quello di apertura del 2016 (definito "effetto di transizione"), causata dai nuovi metodi di valutazione e iscrizione; la seconda categoria riguarda gli effetti che si verificano a partire dal 2016 sui conti economici, sugli

---

<sup>61</sup> Gazzetta Ufficiale, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139*.

<sup>62</sup> *ibidem*

<sup>63</sup> *ibidem*

<sup>64</sup> *ibidem*

<sup>65</sup> *ibidem*

aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance, in seguito all'adozione di nuovi criteri di valutazione e di misurazione delle voci di bilancio.<sup>66</sup>

Appartengono alla prima fattispecie, per esempio: l'iscrizione dei derivati al *fair value* nell'attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondo per rischi e oneri); l'eliminazione dei costi di ricerca applicata; la riclassificazione delle azioni proprie nella riserva del patrimonio netto; la cancellazione dei costi di pubblicità capitalizzati, nel caso non rientrino tra i costi di impianto e ampliamento; la rimisurazione dei crediti, dei titoli immobilizzati e dei debiti, secondo il nuovo criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui la società stabilisse di non applicare la deroga al modello dell'*ammortized cost*; le conseguenze dovute alla cancellazione del criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali e dei pezzi di ricambio; la rimisurazione dell'avviamento; l'iscrizione di operazioni di copertura di rischi, quali la variazione dei flussi finanziari o del *fair value*.<sup>67</sup>

Gli impatti che rientrano nella seconda categoria, invece, possono riguardare: le conseguenze della cancellazione della sezione E) del conto economico e la conseguente ricollocazione delle voci in precedenza appartenenti alla suddetta classe; l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti sorti dopo che tale decreto sia entrato in vigore; gli effetti della valutazione dei derivati al loro *fair value*, con contropartita in conto economico, nel caso essi siano speculativi o, se di copertura, non efficaci.<sup>68</sup>

### 1.2.3. PUBBLICAZIONE DEI NUOVI OIC

Concluso l'iter di recepimento della Direttiva 34/2013/UE, attraverso l'emanazione del Decreto Legislativo 139/15, l'OIC ha immediatamente iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili. Tale procedimento è richiesto proprio nel terzo comma dell'Art. 12 del D.Lgs.: "l'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto".<sup>69</sup> L'articolo 9-bis ("Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità") è già stato

---

<sup>66</sup> Pwc, *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, 5.

<sup>67</sup> *ibidem*

<sup>68</sup> *Ivi*, 6.

<sup>69</sup> Gazzetta Ufficiale, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139*.

illustrato nel paragrafo 1.1 e, alla lettera a) del comma 1, afferma che l'OIC ha il dovere di pubblicare i principi contabili, ricercando la "miglior prassi applicativa" in tema di redazione del bilancio d'esercizio, ispirandosi a quanto stabilito nel Codice Civile.<sup>70</sup>

Dal momento che le norme contenute nel Decreto 139/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel settembre 2015, dovevano essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità ha dovuto agire in un ristretto lasso di tempo; perciò, si è deciso di focalizzare il lavoro prima di tutto sull'analisi degli istituti introdotti ex novo dalla recente legge, dal momento che il loro impatto sarebbe stato maggiore, a livello di innovazioni nella disciplina, rispetto a quello determinato dalle semplici modifiche.

Dopo un'attenta analisi, con discussione e coinvolgimento degli *stakeholders*, l'OIC ha elaborato una scala delle priorità, nella quale ha selezionato come urgenti alcuni temi; tra questi è possibile riscontrare: la valutazione dei crediti e dei titoli di debito con il metodo del costo ammortizzato, la valutazione al *fair value* dei derivati, la cancellazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali contabilizzabili e l'eliminazione della sezione E) del conto economico.<sup>71</sup>

Il programma stabilito per l'emanazione dei nuovi principi è stato rigorosamente rispettato, permettendo così la consultazione delle bozze degli stessi nel periodo compreso tra marzo e luglio 2016, e privilegiando le novità legislative più significative. In questo lasso di tempo, sono pervenute molte osservazioni che hanno richiesto un ulteriore riesame.<sup>72</sup>

In seguito al periodo di consultazione, come stabilito dall'Art. 12 dello Statuto, l'OIC, in data 18 novembre 2016, ha richiesto il parere delle Istituzioni e delle Autorità nazionali interessate alla materia contabile: "il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, la Consob, l'Ivass e l'Agenzia delle Entrate".<sup>73</sup> Queste ultime non hanno proposto modifiche; dunque, l'OIC, in data 22 dicembre 2016, ha pubblicato nel suo sito ufficiale i principi contabili revisionati.

L'ampia rivisitazione dei principi contabili nazionali ha conferito un'impronta maggiormente finanziaria al bilancio d'esercizio. Esso è ora volto a innalzare il livello della trasparenza informativa ed è dotato di un linguaggio più conforme a quello

---

<sup>70</sup> Gazzetta Ufficiale, Art. 12 Disposizioni finali, transitorie.

<sup>71</sup> Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*.

<sup>72</sup> *ibidem*

<sup>73</sup> *ibidem*

attualmente impiegato nei mercati internazionali del capitale, e di conseguenza più accessibile agli investitori istituzionali e agli operatori di settore.<sup>74</sup>

L'aggiornamento ha quindi coinvolto i seguenti principi contabili: "OIC 9, "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"; OIC 10, "Rendiconto finanziario"; OIC 12, "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio"; OIC 13, "Rimanenze"; OIC 14, "Disponibilità liquide"; OIC 15, "Crediti"; OIC 16, "Immobilizzazioni materiali"; OIC 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"; OIC 18, "Ratei e risconti"; OIC 19, "Debiti"; OIC 20, "Titoli di debito"; OIC 21, "Partecipazioni"; OIC 23, "Lavori in corso su ordinazione"; OIC 24, "Immobilizzazioni immateriali"; OIC 25, "Imposte sul reddito"; OIC 26, "Operazioni, attività e passività in valuta estera"; OIC 28, "Patrimonio netto"; OIC 29, "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"; OIC 31, "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto" OIC 32, "Strumenti finanziari derivati".<sup>75</sup> Sono inoltre stati abrogati: "l'OIC 22, "Conti d'ordine" e l'OIC 3, "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione."<sup>76</sup>

Anche se l'elaborato verte sul tema dei nuovi schemi di bilancio (OIC 12) e sul Rendiconto finanziario (OIC 10), collegamenti e richiami ad altri principi contabili saranno indispensabili per contestualizzarli adeguatamente.

### **1.3. IL DECRETO LEGISLATIVO 139/15 E L'AVVICINAMENTO ALLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE**

Un aspetto comune di alcune delle ultime riforme contabili è la tendenza alla convergenza delle norme nazionali verso gli *standard* internazionali, spesso coadiuvata da disposizioni dell'Unione Europea. Per esempio, la Direttiva 2013/34/UE, così come le precedenti Direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, suggerisce ai legislatori degli Stati membri di adeguare le rispettive discipline contabili ai principi IAS/IFRS.<sup>77</sup>

Sulla base delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 139/15, appare evidente che le principali finalità del Legislatore nazionale sono: la semplificazione, la tutela delle

---

<sup>74</sup> Riccardo RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, in *Amministrazione e Finanza*, n.5, (2017), 47.

<sup>75</sup> Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*.

<sup>76</sup> *ibidem*

<sup>77</sup> Dante VALORBA - Luca TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, in *ANDAF magazine (La Rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari)*, n.2, (2016), 8.

esigenze informative degli utilizzatori e, in particolare, l'armonizzazione contabile a livello europeo e la convergenza verso i principi IAS/IFRS.<sup>78</sup>

Dal momento che la Direttiva 2013/34/UE ha riconosciuto vasti margini di manovra agli Stati membri, il Legislatore italiano sembra aver optato per una soluzione di compromesso, attuando un avvicinamento solo parziale dei principi contabili nazionali ai principi IAS/IFRS.<sup>79</sup> Nello specifico, è l'Articolo 8 di tale Direttiva a concedere ampie facoltà ai legislatori; esso, infatti, consente: "(i) di autorizzare o prescrivere la valutazione al *fair value* anche degli strumenti finanziari diversi dai derivati ovvero di determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari o, altrimenti, (ii) di optare per la rilevazione, la valutazione e l'informativa degli strumenti finanziari sulla base dei principi contabili internazionali adottati in base al regolamento (CE) n. 1606/2002".<sup>80</sup>

In altre circostanze, il Legislatore ha invece conformato di propria iniziativa alcuni contenuti del Codice Civile ai principi contabili internazionali, anche se ciò non era richiesto dalla Direttiva europea; è il caso, per esempio, dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di debiti, crediti e titoli immobilizzati.<sup>81</sup>

Nei successivi capitoli, per ogni novità introdotta nella recente riforma contabile in tema di schemi di bilancio verrà effettuato un confronto con i principi IAS/IFRS, al fine di verificare quali cambiamenti abbiano effettivamente implicato un avvicinamento verso la disciplina internazionale. Da tale comparazione, ci si aspetta una conferma di tale avvicinamento. Lo stesso Paolo Gnes, Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione OIC, riferisce, durante un suo intervento in merito al processo di revisione dei principi, che tali novità hanno la finalità di affinare la qualità dei bilanci introducendo istituti analoghi a quelli negli IAS/IFRS, realizzando così un avvicinamento tra i due set di principi contabili.<sup>82</sup> Tale armonizzazione è tuttavia solo parziale; di conseguenza, non è ancora possibile un'effettiva comparabilità tra i bilanci redatti seguendo gli articoli del Codice Civile e quelli redatti secondo gli IAS/IFRS. Secondo

---

<sup>78</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 8-10.

<sup>79</sup> Mario CAMPOBASSO - Vincenzo CARIELLO - Umberto TOMBARI, *Le società per azioni: Codice civile e norme complementari*, Milano, Giuffrè Editore, 2016, 2169.

<sup>80</sup> Egeaonline, *Bilancio tra codice e IAS/IFRS. Questioni problematiche, Il (parziale) adeguamento della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio agli IAS/IFRS: questioni problematiche*, <<http://sfef.egeaonline.it/it/124/in-primo-piano/379/bilancio-tra-codice-e-ias-ifrs>>, 2016.

<sup>81</sup> *ibidem*

<sup>82</sup> Fondazione OIC, *OIC e sistema contabile: realizzazioni e prospettive*, <[http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/06/2016-06-13-Intervento-dott.-Gnes\\_FINAL.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/06/2016-06-13-Intervento-dott.-Gnes_FINAL.pdf)>, 2016, 4.

alcuni autori, operare una simile comparazione non sarebbe neppure possibile, anche dal momento che il bilancio si rivolge nei due casi a diverse figure: nei principi contabili internazionali, il bilancio è diretto a informare gli investitori o, come espresso nel *Framework* dello IASB, i *capital lender*;<sup>83</sup> al contrario, nei principi nazionali, il bilancio è rivolto a banche, soci, partner commerciali, erario e altre società.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Giovanni STRAMPELLI, *L'introduzione dei Principi IAS-IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, in Mario NOTARI - Luigi Arturo BIANCHI, *Obbligazioni Bilancio*, Milano, Egea, 2006, 342.

<sup>84</sup> Egeaonline, *Bilancio tra codice e IAS/IFRS. Questioni problematiche, Il (parziale) adeguamento della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio agli IAS/IFRS: questioni problematiche*.

## Capitolo 2

### NUOVA COMPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

#### 2.1. CAMBIAMENTI DEI PRINCIPI CONTABILI (OIC 29)

Con i cambiamenti previsti dalla riforma contabile, si è reso necessario, per la Fondazione OIC, rivedere le procedure da attuare in caso di modifiche ai principi contabili, contenute nell'OIC 29.

In passato, i cambiamenti di principi contabili da parte delle imprese erano consentiti solamente nel caso in cui avessero lo scopo di rappresentare meglio, in bilancio, fatti e operazioni dell'impresa stessa; essi vengono definiti "cambiamenti volontari" di principi contabili. Oggi, sussiste inoltre l'obbligo per le imprese di adottare le modifiche ai principi contabili, imposte da eventuali nuove disposizioni legislative; in questo caso, si tratta di "cambiamenti obbligatori". L'OIC stabilisce anche che, per la contabilizzazione di questi ultimi, ci si deve riferire a quanto sancito dalle norme o dai principi contabili, in merito alla fase di transizione; nel caso in cui non siano fornite indicazioni in tal senso, la contabilizzazione avviene secondo le regole dell'OIC 29.<sup>85</sup> Quest'ultimo stabilisce che gli effetti prodotti dal mutamento di principi contabili vengono determinati retroattivamente, e che il cambiamento viene evidenziato in bilancio nello stesso esercizio in cui i nuovi principi cominciano ad avere validità. L'OIC 29 specifica inoltre che gli effetti derivanti da un cambiamento di normativa vanno a rettificare il valore del patrimonio netto, di norma tra gli "utili portati a nuovo" oppure in un'altra voce, se ritenuta più appropriata;<sup>86</sup> essa deve essere selezionata tra le riserve, seguendo il medesimo procedimento di cui ci si avvale nei casi di riduzione del capitale per perdite dell'utilizzo delle riserve.<sup>87</sup>

In via generale, possono esistere due circostanze nelle quali varia il valore della voce degli "utili portati a nuovo", generate da questa riforma: nella prima, la rettifica riguarda la possibile diminuzione di una voce dell'attivo o l'aumento di una del passivo dello stato

---

<sup>85</sup> Fondazione OIC, *OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf>>, 2016, 4.

<sup>86</sup> *ibidem*

<sup>87</sup> Franco ROSCINI, *Bilanci, retroattività «soft»*, in «Il Sole 24 Ore», (30.03.2017).

patrimoniale; nella seconda circostanza (più occasionale rispetto alla precedente), la rettifica si riferisce all'eventualità di un aumento di valore di una posta dell'attivo o di una diminuzione di una del passivo.<sup>88</sup>

Qualora gli "utili portati a nuovo" non abbiano sufficiente capienza per coprire gli effetti determinati dal mutamento dei principi contabili, allora è necessario avviare la medesima procedura relativa all'utilizzo di riserve, impiegata per la riduzione di capitale sociale per perdite.

Teoricamente, tali rettifiche andrebbero effettuate in seguito all'entrata in vigore dei principi contabili aggiornati, quindi in seguito al 1 gennaio 2016; tuttavia, se il sistema informativo impedisce la retrodatazione, secondo alcuni autori, essa potrebbe compiersi nella data in cui è possibile l'operazione.<sup>89</sup>

A solo scopo comparativo, il nuovo OIC 29 prescrive, inoltre, di rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto e i dati comparativi dell'esercizio precedente, supponendo che le novità introdotte siano valide da sempre. Tuttavia, un'impresa può non adempiere a questa richiesta, qualora la determinazione dell'effetto di competenza dell'esercizio precedente risulti irrealizzabile o troppo onerosa; inoltre se è impossibile determinare l'effetto alla data di inizio esercizio, il principio viene applicato in maniera prospettica.<sup>90</sup>

## **2.2. PRINCIPIO DI RILEVANZA, PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA ED ESEMPI**

Prima di procedere alla vera e propria analisi dei nuovi schemi di bilancio, verranno considerati due principi, che sono stati introdotti in modo esplicito in seguito alle modifiche del Codice Civile: il principio di rilevanza e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Nella Relazione Illustrativa del Decreto Legislativo 139/2015, si richiede all'OIC un'opera di integrazione circa i due temi citati; essa, infatti, dispone che "ai principi contabili occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione

---

<sup>88</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali*, <[http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?PortalResources/News/Attachment/b68c621d-d513-473a-8eea-03a945e549eb/CNDCEC\\_CONFINDUSTRIA%20-%20LG%20PRIMA%20APPLICAZIONE%20NUOVI%20OIC%20-%20%2028.03\\_clean.pdf](http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?PortalResources/News/Attachment/b68c621d-d513-473a-8eea-03a945e549eb/CNDCEC_CONFINDUSTRIA%20-%20LG%20PRIMA%20APPLICAZIONE%20NUOVI%20OIC%20-%20%2028.03_clean.pdf)>, 2017, 6.

<sup>89</sup> ROSCINI, *Bilanci, retroattività «soft»*.

<sup>90</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali*, 8.

pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte".<sup>91</sup>

Anche se i due temi sono già trattati all'interno dell'OIC 11, quest'ultimo non è rientrato nella lista dei principi da aggiornare e, di conseguenza, non considera tutte le nuove casistiche introdotte dagli altri OIC aggiornati. Per questo motivo, vengono in seguito elencati alcuni esempi di applicazione dei due principi estrapolati dai nuovi OIC.

Il principio di rilevanza viene per la prima volta esplicitamente considerato nel nuovo quarto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile: "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".<sup>92</sup> Prima di questa riforma contabile, il testo del Codice Civile non riconosceva esplicitamente il principio di rilevanza; al contrario, i principi contabili nazionali, e in particolare l'OIC 11, avevano già introdotto tale aspetto, affermando che "il bilancio di esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico (...). Tuttavia l'informazione non deve essere eccessivamente superflua".<sup>93</sup> Tale principio si configura, quindi, come una sorta di "filtro" per le informazioni da iscrivere in bilancio.<sup>94</sup> È doveroso sottolineare, però, che la deroga agli obblighi citati nel precedente articolo non deve essere tradotta come autorizzazione a non considerare qualsiasi fatto di limitata importanza. Anche il terzo comma dello stesso articolo, infatti, sostiene la necessità di integrare le informazioni richieste da una qualsiasi norma di legge, se non sono sufficienti a ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.<sup>95</sup> In particolare, l'Art. 2423 evidenzia come la contabilità non debba assolutamente risentirne in tema di rilevazione minuziosa e puntuale;<sup>96</sup> sostiene infatti che "rimangono fermi gli obblighi in

---

<sup>91</sup>Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*.

<sup>92</sup> Altalex, *Società per azioni Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*, <<http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni>>, 2015.

<sup>93</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 10.

<sup>94</sup> Erasmo SANTESSO - Ugo SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, Milano, EGEA S.p.A., 2016, 25.

<sup>95</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>96</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 10.

tema di regolare tenuta delle scritture contabili".<sup>97</sup> Alcuni autori ritengono che, nonostante il principio in generale sia accettabile, esso possa far sorgere consistenti dubbi. Infatti, un'azienda potrebbe abusare di questo principio in maniera opportunistica, evitando di mostrare e commentare grandezze che si riferiscono ad operazioni che, seppur irrilevanti dal punto di vista quantitativo, potrebbe non esserlo dal punto di vista qualitativo (come nel caso di sanzioni, multe o oneri per penali dovute nei rapporti commerciali).<sup>98</sup> Un'ulteriore perplessità sorge dal momento che diverse imprese potrebbero fissare livelli di rilevanza fortemente differenti tra di loro.<sup>99</sup>

Di seguito verranno presentati alcuni esempi di applicazione del principio di rilevanza nei principi contabili nazionali aggiornati.

Nell'OIC 19 ("Debiti"), viene riportato il caso di una società che decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza minore di dodici mesi<sup>100</sup>, o che non attualizzi un debito, anche se il tasso di interesse stabilito da contratto non è significativamente differente da quello di mercato; in entrambi i casi la società deve segnalare nella nota integrativa le politiche di bilancio designate.<sup>101</sup>

Valgono regole simili per i crediti, come illustrato nell'OIC 15.<sup>102</sup>

All'interno dell'OIC 20 ("Titoli di debito"), si descrive la situazione di una società che, nonostante sia tenuta ad avvalersene, stabilisca di non impiegare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di "titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo;"<sup>103</sup> anche in questo caso, la società deve illustrare nella nota integrativa il metodo utilizzato. Vale la medesima regola per i "titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi."<sup>104</sup>

L'OIC 13, che tratta il tema delle rimanenze, stabilisce che, per quanto riguarda la valutazione delle stesse, è possibile anche non utilizzare i metodi LIFO, FIFO e media ponderata, a vantaggio di altri criteri (come quello del costo standard, del prezzo al

---

<sup>97</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 10.

<sup>98</sup> Alberto QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: i postulati e i criteri di valutazione*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 12, (2015), 7-8.

<sup>99</sup> *ibidem*

<sup>100</sup> Giorgio GAVELLI - Fabio GIOMMONI, *Per debiti e crediti il test del costo ammortizzato*, in «Il Sole 24 Ore», (23.01.17).

<sup>101</sup> Fondazione OIC, *L'OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 5.

<sup>102</sup> *ibidem*

<sup>103</sup> *ibidem*

<sup>104</sup> *ibidem*

dettaglio o del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo), purché vengano illustrati in nota integrativa.<sup>105</sup>

L'OIC 16, denominato "Immobilizzazioni Materiali", presenta altri due esempi di principio di rilevanza da riferire in nota integrativa. Il primo riguarda le attrezzature industriali e commerciali iscritte in bilancio ad un valore costante, che hanno la caratteristica di essere "costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio"<sup>106</sup>, nel caso in cui in esse non si registrino variazioni sensibili in merito alla loro entità, al loro valore e alla loro composizione. Il secondo esempio concerne il dimezzamento dell'aliquota d'ammortamento per i cespiti acquistati entro l'anno, nel caso in cui il risultato ottenuto non sia particolarmente differente dal valore calcolato dall'istante in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.<sup>107</sup>

Anche il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, seppur se già presente nell'OIC 11, è stato nuovamente introdotto nel Codice Civile da un recente comma, l'1-bis, contenuto nell'articolo 2423-bis; tale comma sostiene che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto."<sup>108</sup> Prima della riforma contabile, il Codice Civile definiva tale principio come "l'esposizione delle voci tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo."<sup>109</sup> Il principio in questione nasce dalla necessità di rappresentare ogni fatto economico senza essere eccessivamente vincolati da implicazioni giuridiche e fiscali.<sup>110</sup> In altre parole, la sostanza "rappresenta l'essenza economica dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso."<sup>111</sup> Tuttavia tale principio non è stato esteso al tema del *leasing*, il quale ha mantenuto il medesimo impianto normativo di quello pre-riforma. L'OIC 12, infatti, nella sua ultima sezione denominata "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", riporta la scelta del Legislatore, in tema di locazione finanziaria, di mantenere l'impianto normativo in vigore in attesa di un "quadro regolatore internazionale sul *leasing*", contenuta nel D.lgs.

---

<sup>105</sup> Fondazione OIC, *L'OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 5.

<sup>106</sup> *ibidem*

<sup>107</sup> *ibidem*

<sup>108</sup> Altalex, *Società per azioni Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>109</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 10.

<sup>110</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 32.

<sup>111</sup> Fondazione OIC, *OIC 11, Bilancio d'esercizio – finalità e postulati*, <[http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30\\_Principio-11\\_finalit%C3%A0-e-postulati.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-11_finalit%C3%A0-e-postulati.pdf)>, 2005, 10.

139/15.<sup>112</sup> Lo IASB ha definito un nuovo principio riguardante tale tema, cioè l'IFRS 16, che subentrerà allo IAS 17; attualmente tuttavia è in fase di omologazione.<sup>113</sup> Per questi motivi l'Art. 2424 del Codice Civile richiede al concedente che vengano riportate nell'Attivo dello Stato Patrimoniale "le immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria."<sup>114</sup> Per quanto concerne l'utilizzatore, invece, l'Art. 2427 del Codice Civile al numero 22 del primo comma invita a indicare in nota integrativa le operazioni di *leasing* in corso attraverso un prospetto che esponga: il valore attuale delle rate future non ancora pagate impiegando i tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo di ogni contratto; l'onere finanziario effettivo inerente all'esercizio in corso; l'importo totale al quale i beni vengono iscritti alla chiusura dell'esercizio, nel caso in cui siano considerati immobilizzazioni, specificando a parte gli ammortamenti, le rettifiche e riprese di valore riguardanti quell'esercizio.<sup>115</sup> Dalla lettura di questi due articoli si deduce che, per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e il Codice Civile, la questione del trattamento contabile delle operazioni di *leasing* continua a basarsi sulla forma giuridica del contratto e non sulla sua sostanza.<sup>116</sup>

Anche per questo principio, si riscontrano alcuni esempi di applicazione nei nuovi OIC.

Nell'OIC 15, "Crediti", in merito all'utilizzo del metodo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, per quanto riguarda i crediti finanziari, è stabilito che la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (calcolati mediante il tasso di interesse di mercato), possa essere iscritto tra gli oneri o proventi finanziari, a patto che la sostanza del contratto o dell'operazione non sia di natura differente.<sup>117</sup> Simili disposizioni valgono per i debiti finanziari e sono contenute nell'OIC 19, "Debiti".<sup>118</sup>

Sempre all'interno degli OIC 15 e 19, per quanto concerne l'iscrizione iniziale di crediti e di debiti in seguito alla compravendita di beni, si segnala la necessità di far

---

<sup>112</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>>, 2016, 63.

<sup>113</sup> *ibidem*

<sup>114</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 6.

<sup>115</sup> *ibidem*

<sup>116</sup> *ibidem*

<sup>117</sup> Fondazione OIC, *L'OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 6.

<sup>118</sup> *ibidem*

riferimento al passaggio sostanziale della proprietà, inteso come trasferimento di rischi e benefici.<sup>119</sup>

Nell'OIC 32, "Strumenti Finanziari Derivati", si definisce "contratto ibrido" un contratto costituito da uno strumento finanziario derivato (denominato anche "incorporato"), e un contratto primario (cioè un "contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato"<sup>120</sup>). In questa situazione, si fa riferimento al principio della sostanza dell'operazione, poiché i principi contabili permettono di applicare le "medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari"<sup>121</sup>, anche se i contratti primari non hanno natura finanziaria.<sup>122</sup>

Infine, nell'OIC 16 ("Immobilizzazioni Materiali"), vengono specificate con maggior chiarezza le disposizioni riguardanti il momento della prima iscrizione delle immobilizzazioni materiali, ossia relative al momento in cui si rileva il trasferimento dei rischi e dei benefici associati al bene acquistato; si precisa che tale momento coincide, solitamente, con il trasferimento del titolo di proprietà. Partendo da queste premesse, i principi contabili stabiliscono che, nel caso in cui i due momenti citati non dovessero coincidere (a causa, per esempio, di specifiche clausole contrattuali), si deve considerare solo la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici (in altre parole deve prevalere la sostanza sulla forma).<sup>123</sup> Vengono applicate disposizioni simili nell'OIC 13, "Rimanenze", per la rilevazione delle rimanenze di magazzino.

In conclusione, l'introduzione dei principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma ha accentuato la valenza finanziaria del bilancio d'esercizio, ora impostato in modo tale da fornire informazioni con un maggior grado di significatività, rinnovamento, qualificazione e trasparenza. In tal modo, è più semplice per l'impresa rivolgersi ai possessori di fonti di finanziamento, capaci di garantire la liquidità necessaria per la gestione corrente e le risorse di capitale a lungo termine.<sup>124</sup>

## 2.2.1. IL PRINCIPIO DI RILEVANZA E DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA NELLA DISCIPLINA INTERNAZIONALE

---

<sup>119</sup> Fondazione OIC, *L'OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 7.

<sup>120</sup> *ibidem*

<sup>121</sup> *ibidem*

<sup>122</sup> *ibidem*

<sup>123</sup> *ibidem*

<sup>124</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 48.

Il principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma non si possono definire propriamente una novità per i principi contabili nazionali, tuttavia sono stati esplicitamente considerati solamente con l'introduzione del D.Lgs. 139/2015.

Nel caso dei principi contabili internazionali, il principio della rilevanza è presentato nel *Framework* nei paragrafi dal QC6 al QC11. In essi si esplicita che le informazioni di natura finanziaria sono considerate significative se sono "in grado di fare la differenza" nel momento in cui il possessore di queste dovesse utilizzarle. Ciò accade quando tali informazioni hanno o valore predittivo, o valore di conferma, o entrambi.<sup>125</sup> Viene definito "valore predittivo" la capacità da parte delle informazioni di essere utilizzate come input al fine di prevedere risultati futuri. Le informazioni con "valore di conferma", invece, consentono di operare un controllo rispetto a valutazioni antecedenti, generando quindi una conferma o un cambiamento. Questi due elementi chiariscono quando un'informazione è significativa; la rilevanza, invece, è considerata "un aspetto della significatività."<sup>126</sup> Un'informazione si definisce rilevante qualora, in caso di sua mancanza o di rappresentazione inesatta, rischi di condizionare le scelte degli utilizzatori fondate su di esse. Sempre secondo la disciplina internazionale, la rilevanza di un'informazione dipende dalla natura e dall'intensità della stessa e dal contesto aziendale. Per questi motivi è impossibile stabilire una soglia quantitativa valida per qualsiasi impresa, ma è necessario valutare ogni singolo caso.<sup>127</sup> A ciò lo IAS 1 aggiunge che ogni classe rilevante di voci analoghe tra loro deve essere presentata nel bilancio in maniera distinta. Le altre, invece vengono espone distintamente purché non siano irrilevanti.<sup>128</sup> Le informazioni irrilevanti vengono espone nelle note.<sup>129</sup> Inoltre, al paragrafo 30 dello stesso principio, si specifica che se una voce è irrilevante si concede la facoltà di annetterla ad altre voci o nelle note; in questo caso però lo IAS 1 precisa che comunque tale voce potrebbe avere una rilevanza tale da dover essere espone distintamente nelle note.<sup>130</sup> Ai fini operativi, quindi, l'inserimento del principio di rilevanza nel Dlgs. 129/15 è servito a "nobilitare" un criterio già citato in precedenza

---

<sup>125</sup> IASB (International Accounting Standards Board), *A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*, Londra, IFRS Foundation Publications Department, 2013, 199.

<sup>126</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 29.

<sup>127</sup> *ibidem*

<sup>128</sup> Flavio DEZZANI - Paolo P. BIANCONE - Donatella BUSSO, *IAS/IFRS. Manuale 3*, Milano, Ipsoa, 2014, 100.

<sup>129</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 2016, 30.

<sup>130</sup> IFRS Foundation, *IAS 1 Presentation of Financial Statements*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS1.pdf>>, 2013, 11.

dall'OIC 11, conferendogli maggior rilievo rispetto al passato, proprio come avviene nella disciplina internazionale. Tuttavia, secondo alcuni autori, proprio a causa del nuovo valore acquisito, sarebbe necessaria una migliore e più approfondita illustrazione, dal momento che non è stato inserito alcun rinvio definitivo ai contenuti illustrati dagli IAS/IFRS.<sup>131</sup>

Per quanto riguarda il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, invece, i principi contabili internazionali scelgono di non menzionarlo tra le altre caratteristiche qualitative necessarie per l'informazione finanziaria. All'interno del *Framework* al paragrafo BC3.2 viene illustrato il motivo della scelta: tale principio non si considera separatamente rispetto alla rappresentazione fedele, bensì ne costituisce un requisito. Infatti, una rappresentazione si definisce fedele qualora le informazioni finanziarie incorporino la sostanza di un'operazione, anziché rappresentare solamente la sua forma giuridica (cioè l'aspetto formale).<sup>132</sup> Di conseguenza, per evitare ridondanze, i principi contabili internazionali hanno stabilito di non considerarlo come un principio a sé stante.<sup>133</sup> I principi contabili OIC e il Codice Civile, invece, hanno scelto di considerarlo separatamente; in ogni caso, la nuova definizione è sicuramente più allineata con quella dei principi IAS/IFRS rispetto al passato.<sup>134</sup>

### **2.3. IL NUOVO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale costituisce, insieme al conto economico, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa, uno dei prospetti obbligatori che va a comporre il bilancio d'esercizio e che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria di una società.

Il nuovo schema di stato patrimoniale a sezioni contrapposte, riportato nell'OIC 12, si riferisce a quello descritto nell'Art 2424 del Codice Civile. Secondo tale articolo, "lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

---

<sup>131</sup> Giulia GARESIO, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS / IFRS*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, (2016), 11.

<sup>132</sup> Ivi, 13.

<sup>133</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 2016, 35.

<sup>134</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 10.

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II) Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
  - a) imprese controllate;
  - b) imprese collegate;
  - c) imprese controllanti;
  - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
  - d-bis) altre imprese;
- 2) crediti:
  - a) verso imprese controllate;
  - b) verso imprese collegate;
  - c) verso controllanti;
  - d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) verso altri;

d-bis) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale immobilizzazioni

C) Attivo circolante:

I) Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) crediti tributari;

5-ter) imposte anticipate;

5-quater) verso altri;

Totale.

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV) Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) strumenti finanziari derivati passivi;
- 4) altri.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;

- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti."

L'OIC 12 non tratta ulteriormente questo tema e rinvia l'analisi e i contenuti delle singole voci dello stato patrimoniale ai rispettivi principi OIC. Verranno esaminati di seguito i cambiamenti più rilevanti relativi alle singole voci dello schema di stato patrimoniale e i criteri di valutazione delle stesse.

### 2.3.1. CANCELLAZIONE DEI COSTI DI RICERCA E DI PUBBLICITÀ DALLA VOCE B.I.2.

Una prima modifica che si può rilevare nel nuovo schema di stato patrimoniale consiste nella cancellazione dei costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2. Innanzitutto, per quanto riguarda i primi, questo cambiamento ha reso indispensabile la riformulazione delle definizioni di costi di ricerca e costi di sviluppo, ora distinte in modo dettagliato nel recente OIC 24.

Secondo i nuovi principi contabili, lo sviluppo è "l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione."<sup>135</sup> Questa tipologia di costi è capitalizzabile nell'attivo dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale,<sup>136</sup> nella voce B.I.2, e vi rientrano: gli stipendi, i salari e tutti i costi relativi al personale occupati nelle attività di sviluppo; i

<sup>135</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>>, 2016, 11.

<sup>136</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 7.

costi di materiali e servizi utilizzati per quest'attività; l'ammortamento di immobilizzazioni, impianti, macchinari e brevetti in base al grado del loro utilizzo; i costi indiretti, a eccezione dei costi e delle spese generali e amministrative.<sup>137</sup> Oltre al legame con i progetti di sviluppo, tali costi devono avere altri requisiti per poter essere capitalizzati. In particolare essi: devono "essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili,"<sup>138</sup> in altre parole non si possono imputare alla gestione corrente;<sup>139</sup> devono essere relativi ad un progetto realizzabile, cioè supportato da uno studio di fattibilità, che confermi in modo attendibile che un'impresa ha sufficienti risorse per attuare un progetto e trarne dei benefici; devono essere recuperabili, vale a dire che la società deve ottenere dal progetto dei ricavi almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per attuarlo.<sup>140</sup> Per quanto riguarda il periodo di ammortamento dei costi di sviluppo, il Codice Civile e l'OIC 24 concordano nello stabilire che essi vengono ammortizzati secondo la loro vita utile o, in caso di inattendibilità delle stime, in un periodo non superiore ai cinque anni.<sup>141</sup> Inoltre, la capitalizzazione limitata ai soli costi di sviluppo ha come effetto la limitazione degli spazi di manovra per certi tipi di operazioni; infatti, secondo alcuni autori, le più alte concentrazioni di capitalizzazioni di questo tipo di costi statisticamente si rilevano nelle imprese in perdita.<sup>142</sup>

I costi di ricerca, in passato, si dividevano in: costi di ricerca applicata, i quali si riferivano ad un prodotto o processo già identificato e ben definito ed erano capitalizzabili; quelli di ricerca di base venivano sostenuti in una fase antecedente e, al contrario dei precedenti, tali costi non erano capitalizzabili.<sup>143</sup> Con l'avvento nel nuovo Art. 2427, "Contenuto dello stato patrimoniale", il quale ha provocato la cancellazione dei costi di ricerca dalla voce B.I.2, la disciplina nazionale e l'OIC hanno stabilito di eliminare la vecchia suddivisione dei costi di ricerca, mantenendo solo la categoria dei costi di ricerca di base, la quale, tuttavia ha subito alcune variazioni. L'OIC 24 fornisce una nuova definizione di "ricerca di base", in linea con i principi contabili internazionali; essa è "un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire

---

<sup>137</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 11.

<sup>138</sup> *ibidem*

<sup>139</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, 51.

<sup>140</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 11.

<sup>141</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 7.

<sup>142</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 7.

<sup>143</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 30.

nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società."<sup>144</sup> Un'ulteriore caratteristica dei costi di ricerca di base è che si sostengono prima della fase di sviluppo di un determinato prodotto o processo.<sup>145</sup> Essi non sono capitalizzabili, ma vengono considerati come costi di periodo e quindi iscritti nel conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti;<sup>146</sup> la logica da seguire è quindi la stessa dei costi necessari per il funzionamento e supporto alla normale operatività dell'impresa.<sup>147</sup> I costi di ricerca applicata, che sono stati capitalizzati in anni precedenti all'emanazione della nuova disciplina contabile, al momento della prima applicazione della stessa, rimangono nella voce B.I.2, "Costi di sviluppo", se soddisfano i criteri di capitalizzazione (già introdotti in precedenza per i costi di sviluppo); se ciò non accade, vengono cancellati da questa voce.<sup>148</sup> Gli effetti si rilevano in bilancio retroattivamente come stabilito dall'OIC 29.<sup>149</sup>

I costi di pubblicità, secondo la precedente versione dell'OIC 24, venivano capitalizzati nella voce B.I.2, solamente se venivano rispettate determinate condizioni: in primis, tali costi dovevano riferirsi ad operazioni non ricorrenti (come, per esempio, l'avvio di una nuova attività o di un processo produttivo o il lancio di un nuovo prodotto); inoltre, doveva trattarsi di progetti caratterizzati dalla concreta aspettativa di "importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali."<sup>150</sup> In seguito all'aggiornamento dell'OIC 24, i costi di pubblicità non rientrano più nella voce B.I.2, ma nella voce B.I.1, "Costi di impianto ed ampliamento". Tuttavia, ora viene introdotta una sostanziale distinzione, nel momento della prima applicazione di questi principi: i costi di pubblicità che rispettano le condizioni per la capitalizzazione dei costi di impianto ed ampliamento possono essere riclassificati dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1;<sup>151</sup> al contrario, se ciò non accade, essi vengono rimossi dalla voce B.I.2 e gli effetti connessi vengono rilevati retroattivamente secondo le disposizioni dell'OIC 29. Il Codice Civile e i Principi OIC

---

<sup>144</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 11.

<sup>145</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 7.

<sup>146</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, 84.

<sup>147</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 11.

<sup>148</sup> *Ivi*, 20.

<sup>149</sup> Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali*, 11.

<sup>150</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 29.

<sup>151</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, 51.

convengono nell'imporre a questi costi un periodo di ammortamento non superiore ai cinque anni.<sup>152</sup>

Si precisa che i costi di impianto e ampliamento corrispondono a quei costi non ricorrenti caratteristici delle prime fasi del ciclo di vita di una società, detti anche "costi di *start-up*". Le condizioni citate in precedenza, riguardanti la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, sono le seguenti: essi devono essere legati, tramite un rapporto causa-effetto, all'ottenimento di benefici futuri attesi; devono essere attribuibili alla nuova attività; si devono sostenere in un momento precedente alla fase di avvio; infine, si deve rispettare il "principio della recuperabilità dei costi", ovvero ci si deve aspettare un possibile reddito futuro in seguito al sostenimento di tali costi.<sup>153</sup>

### 2.3.2. CANCELLAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE

L'aggiornamento dell'OIC 28, "Patrimonio netto", contiene alcune novità apportate in seguito all'introduzione del nuovo terzo comma dell'Art. 2357-ter, in tema di azioni proprie. Innanzitutto, per quanto concerne tale disciplina, il Codice Civile pone dei limiti all'ammontare di azioni proprie acquistabili, pari agli utili distribuibili e alle riserve disponibili; inoltre, non è consentito avviare tale operazione senza l'autorizzazione dell'assemblea, la quale ne stabilisce anche durata, modalità e numero.<sup>154</sup>

In passato, se una società acquistava azioni proprie, queste venivano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto.<sup>155</sup> Ora, invece, questa decisione comporta direttamente l'iscrizione, corrispondente al loro valore di acquisto, di una riserva negativa all'interno del patrimonio netto, denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" (voce A.X).<sup>156</sup> Sostanzialmente, la nuova norma associa questa tipologia di acquisto a un rimborso di capitale netto, indicato con lo stanziamento della riserva negativa invece di rettificare poste del patrimonio netto.<sup>157</sup> Di conseguenza, tale riserva, che si forma in concomitanza con l'acquisto delle azioni proprie, fa diminuire o aumentare (in caso di

---

<sup>152</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 277-278.

<sup>153</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 10.

<sup>154</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 2016, 618.

<sup>155</sup> Fondazione OIC, *OIC 28 Patrimonio netto*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf>>, 2016, 35.

<sup>156</sup> *Ivi*, 9.

<sup>157</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 7-8.

vendita) il patrimonio netto. Secondo alcuni autori, la scomparsa della riserva inerente all'acquisto di azioni proprie, in concomitanza con la riduzione del patrimonio netto dovuta all'iscrizione della nuova riserva negativa, ha come impatto un peggioramento dei rapporti di indebitamento.<sup>158</sup>

Se l'assemblea delibera un annullamento di azioni proprie, è necessario stornare la voce A.X e contemporaneamente ridurre il capitale sociale per un ammontare pari a quello delle azioni annullate. In caso di mancata coincidenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate, la differenza comporta un aumento o una diminuzione del patrimonio netto.<sup>159</sup> Nell'ipotesi, invece, che l'assemblea stabilisca di alienare le azioni proprie, la discrepanza tra il valore contabile della voce "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni oggetto di alienazione provoca un incremento o una riduzione di un'altra voce del patrimonio netto.<sup>160</sup>

### 2.3.3. INTRODUZIONE DELLE IMPRESE CONSOCIATE

Nel nuovo schema di stato patrimoniale, sono state inserite alcune nuove voci riguardanti i rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti, le cosiddette "società sorelle".

Tale tema è legato al concetto di "controllo" tra società, inteso come potere di un certo soggetto economico di stabilire le politiche inerenti la gestione di un'altra impresa (denominata controllata).<sup>161</sup> L'Art 2359 del Codice Civile, definisce "controllate" quelle società sulle quali un'altra società: detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (il cosiddetto "controllo di diritto"); dispone di un numero sufficiente di voti per poter imporre un'influenza dominante nell'assemblea ("controllo di fatto"); detiene particolari vincoli contrattuali. Anche il D.Lgs 127/92 affronta il tema del controllo nel suo articolo 26.<sup>162</sup> In quest'ultimo, oltre a citare il controllo di diritto e di fatto, si aggiungono altri due casi che rientrano nel concetto di controllo: il caso in cui si permetta di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, tramite un contratto od una clausola statutaria consentiti dalla legge, oppure il caso del

---

<sup>158</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 8.

<sup>159</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 621.

<sup>160</sup> Fondazione OIC, *OIC 28 Patrimonio netto*, 9.

<sup>161</sup> Ugo SOSTERO, *Bilancio Consolidato*, Venezia, Cafoscarina, 2015, 37.

<sup>162</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

raggiungimento della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, grazie ad accordi con altri soci.<sup>163</sup>

Per quanto concerne le imprese consociate, esse possono appartenere a due categorie: possono essere società controllate dalla controllante diretta e diverse dalle proprie controllate e collegate, oppure possono essere controllate dalle controllanti indirette e diverse dalle proprie controllate e collegate. Non rientrano in queste categorie le proprie controllate, le società collegate, i propri investimenti minori e tutte quelle società che non sono comprese nell'area di consolidamento.<sup>164</sup>

Data la disposizione di considerare questo rapporto tra società, si è resa necessaria l'introduzione di nuove voci, sia nell'attivo che nel passivo dello stato patrimoniale. Nell'attivo vi sono infatti: tra le immobilizzazioni finanziarie, la voce B.III.1.d ("Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo della controllante") e la voce B.III.2 ("Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti"); nell'attivo circolante la voce C.II.5 Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti e la voce C.III.3-bis ("Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti"). Nel passivo, invece, tale rapporto tra imprese figura tra i debiti nella voce D.11-bis ("Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti").<sup>165</sup>

#### 2.3.4. IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015 è il criterio del costo ammortizzato; esso ha modificato totalmente le modalità di contabilizzazione di debiti, crediti e titoli immobilizzati, in precedenza iscritti rispettivamente al loro valore nominale, al valore di presumibile realizzo e al costo di acquisto.<sup>166</sup> Il secondo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile rimanda la definizione di "costo ammortizzato" a quella stabilita nei principi contabili internazionali. Detto ciò, lo IAS 39 definisce questo criterio come il valore a cui si valuta un'attività o passività finanziaria

---

<sup>163</sup> Isaonline, *Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, <<http://www.isaonline.it/mag/DLgs127-1991.html#art27>>.

<sup>164</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2016.pdf>>, 2016, 14.

<sup>165</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>166</sup> GAVELLI - GIOMMONI, *Per debiti e crediti il test del costo ammortizzato*.

"al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità."<sup>167</sup> Un'altra definizione esplicitata nello IAS 39 riguarda il "criterio dell'interesse effettivo", cioè un metodo di calcolo del costo ammortizzato, il quale parte dal presupposto che gli interessi vanno ripartiti per tutta la durata delle attività o della passività.<sup>168</sup> Il tasso di interesse effettivo è quel tasso che si ottiene eguagliando il valore attuale netto di tutti i flussi di cassa futuri (in entrata e in uscita) attesi durante tutta la durata del debito o del credito, con il valore contabile netto del credito o debito: in altre parole, il tasso di interesse effettivo coincide con il Tasso Interno di Rendimento dell'operazione (TIR) o *Internal Rate of Return* (IRR).<sup>169</sup> I sopracitati flussi di cassa vengono stimati tenendo in considerazione anche tutti i termini previsti dal contratto (come, per esempio, pagamenti anticipati o azioni *call*), gli oneri e i punti base pagati o ricevuti, i costi di transazione e tutti i premi o sconti; mentre non rientrano nel computo le perdite future sui crediti.<sup>170</sup> Si specifica, inoltre, che i costi di transazione sono quei costi che sorgono in seguito all'acquisto, all'emissione o alla dismissione di una passività finanziaria e che includono gli onorari e le commissioni dovute a terzi, i contributi corrisposti a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. Nel caso in cui sia impossibile stimare adeguatamente i flussi finanziari o la durata di uno strumento finanziario, i principi contabili stabiliscono che vengano utilizzati i flussi finanziari desumibili dalle condizioni contrattuali.<sup>171</sup> Una volta calcolato il tasso di interesse effettivo, esso viene impiegato per definire il piano d'ammortamento che andrà a ripartire il valore dell'operazione lungo tutta la vita della stessa.<sup>172</sup>

Il metodo del costo ammortizzato può eventualmente non essere impiegato nel caso in cui: l'operazione (crediti, debiti o titoli immobilizzati) sia sorta prima del primo

---

<sup>167</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-15-Crediti.pdf>>, 2016, 5.

<sup>168</sup> Francesco BALLARIN, *Il fair value e il costo ammortizzato nei bilanci 2016*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 2, (2016), 9.

<sup>169</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: i postulati e i criteri di valutazione*, 10.

<sup>170</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 5-6.

<sup>171</sup> Ivi, 6.

<sup>172</sup> GAVELLI - GIOMMONI, *Per debiti e crediti il test del costo ammortizzato*.

gennaio 2016;<sup>173</sup> gli effetti siano irrilevanti (cioè, generalmente, se si tratta di operazioni di durata minore ai dodici mesi); le commissioni pagate tra le parti, i costi di transazione e ogni altro scostamento tra valore iniziale e finale siano irrilevanti; le società redigano il bilancio in forma abbreviata (e quindi si comprendono anche le micro imprese).<sup>174</sup>

Nel caso in cui non venga applicato tale criterio, in sede di prima rilevazione i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo; i debiti, invece, vengono iscritti al loro valore nominale, tenendo conto di eventuali premi, sconti e abbuoni.<sup>175</sup> I titoli di debito, infine, vanno iscritti al loro costo d'acquisto; quest'ultimo valore non può essere mantenuto nel tempo nel caso in cui tali titoli, alla data di chiusura dell'esercizio, appaiano di valore durevolmente inferiore.<sup>176</sup>

Qualora si decida di applicare il criterio del costo ammortizzato, è necessario stabilire, in sede di prima applicazione, se aggiornare o meno i crediti e i debiti. Infatti, secondo l'aggiornamento dell'ottavo comma dell'articolo 2426 del Codice Civile, "Criteri di valutazione", i crediti e i debiti valutati con il criterio del costo ammortizzato devono tener conto del "fattore temporale."<sup>177</sup> L'attualizzazione di crediti o debiti può avvenire a seconda che si verificano determinate condizioni.

Nel caso in cui, non si individui una differenza rilevante tra il tasso di interesse desumibile dai contenuti del contratto e quello di mercato, (cioè quello che due parti utilizzerebbero in caso di operazione negoziata a condizioni comparabili a quelle analizzate), oppure se il credito o il debito hanno una durata inferiore ai dodici mesi, è consentito ipotizzare che il valore attualizzato non si discosti significativamente (principio di rilevanza) da quello non attualizzato e quindi è possibile non procedere all'attualizzazione.<sup>178</sup> Di conseguenza, il valore da scrivere in bilancio, in caso di prima iscrizione, è pari al valore nominale dell'operazione detratti premi, sconti e abbuoni. I costi di transazione e tutti quei valori che possono modificare il valore iniziale rispetto a quello alla scadenza sono già compresi nel calcolo, grazie al tasso effettivo; in tal modo,

---

<sup>173</sup> BALLARIN, *Il fair value e il costo ammortizzato nei bilanci 2016*, 9.

<sup>174</sup> GAVELLI - GIOMMONI, *Per debiti e crediti il test del costo ammortizzato*.

<sup>175</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 53.

<sup>176</sup> Riccardo RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 6, (2017), 31.

<sup>177</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>178</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2016.pdf>>, 2016, 35.

essi sono ammortizzati lungo tutta la vita dell'operazione.<sup>179</sup> Il loro ammontare integra o rettifica gli interessi (iscritti in conto economico) ottenuti attraverso il tasso nominale, affinché il tasso di interesse effettivo si mantenga costante per tutto il corso dell'operazione.<sup>180</sup>

Si procede, invece, con l'attualizzazione del valore iniziale, nel caso in cui si rilevi una differenza significativa tra i due tassi. In questo caso, il valore da iscrivere in bilancio corrisponde al risultato dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri (che avviene mediante il tasso di mercato), tenendo anche conto di eventuali oneri di transazione.<sup>181</sup> Tuttavia, nel caso in cui la discrepanza tra valore iniziale e a scadenza sia insignificante, è lecito approssimare il tasso di mercato a quello nominale.<sup>182</sup> Nel caso di crediti o debiti di natura commerciale (con durata superiore ai dodici mesi), dai quali non maturino interessi, o comunque ai quali non si applichino tassi che si discostano eccessivamente da quelli di mercato, la rilevazione in bilancio avviene al valore ottenuto tramite l'attualizzazione dei flussi a tale tasso d'interesse. L'importo della differenza tra quanto ottenuto e il valore dei debiti o crediti a termine viene iscritto nel conto economico tra i proventi finanziari (nel caso di crediti) o tra gli oneri finanziari (in caso di debiti), per tutta la durata del credito o del debito.<sup>183</sup> Per quanto riguarda debiti e crediti di natura finanziaria, invece, bisogna confrontare le disponibilità liquide incassate (nel caso di debiti) o erogate (nel caso di crediti) con il valore attuale dei flussi di cassa attualizzati al tasso di mercato. La differenza si iscrive tra i proventi o gli oneri finanziari nel momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza dell'operazione non ne suggerisca una diversa destinazione.<sup>184</sup>

Successivamente, a prescindere dall'attualizzazione o meno del valore iniziale, è necessario determinare il tasso di interesse effettivo. Come già anticipato, esso rappresenta l'*Internal Rate of Return*, che attualizza i flussi di cassa stabiliti dal contratto dedotti tutti i costi di transazione riferibili allo stesso. Il fine di questo criterio è quindi quello di suddividere nei diversi periodi di competenza la discrepanza che progressivamente si crea tra il valore iniziale dell'attività o passività finanziaria presa in

---

<sup>179</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, 35.

<sup>180</sup> *ibidem*

<sup>181</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 11.

<sup>182</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, 38.

<sup>183</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 11.

<sup>184</sup> *ibidem*

esame e il suo valore di rimborso. Di conseguenza, qualora il valore iniziale coincidesse con quello di rimborso, gli interessi sarebbero costanti per tutta la durata dell'operazione e non vi sarebbe alcuna differenza tra costo ammortizzato e costo storico.<sup>185</sup>

In seguito, al momento della chiusura dell'esercizio, il valore di crediti e debiti da iscrivere in bilancio è pari alla somma di valore contabile iniziale dell'operazione e interessi maturati sul valore iniziale (quantificati attraverso il metodo del tasso di interesse effettivo); a tale risultato vengono dedotti gli incassi (in caso di crediti) o pagamenti (in caso di debiti)<sup>186</sup> per interessi e capitale e, infine, vengono sottratte le eventuali svalutazioni al valore e le perdite sui crediti.<sup>187</sup>

#### 2.3.4.1. ESEMPIO: APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO PER LA VALUTAZIONE DI TITOLI IMMOBILIZZATI

Di seguito viene illustrato un breve esempio finalizzato a chiarire maggiormente l'effetto del costo ammortizzato e in particolare la sua capacità di "spalmare" nel periodo di riferimento la discrepanza tra valore iniziale e finale.

Si propone la seguente situazione: si consideri un'obbligazione di durata pari a 4 anni che elargisce al suo possessore 4 cedole annuali posticipate del valore di 2.000 euro. Il valore nominale di tale obbligazione è 100.000 euro, mentre il suo prezzo di emissione è di 97.000 euro. Innanzitutto, è necessario calcolare il Tasso Interno di Rendimento, ossia il tasso che risolve la seguente equazione:

$$97 = \frac{2}{(1+x)} + \frac{2}{(1+x)^2} + \frac{2}{(1+x)^3} + \frac{100+2}{(1+x)^4}$$

Tramite la funzione Excel denominata "TIR.COST", è possibile determinare facilmente il Tasso Interno di Rendimento richiesto.

$$TIR = 2,80\%$$

Di conseguenza, nel bilancio di ogni esercizio coinvolto nell'operazione è necessario dar visione degli interessi attivi, pari al 2,80% del valore contabile del titolo, fino a raggiungere il valore che verrà incassato a scadenza.

---

<sup>185</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 53.

<sup>186</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-19-Debiti.pdf>>, 2016, 12.

<sup>187</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 12.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati, che illustra anche gli importi degli interessi che tengono conto del Tasso Interno di Rendimento e il valore dei titoli per ogni esercizio considerato.

Anno	Flussi (in entrata o in uscita)	Interesse cedolare	Interesse Effettivo (TIR)	Int. effettivo-Int. cedolare	Valore al Costo Ammortizzato
0	-€ 97.000				€ 97.000
1	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.719	€ 719	€ 97.719
2	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.739	€ 739	€ 98.459
3	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.760	€ 760	€ 99.219
4	€ 102.000	€ 2.000	€ 2.781	€ 781	€ -
<b>Tot.</b>				<b>€ 3.000</b>	

Durante il primo anno, l'interesse effettivo si ottiene moltiplicando il Tasso di Interesse Effettivo (2,80%) per il valore iniziale del titolo, ossia il suo prezzo di emissione (97.000 euro). Il risultato è 2.719 euro; si tratta di un importo ovviamente maggiore rispetto all'interesse cedolare stabilito da contratto, poiché comprensivo di una frazione del differenziale tra il valore nominale del titolo (100.000 euro) e il prezzo attuale o di emissione (97.000 euro). Il valore del titolo all'anno 1 è quindi pari alla somma tra il prezzo di emissione e il differenziale di interessi effettivi e cedolari. Tale ragionamento deve essere applicato per ogni esercizio, finché il valore del titolo al costo ammortizzato non raggiungerà all'anno 4 il suo valore nominale.

L'esempio chiarifica come l'applicazione del costo ammortizzato ai titoli di debito abbia comportato degli effetti anche a livello di schemi di bilancio, attraverso l'eliminazione degli aggi e disaggi di emissione. Tale argomento viene trattato in maniera più approfondita nel paragrafo che segue.

### 2.3.5. ELIMINAZIONE DEGLI AGGI E DISAGGI DI EMISSIONE

Nel nuovo OIC 18, così come nel nuovo schema di stato patrimoniale, sono stati eliminati tutti i riferimenti agli aggi e disaggi di emissione sui prestiti obbligazionari.<sup>188</sup> Tale modifica è dovuta al fatto che la loro rappresentazione è già inclusa nel bilancio, grazie all'introduzione del criterio del costo ammortizzato.<sup>189</sup>

Gli aggi e disaggi di emissione si rilevano nel caso in cui, al momento dell'emissione dell'obbligazione, il prezzo di emissione del titolo sia differente rispetto al suo valore nominale. Quando si ottiene una differenza positiva tra queste due grandezze, si registra un aggio di emissione; quando, invece, la differenza risulta negativa, essa rappresenta un disaggio di emissione.<sup>190</sup>

Secondo la normativa precedente, queste due grandezze si iscrivevano rispettivamente nella voci E del passivo dello stato patrimoniale (nel caso di disaggi) e nella voci D dell'attivo (nel caso di aggi).<sup>191</sup>

Ora in queste due voci non vi è più alcun richiamo ad aggi e disaggi; infatti esse sono state rinominate "D) Ratei e risconti" ed "E) Ratei e risconti".

Lo stesso OIC 19, "Debiti", afferma che, nel caso di prestiti obbligazionari, gli aggi e disaggi di emissione, così come ogni differenza tra valore iniziale e nominale, devono rientrare nel computo del costo ammortizzato tramite il criterio dell'interesse effettivo già descritto nel paragrafo precedente.<sup>192</sup>

### 2.3.6. ELIMINAZIONE DEI CONTI D'ORDINE

Le modifiche prese in esame hanno inciso anche sui conti d'ordine. È stato infatti abrogato il terzo comma dell'Art. 2424, il quale richiedeva di inserire, in calce allo stato patrimoniale, informazioni che, per la loro particolare natura, non potevano essere inserite nelle voci ordinarie di questo prospetto. Le informazioni potevano riguardare garanzie prestate direttamente o indirettamente, differenziandole per tipologia (quindi fidejussioni, avalli, o altre garanzie reali e personali) e distinguendole tra garanzie prestate a favore di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste; l'articolo terminava con "devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".

---

<sup>188</sup> Lisa VALENTINI, *Gli schemi di bilancio dopo il D.Lgs. 139/2015*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017), 9.

<sup>189</sup> Salvatore GIORDANO, *Manuale delle riforme contabili*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016, 493.

<sup>190</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, 4.

<sup>191</sup> GIORDANO, *Manuale delle riforme contabili*, 493.

<sup>192</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, 10.

I principi contabili nazionali si sono quindi adeguati, abrogando il vecchio OIC 22, "Conti d'ordine", il quale non compare più nella lista dei principi validi nel sito Fondazione OIC.<sup>193</sup>

Parallelamente a questa cancellazione, è stato revisionato il nono comma dell'Art. 2427 ("Contenuto della nota integrativa"); esso attualmente stabilisce che le informazioni precedentemente indicate nei conti d'ordine, debbano rientrare nella nota integrativa. Essa, infatti, deve riportare: "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati."<sup>194</sup>

Le funzioni della nota integrativa verranno comunque esposte in un paragrafo dedicato.

### 2.3.7. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Un'altra significativa variazione di questa riforma contabile consiste nell'aver reso più chiara la disciplina degli strumenti finanziari derivati, prima sprovvista di specifiche riguardanti la loro contabilizzazione. Per la prima volta, infatti, è stata inserita una voce all'interno dello stato patrimoniale che accoglie esclusivamente questi strumenti finanziari.<sup>195</sup> Secondo la vecchia procedura, le società dovevano iscrivere in nota integrativa le informazioni dettate dall'OIC 3 e nei conti d'ordine il valore nozionale. Il quadro normativo era incompleto e poco chiaro; ciò spesso portava i redattori del bilancio a seguire fonti alternative, come quelle previste per gli enti creditizi e finanziari (D.Lgs. 87/1992) e le istruzioni della Banca d'Italia. La prassi precedente riguardo agli strumenti finanziari non di copertura prevedeva, in caso di perdite rilevate durante l'esercizio, di imputare tale perdita a conto economico alla voce C.17 ("Interessi passivi") o C.17-bis ("Utili/perdite su cambi"), a seconda delle caratteristiche dello strumento, e stabiliva lo stanziamento di un fondo rischi.<sup>196</sup> Gli strumenti di copertura (o *hedging*)

---

<sup>193</sup> Fondazione OIC, *Principi Contabili Nazionali*, <<http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>>, 2016.

<sup>194</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>195</sup> GIORDANO, *Manuale delle riforme contabili*, 493.

<sup>196</sup> Alberto TRON - Alessandro SURRA, *Derivati e Bilancio. La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 139/2015 e nel principio contabile OIC 32*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 3, (2017), 20.

non venivano nemmeno dichiarati in bilancio; ora invece vengono iscritti e valutati al *fair value*, determinando un'evidente novità.<sup>197</sup>

Oggi, invece, il Decreto 139/2015 ha introdotto nuove norme e chiarimenti sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dei derivati, consistenti al punto che la Fondazione OIC ha proceduto a scrivere e a pubblicare un nuovo principio, il numero 32, interamente dedicato a questo tema.

Innanzitutto, l'OCI 32 riprende le definizioni di strumento finanziario e di strumento derivato dai principi contabili internazionali. In particolare, uno strumento finanziario è definito dall'OIC 32 come un contratto tra due società, che genera un'attività finanziaria per la prima e una passività o uno strumento di capitale per la seconda.<sup>198</sup> Un derivato, invece, è uno strumento finanziario, o comunque un contratto che possiede le seguenti peculiarità: il suo valore dipende dall'andamento del valore di un sottostante (come, per esempio, prezzi di merci e di strumenti finanziari, tassi di cambio e molti altri), non necessita di un investimento iniziale o ne necessita in forma limitata e, infine, è regolato a data futura.<sup>199</sup>

Uno strumento finanziario derivato viene definito dall'Art 2426 del Codice Civile, al comma 1, numero 11, di "copertura" se sussiste un legame definito "stretto e documentato" tra " le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura."<sup>200</sup> L'OIC 32 chiarisce la finalità di un'operazione di copertura: stabilizzare l'andamento dei flussi di cassa dell'elemento che si vuole coprire, come, per esempio il tasso di interesse non fisso che deve essere corrisposto regolarmente in caso di sottoscrizione di un debito finanziario.<sup>201</sup> Pertanto, non rientrano in questa categoria gli strumenti derivati che sono stati stipulati con finalità di negoziazione e quelli che, seppur aventi come scopo la copertura, non possiedono la peculiarità del legame stretto e documentato.<sup>202</sup> I rischi su cui è possibile fondare un'operazione di copertura sono i seguenti: rischio di tasso di interesse; rischio di cambio; rischio di prezzo (per merci di magazzino o azioni possedute dall'impresa);

---

<sup>197</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 11.

<sup>198</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/01/2016-12-OIC-32-Strumenti-finanziari-derivati.pdf>>, 2016, 5.

<sup>199</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 7.

<sup>200</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 51.

<sup>201</sup> Ivi, 17.

<sup>202</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 522.

rischi di credito (imputati a terzi).<sup>203</sup> Le relazioni di copertura possono essere di due tipologie: copertura delle variazioni di *fair value* (o *fair value hedge*), oppure copertura di flussi finanziari (o *cash flow hedge*). Le prime vengono applicati per coprirsi dalla variazione di *fair value* di attività o passività presenti in bilancio o impegni irrevocabili e che, a causa delle loro oscillazioni di valore, potrebbero condizionare il risultato di fine esercizio.<sup>204</sup> Per questo tipo di derivati, come verrà approfondito in seguito, le variazioni di valore precedentemente citate vanno imputate a conto economico.<sup>205</sup> I derivati di copertura di flussi finanziari, invece, hanno la funzione di arginare il grado di rischio di variabilità di *cash flow* riferiti ad attività o passività presenti in bilancio o impegni irrevocabili che potrebbero condizionare il risultato di periodo.<sup>206</sup> Al contrario dei derivati di primo tipo, la loro variazione non viene immediatamente contabilizzata a conto economico, ma in una riserva del patrimonio netto, che verrà rettificata solo quando si manifesterà il flusso finanziario dello strumento coperto.<sup>207</sup>

La valutazione avviene al loro *fair value*, la cui definizione, mutuata dai principi contabili internazionali, è presente all'interno dell'OIC 32; tale valore si riferisce quindi al "prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione."<sup>208</sup>

Questa valutazione si fonda innanzitutto sull'esame delle caratteristiche del derivato, che comprendono le condizioni, la collocazione e le limitazioni alla cessione o all'utilizzo del sottostante, passando poi all'analisi dei suoi mercati principali (o comunque i più vantaggiosi) per ricavare informazioni riguardo il prezzo dello stesso.<sup>209</sup> In seguito, si avvia la vera e propria valutazione al *fair value* che transita per tre livelli, a seconda del grado di utilizzo di parametri osservabili. In primis, se esistono strumenti uguali a quelli considerati e quotati, è sufficiente riferirsi a quel prezzo di quotazione<sup>210</sup> e moltiplicarlo per il numero di strumenti derivati posseduti<sup>211</sup> (*fair value* di Livello 1). Nel caso in cui tale valutazione risulti impossibile, si prendono come riferimento degli strumenti

---

<sup>203</sup> RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, 34.

<sup>204</sup> *ibidem*

<sup>205</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: i postulati e i criteri di valutazione*, 12.

<sup>206</sup> RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, 34.

<sup>207</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: i postulati e i criteri di valutazione*, 12.

<sup>208</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 5.

<sup>209</sup> Ivi, 33-34.

<sup>210</sup> RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, 33.

<sup>211</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, 94.

analoghi quotati, facendo uso di strumenti valutativi di mercato basati su parametri osservabili, come: tassi di interesse e curve dei rendimenti di comparto; rischio di credito connesso al contratto derivato; volatilità implicite.<sup>212</sup> In questo caso, il *fair value* (definito di Livello 2) si ottiene come prodotto del prezzo quotato moltiplicato per la quantità, moltiplicata a sua volta per un coefficiente di aggiustamento di valore.<sup>213</sup> Infine, qualora non si possa attuare quest'ultimo metodo, ci si deve affidare a tecniche di valutazione che si basino su input osservabili sul mercato o, al contrario, non osservabili ma che assicurino una ragionevole approssimazione del valore di mercato. Nel primo caso, ci si fonda sulle assunzioni degli operatori di mercato e tale valutazione deve, inoltre, tener conto del rischio relativo alle tecniche e ai parametri utilizzati; in caso di significativa incertezza, i principi contabili nazionali richiedono l'inserimento di una rettifica per il rischio. Nell'ambito del secondo metodo, la società deve elaborare parametri non osservabili sul mercato impiegando le informazioni più attendibili che ha a disposizione; si può iniziare con i propri dati storici, tenendo però sempre in considerazione le informazioni offerte dal mercato e, nel caso di gravi discordanze con altri operatori di mercato, si deve procedere con una rettifica.<sup>214</sup> I metodi scelti per la definizione del *fair value* devono rimanere costanti nel tempo, seppur adattandosi ai cambiamenti imposti dall'ambiente-mercato. È invece appropriato modificare le tecniche di valutazione impiegate, qualora quella nuova dia luogo a una rappresentazione più appropriata del *fair value*. Le modifiche connesse a un eventuale cambiamento delle tecniche di valutazione vanno contabilizzate secondo le regole imposte dal principio OIC 29.<sup>215</sup>

Prima dell'ultima riforma contabile, il valore degli strumenti finanziari derivati non veniva iscritto a bilancio e, come stabilito dall'OIC 3, le informazioni che li riguardavano erano contenute esclusivamente nella nota integrativa (a parte nel caso in cui essi fossero in perdita, poiché si procedeva con la rilevazione di un fondo rischi quando questi ultimi venivano considerati probabili).

Nel nuovo schema di stato patrimoniale sono state inserite determinate voci volte ad accogliere questi strumenti finanziari; in particolare, ci si riferisce: alla voce B.III.4 (tra le "Immobilizzazioni finanziarie") e C.III.5 (tra le "Attività finanziarie che non

---

<sup>212</sup> RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, 33.

<sup>213</sup> PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, 94.

<sup>214</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 38.

<sup>215</sup> RUSSO, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, 33.

costituiscono immobilizzazioni") dell'attivo, denominate entrambe "Strumenti finanziari derivati attivi"; alla voce A.VII, "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari", nel patrimonio netto; alla voce del passivo B.3, "Strumenti finanziari derivati passivi".

La classificazione degli strumenti finanziari derivati dipende da vari fattori. Innanzitutto, per quanto riguarda il *fair value* di uno strumento finanziario non di copertura, esso viene classificato nella voce C.III.5 dell'attivo circolante. Le variazioni di valore, invece, devono essere imputate, secondo l'Art 2426, primo comma, numero 11-bis, a conto economico; se esse conducono a degli utili, questi ultimi non possono essere distribuiti.<sup>216</sup>

Passando alla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati di copertura, la loro destinazione, tra le voci dell'attivo o del passivo, dipende dal loro *fair value*, a seconda che risulti positivo o negativo. In questa tipologia di derivati, inoltre, bisogna considerare sia il derivato che l'attività oggetto di copertura.

Per quanto concerne le attività, rientrano: tra le immobilizzazioni, i derivati "di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una passività classificata oltre l'esercizio successivo"<sup>217</sup>; nell'attivo circolante, quelli che, al contrario, riguardano una passività classificata entro l'esercizio successivo. Invece, i derivati che hanno la funzione di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una attività possono essere iscritti in entrambe le voci precedenti, in base alla classificazione dell'attività coperta.<sup>218</sup>

Per quanto riguarda invece le passività, la voce A.VII del patrimonio netto rappresenta una riserva che contiene tutte le variazioni di valore dei derivati che hanno finalità di copertura dei flussi finanziari futuri, sia positive che negative; le prime si verificano nel caso di aumento di valore di strumenti finanziari attivi o diminuzione di passivi, le seconde nella circostanza opposta.<sup>219</sup> Questa riserva, a seconda dell'incidenza dei flussi finanziari coperti sul reddito netto, verrà in seguito imputata del tutto o in parte a conto economico,<sup>220</sup> nelle modalità esplicitate nei paragrafi successivi. Non può ricevere, tuttavia, quelle differenze di valore che non adempiono alla loro funzione di copertura (definite componente inefficaci); in questo caso, la discrepanza tra le

---

<sup>216</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 522.

<sup>217</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 7.

<sup>218</sup> *ibidem*

<sup>219</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 522.

<sup>220</sup> Ivi, 616.

variazioni di *fair value* e il valore assoluto della somma di tutte le variazioni di valore registrate dall'inizio fino a quel momento, viene registrata nella sezione D) del conto economico.<sup>221</sup> Nel caso in cui la contabilizzazione delle operazioni di copertura subisca un'interruzione, la società, in considerazione della voce A.VII, può agire in due modi: se si attendono ulteriori flussi di cassa da parte dell'elemento coperto, l'importo rimane in questa voce fintantoché non hanno luogo tali flussi; se, al contrario, non ci si aspetta questa eventualità, la riserva viene riclassificata nella sezione D) del conto economico, dal momento che viene ritenuta inefficace.<sup>222</sup> In determinate situazioni, tale riserva non deve essere considerata per il conteggio del patrimonio netto; ci si riferisce ai casi di: calcolo dei limiti per l'emissione di obbligazioni, perdita e reintegro di capitale sociale, trasferimento di riserve a capitale, riduzione del capitale per perdite e diminuzione del capitale sociale oltre il limite legale. Infine, qualora sia positiva, questa riserva non può essere utilizzata per coprire eventuali perdite d'esercizio.<sup>223</sup> La seconda voce del passivo dello stato patrimoniale, che riguarda gli strumenti finanziari derivati, è la B.3, "Strumenti finanziari derivati passivi"; in essa, rientrano i derivati (sia quelli di copertura sia quelli non di copertura) che hanno un valore negativo al momento della valutazione.<sup>224</sup> Tali strumenti sono compresi tra i fondi rischi e oneri e non tra i debiti (sezione D), a causa dell'incertezza che caratterizza la loro effettiva manifestazione e il loro ammontare.<sup>225</sup>

#### **2.4. IL NUOVO SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE: CONFRONTO CON LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE**

In questo paragrafo vengono confrontate le novità dello stato patrimoniale, introdotte dal Decreto Legislativo 139/15 e sviluppate dai principi OIC, con la disciplina internazionale dettata dai principi IAS/IFRS.

Innanzitutto, la decisione del Legislatore di espandere il divieto di capitalizzazione ai costi di ricerca e pubblicità è in linea con la prassi internazionale.<sup>226</sup> Già da tempo, infatti, i principi internazionali, e in particolare lo IAS 38, si oppongono fermamente al

---

<sup>221</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 17.

<sup>222</sup> Ivi, 19.

<sup>223</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 616.

<sup>224</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 7.

<sup>225</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 638.

<sup>226</sup> MATTIA, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, 7.

riconoscimento degli *intangibles* sviluppati internamente all'impresa.<sup>227</sup> Lo stesso IAS 38, invece, consente la capitalizzazione dei costi di sviluppo, proprio come previsto dalla nuova riforma contabile nazionale.<sup>228</sup>

Il trattamento delle azioni proprie all'interno del bilancio è esplicito nello IAS 32, denominato "Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative". Esso prevede che l'operazione di acquisto di azioni proprie comporti una diminuzione del capitale proprio;<sup>229</sup> il medesimo effetto si ottiene con l'apertura della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" stabilita dalla disciplina nazionale. Lo IAS 32 prosegue affermando che è vietato esporre nel conto economico utili o perdite che derivino dalla compravendita, emissione e cancellazione di tali strumenti rappresentativi di capitale; i corrispettivi devono essere rilevati direttamente a patrimonio netto.<sup>230</sup> Tale divieto differenzia la disciplina internazionale da quella nazionale; quest'ultima, infatti, permette di iscrivere a conto economico la differenza positiva o negativa tra il valore di bilancio e il prezzo di vendita rispettivamente tra i proventi finanziari e gli oneri finanziari.<sup>231</sup> Lo IAS 32, invece, prevede che l'ammontare del corrispettivo incassato o ceduto vada ad aumentare o diminuire il capitale.<sup>232</sup> Ad ogni modo, la cancellazione delle azioni proprie è un passo avanti che avvicina la disciplina nazionale a quella internazionale.<sup>233</sup>

I principi contabili nazionali, in tema di costo ammortizzato per la valutazione di debiti, crediti e titoli immobilizzati, ricalcano quanto esposto dalla disciplina internazionale, in particolare dallo IAS 39.<sup>234</sup> Si sottolinea che tale criterio è stato introdotto nella disciplina nazionale nonostante non vi fosse alcuna esplicita indicazione all'interno della Direttiva 2013/34/UE. Alcuni autori si sono dichiarati dubbiosi riguardo al possibile miglioramento qualitativo delle informazioni, in seguito

---

<sup>227</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 7.

<sup>228</sup> *ibidem*

<sup>229</sup> IASB (International Accounting Standards Board), *IAS 32 Financial Instruments: Presentation*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS32.pdf>>, 2011, 18.

<sup>230</sup> Il Sole 24 Ore, *Comunità Europea (CE) International Accounting Standards, n. 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, <[http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Speciali/2005/Documenti%20lunedì/19dicembre2005/IAS\\_32.pdf?cmd%3Dart](http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Speciali/2005/Documenti%20lunedì/19dicembre2005/IAS_32.pdf?cmd%3Dart)>, 2005, 10.

<sup>231</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 620-621.

<sup>232</sup> Ivi, 621.

<sup>233</sup> Stefano BIANCHI - Francesco BALLARIN, *Insero. Bilanci 2016: principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi contabili OIC*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017), 3.

<sup>234</sup> Francesco AGLIATA et al., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole e applicazioni*, Torino, Giappichelli Editore, 2016, 276.

all'introduzione del criterio del costo ammortizzato; quest'ultimo, quindi, andrebbe contro agli obiettivi di semplificazione dettati dalla Direttiva stessa.<sup>235</sup> Tale criterio, secondo lo IAS 39, viene impiegato per la valutazione di fine periodo di strumenti finanziari quali: investimenti detenuti fino alla loro scadenza, altre passività finanziarie, finanziamenti e crediti.<sup>236</sup> Gli stessi principi OIC 15, "Crediti", OIC 19, "Debiti" e OIC 20, "Titoli di debito", riservano una sezione denominata "Definizioni tratte dai principi contabili internazionali", nella quale rientrano definizioni come quelle di "costo ammortizzato", "criterio dell'interesse effettivo", "tasso di interesse effettivo" e "costi di transazione", tratte interamente dallo IAS 39 (il quale, a sua volta, rimanda ai principi IFRS 9, IFRS 13 e IAS 32).<sup>237</sup> Anche in questo caso, dato che l'OIC rimanda allo IAS 39, è chiaro che la disciplina nazionale ha attuato un tentativo di allineamento a quella internazionale nell'ambito di questo argomento.

I conti d'ordine non sono previsti dagli *standards* internazionali, come precisa lo IAS 1;<sup>238</sup> di conseguenza, la loro cancellazione dall'Articolo 2424 del Codice Civile si può considerare come una forma di convergenza verso tali principi.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, lo stesso OIC 32, in una sua sezione denominata "Struttura del principio contabile", esplicita che per la redazione di tale principio contabile ci si è basati sulle definizioni e sui contenuti derivanti da quelli internazionali. Le ragioni fondamentali di ciò sono tre: innanzitutto è lo stesso Codice Civile che, nella sua versione aggiornata, richiama esplicitamente tali principi; in secondo luogo, le norme contabili internazionali concernenti tale argomento sono già note sia alle società che redigono il bilancio d'esercizio che a quelle che redigono il bilancio consolidato secondo gli IAS/IFRS, dal momento che già nell'ormai *ex* OIC 3 si riscontravano diversi riferimenti ai principi contabili internazionali; infine, si assottigliano le diversità tra soggetti italiani che redigono i bilanci secondo i due differenti principi.<sup>239</sup> Tuttavia, è lo stesso OIC 32 a specificare che, nonostante le regole di base siano estrapolate dagli IAS/IFRS, tale principio ha delle particolarità proprie. Si è quindi tenuto conto del fatto che tali norme devono essere indirizzate a imprese italiane

---

<sup>235</sup> Claudio SOTTORIVA, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Le Società*, n. 10, (2015), 1065, 1070.

<sup>236</sup> AGLIATA et al., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole e applicazioni*, 276.

<sup>237</sup> IFRS Foundation, *IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS39.pdf>>, 2013, 4.

<sup>238</sup> GARESIO, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS / IFRS*, 6.

<sup>239</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 106-107.

con le loro caratteristiche e le loro regole contabili. Di conseguenza, rispetto ai principi contabili internazionali, è stato necessario: rendere più comprensibili determinati istituti contabili considerati eccessivamente complessi; operare maggiori semplificazioni; inserire "modelli contabili snelli"<sup>240</sup> per le coperture e le operazioni di copertura semplici (in modo tale da evitare onerosi passaggi).<sup>241</sup> Il riferimento per l'OIC 32 non è lo IAS 39, bensì l'IFRS 9, "*Financial Instruments*", un principio contabile emanato dallo IASB ma applicabile solo a partire dal primo gennaio 2018.<sup>242</sup> Le ragioni di questa scelta sono riconducibili a tre motivi essenziali: l'IFRS 9 ha ottenuto un parere positivo dall'EFRAG ed è stato omologato nel novembre 2016; l'IFRS 9 sostituirà lo IAS 39 a partire dal 1° gennaio 2018; infine, l'IFRS 9 è decisamente migliore rispetto allo IAS 39 riguardo al tema dell'*hedge accounting*.<sup>243</sup> Si può quindi affermare che l'OIC 32 rappresenti una sorta di "sintesi"<sup>244</sup> del principio contabile internazionale su cui si fonda, cioè lo IFRS 9. Inoltre con gli strumenti finanziari derivati è stata introdotta anche la valutazione al *fair value* nel bilancio d'esercizio, seppur limitata ai soli derivati. Tale iniziativa ha il pregio di aver operato un miglioramento sul piano informativo, dal momento che permette di mettere in luce i rischi connessi agli strumenti finanziari derivati; tuttavia, secondo alcuni autori, tale novità introduce degli elementi di incertezza, in particolar modo riguardo alle riserve di *fair value* nel patrimonio netto e di complessità.<sup>245</sup> Ad ogni modo, si può concludere che la disciplina nazionale abbia compiuto un avvicinamento alla disciplina internazionale in tema di strumenti finanziari derivati rispetto al passato.

## **2.5. IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E DELLE MICRO IMPRESE: LO STATO PATRIMONIALE**

La riforma in oggetto ha fatto maggior chiarezza in tema di suddivisione tra grandi, medie, piccole e micro imprese. Inoltre, uno dei meriti del Decreto Legislativo 138/15 è quello di aver contribuito alla formazione di una "stratificazione informativa del bilancio

---

<sup>240</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 107.

<sup>241</sup> Tommaso FABI, *Nuovo principio sui derivati*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, n. 6, (2016), 38-40.

<sup>242</sup> Stefano AZZALI et al, *Financial reporting and Accounting Standard*, Torino, Giappichelli Editore, 2017, 377.

<sup>243</sup> Luca MIELE et al., *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2017, 279-280.

<sup>244</sup> *ibidem*

<sup>245</sup> Gabriele RACUGNO - Luca TRONCI, *Ruolo organizzativo e funzione informativa delle riserve da strumenti finanziari derivati alla luce del recepimento della Direttiva europea n. 2013/34*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 1, (2016), 459.

in funzione delle dimensioni aziendali"<sup>246</sup>, riducendo la laboriosità di redazione dei conti e limitando gli oneri amministrativi annessi, in particolare per le piccole e le micro imprese. In passato, la suddivisione dimensionale era affidata al solo Codice Civile con la definizione di "piccoli imprenditori", la quale però non definiva dei limiti tangibili e spesso necessitava di ulteriori interpretazioni. Successivamente, la disciplina europea formulò, prima con la Raccomandazione 2003/361/CE e poi con la Direttiva 2013/34, una nuova suddivisione dimensionale, basata su determinati parametri quantitativi facilmente misurabili. La disciplina nazionale si è quindi adeguata ricalcando quanto stabilito a livello europeo, o comunque facendovi riferimento.

Il Decreto Legislativo 139/15 ha apportato solo alcune modifiche al già esistente articolo 2435-bis, "Bilancio in forma abbreviata", mentre ha introdotto ex novo l'articolo 2435-ter, "Bilancio delle micro imprese".<sup>247</sup> Il primo afferma che possono redigere il bilancio in forma abbreviata quelle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non hanno violato due dei tre limiti successivi: importo delle attività pari a 4,4 milioni di euro, ricavi ottenuti dalla vendite e dalle prestazioni di 8,8 milioni di euro e numero di dipendenti medi durante un esercizio uguale a 50.<sup>248</sup> Questi sono i limiti quantitativi che un'impresa non deve superare per essere considerata "piccola"; in caso contrario, rientrerà nella categoria medio-grande e dovrà redigere un normale bilancio d'esercizio.

Il nuovo articolo 2435-ter, invece, definisce le micro-imprese riprendendo la medesima struttura dell'articolo precedente, ma rielaborando i tre limiti, che diventano: attività pari a 175 mila euro, ricavi pari a 350 mila euro e numero di dipendenti medio pari a 5.<sup>249</sup> Un'importante precisazione da fare è che, rispetto alla disciplina internazionale, questo articolo dimezza i medesimi parametri quantitativi descritti nella Direttiva Europea 2013/34, corrispondenti rispettivamente a 350 mila euro, 700 mila euro e 10 dipendenti.<sup>250</sup> Verosimilmente, ciò potrebbe esser dovuto alla necessità di ricercare dei limiti quantitativi che rappresentino in maniera più adeguata la realtà aziendale italiana, caratterizzata da una dimensione media di impresa inferiore rispetto a quella europea.

---

<sup>246</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 49.

<sup>247</sup> Gazzetta Ufficiale, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139*.

<sup>248</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 49.

<sup>249</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 12.

<sup>250</sup> Eur-lex, *Direttive Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, 10.

Le piccole e micro imprese hanno la facoltà di usufruire di determinate semplificazioni in tema di bilancio. Entrambe possono redigere gli schemi di stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata, hanno la facoltà di non presentare il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione e possono non utilizzare alcuni criteri di valutazione (come il costo ammortizzato); solo le micro-imprese, invece, hanno la facoltà di non redigere anche la nota integrativa, purché forniscano le informazioni rilevanti in calce allo stato patrimoniale.<sup>251</sup> Alcuni autori hanno accolto con qualche dubbio queste semplificazioni, dal momento che, secondo loro, esse potrebbero incidere sulla comparabilità dei valori.<sup>252</sup>

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, esso può essere redatto in forma abbreviata. Tale schema è riportato per esteso per la prima volta nell'OIC 12, poiché, in precedenza, si faceva solamente riferimento al secondo comma dell'Art 2435-bis, che ne descriveva le modalità di redazione. Lo schema di stato patrimoniale in forma abbreviata è il seguente:

"A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;

I. Immobilizzazioni immateriali

II. Immobilizzazioni materiali

III. Immobilizzazioni finanziarie,

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

D. Ratei e risconti

A. Patrimonio netto

I - Capitale.

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

---

<sup>251</sup> RUSSO, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, 49.

<sup>252</sup> VALORBA - TACCHINI, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, 12.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve.

VII - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio .

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”

B. Fondi per rischi e oneri

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

E. Ratei e risconti".<sup>253</sup>

Tale schema si differenzia dal precedente in quanto comprende solamente le voci contrassegnate con la lettera maiuscola e i numeri romani. Ulteriori semplificazioni riguardano le voci A e D dell'attivo, le quali possono rientrare nella voce C.II, mentre la voce E del passivo può essere inclusa nella voce D; infine, nelle voci C.II e D bisogna specificare rispettivamente i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.<sup>254</sup>

#### 2.5.1. NOVITÀ NELLO STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA

All'interno del presente paragrafo, verrà illustrato l'impatto che le novità già citate per lo stato patrimoniale hanno avuto su quello in forma abbreviata e su quello delle micro imprese.

Per quanto riguarda la cancellazione dei costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2, l'OIC 24 stabilisce che il problema in questo caso non si pone, dato che nello stato patrimoniale in forma abbreviata non si comprendono le voci con i numeri romani. Di conseguenza non è necessario porre i costi di pubblicità nella voce B.I.1, mentre i costi di ricerca rientrano nella voce che aggrega le voci B.10.a, B.10.b e B.10.c. del conto economico. Le medesime regole valgono per le micro imprese.<sup>255</sup>

Per gli stessi motivi, non si considerano i rapporti con le imprese consociate.

Secondo l'Art 2435-bis, il metodo del costo ammortizzato può non essere applicato dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata; nel caso in cui si aderisca a questa modalità, i crediti, i debiti ed i titoli immobilizzati devono essere iscritti

---

<sup>253</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, 9-10.

<sup>254</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>255</sup> Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, 9.

rispettivamente al valore di presumibile realizzo, al valore nominale e al costo d'acquisto.<sup>256</sup> Qualora si decida di avvalersi di questa facoltà, il valore iniziale di debiti e crediti si ottiene come differenza tra il valore nominale degli stessi ed eventuali premi, sconti e abbuoni stabiliti da contratto. Per quanto riguarda unicamente i crediti, se la legge stabilisce che gli interessi di mora derivanti da ritardi nei pagamenti vengano applicati automaticamente, essi si devono rilevare nella voce C.16, "Altri proventi finanziari", alla lettera a).<sup>257</sup> Se vi sono dubbi riguardo alla possibilità di incassare crediti, è necessario istituire un fondo svalutazione crediti, basandosi sulla stima delle probabilità di recupero.<sup>258</sup> Infine, i costi di transazioni connessi a crediti e debiti (come commissioni dovute a intermediari finanziari, spese di istruttoria, oneri di perizia su immobili e altri) vengono iscritti nella classe D, "Ratei e risconti" nell'attivo dello stato patrimoniale;<sup>259</sup> essi verranno ammortizzati a quote costanti per tutta la durata dell'operazione. I costi di transazione iniziali di debiti e crediti, iscritti tra i risconti attivi, vengono addebitati a conto economico per tutta il corso dell'operazione a quote costante integrando gli interessi passivi.<sup>260</sup>

La diretta conseguenza della possibilità di non avvalersi del criterio del costo ammortizzato (per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata) è rappresentata dal fatto che gli aggi e disaggi di emissione sono rilevati rispettivamente: tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale, e tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.<sup>261</sup> In seguito, entrambi verranno suddivisi per quote costanti a seconda della durata dell'operazione e accreditati a conto economico rettificando gli interessi passivi nominali (nel caso degli aggi), o addebitati sempre a conto economico integrando gli interessi passivi nominali (nel caso di disaggi).<sup>262</sup> Qualora un prestito obbligazionario venga rimborsato anticipatamente, le operazioni da effettuare cambiano a seconda che si tratti di emissione sotto o sopra la pari: nel primo caso, l'eventuale valore residuo del disaggio e dei costi di transazione, prima iscritti nella voce D dell'attivo, viene poi addebitato tra gli oneri finanziari del

---

<sup>256</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V.*

<sup>257</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 12.

<sup>258</sup> Ivi, 9.

<sup>259</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, 12.

<sup>260</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 13.

<sup>261</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, 12.

<sup>262</sup> Ivi, 14.

conto economico; nel secondo caso, l'operazione è la medesima, ma avviene tra l'aggio contenuto nella voce E del passivo e i proventi finanziari del conto economico.<sup>263</sup>

La cancellazione dei conti d'ordine rimane legittima anche per i bilanci in forma abbreviata e per quelli delle micro imprese.

Infine, per quanto riguarda la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, essa viene applicata senza alcuna differenza (se non ponendo attenzione a eventuali unioni di voci) nei bilanci redatti in forma abbreviata; mentre, in tema di micro-imprese, il secondo comma dell'Art 2435-ter del Codice Civile stabilisce che, per questa categoria, non si considera il numero 11-bis del comma 1 dell'Art 2426 (riguardante proprio tale disciplina). In questo caso, l'OIC 32 chiarisce che gli strumenti finanziari derivati vengono iscritti in un fondo per rischi e oneri.<sup>264</sup>

---

<sup>263</sup> Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, 14.

<sup>264</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 27.

## Capitolo 3

### NUOVA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLA NOTA INTEGRATIVA

#### 3.1. IL NUOVO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

Il conto economico è il secondo prospetto obbligatorio che compone il bilancio d'esercizio. Esso ha lo scopo di presentare la "composizione e l'entità del risultato economico della gestione reddituale."<sup>265</sup> A tal fine, il conto economico evidenzia gli elementi di costo e ricavo che hanno contribuito a generare la dinamica reddituale in modo significativo. La norma civilistica presenta lo schema di conto economico di tipo scalare con tre differenti livelli: il primo contrassegnato da una lettera maiuscola, il secondo da un numero arabo ed il terzo da una lettera minuscola.<sup>266</sup> Viene di seguito presentato il nuovo schema di conto economico, modificato dal Decreto 139/15 e contenuto nell'Art. 2425 del Codice Civile.

"Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
  - a) salari e stipendi;
  - b) oneri sociali;

---

<sup>265</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 122.

<sup>266</sup> Ivi, 127.

- c) trattamento di fine rapporto;
- d) trattamento di quiescenza e simili;
- e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
  - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
  - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
  - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
  - d) di strumenti finanziari derivati;
- 19) svalutazioni:
- a) di partecipazioni;
  - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
  - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.
  - d) di strumenti finanziari derivati;
- Totale delle rettifiche (18 - 19).
- Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D);
- 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
- 21) utile (perdite) dell'esercizio."<sup>267</sup>

Rispetto alle novità introdotte nello stato patrimoniale, quelle che riguardano il conto economico sono più esigue. In questo nuovo schema, infatti, si può riscontrare solamente l'inserimento di voci che accolgono gli strumenti finanziari derivati e i rapporti con le imprese sorelle (proprio come per lo stato patrimoniale), e la cancellazione della classe E) inerente alle componenti straordinarie.

### 3.1.1. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL CONTO ECONOMICO

L'inserimento degli strumenti finanziari derivati nel nuovo bilancio d'esercizio ha avuto come effetto, nel conto economico, l'aggiunta di due voci all'interno della sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie", ossia le voci D.18.d e D.19.d, denominate rispettivamente "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" e "Svalutazioni di strumenti finanziari derivati". Esse accolgono le variazioni di *fair value* rilevate sui derivati che non hanno finalità di copertura, in accordo con il primo comma dell'Art. 2426 del Codice Civile.<sup>268</sup> Nel caso tali variazioni generino degli utili, questi ultimi non sono distribuibili.

Oltre ai casi esposti, l'OIC 32 specifica che nella voce D.18.d rientrano anche: gli utili prodotti dalla componente inefficace della copertura, le differenze positive relative al valore dell'elemento coperto e del valore di uno strumento di copertura nel caso si

<sup>267</sup>Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V.*

<sup>268</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 522.

copertura del *fair value* ed infine la variazione positiva del valore temporale (cioè la possibilità che il valore intrinseco dell'opzione aumenti con il passare del tempo).<sup>269</sup>

Nella voce D.19.d rientrano i medesimi casi elencati per la voce D.18.d, ma con segno negativo.<sup>270</sup>

I derivati impattano il conto economico anche in caso di rilascio della "Riserva di copertura dei flussi finanziari attesi" presente nel patrimonio netto. Esistono tre situazioni in cui tale riserva può essere rilasciata. Innanzitutto, qualora si debbano coprire i flussi finanziari derivanti da un'attività o passività presente nel bilancio, o comunque dall'esito probabile o da un impegno irrevocabile, l'importo della riserva viene trasferito a conto economico (precisamente nella voce impattata dai flussi), nel momento in cui si manifestano gli effetti dei suddetti flussi di cassa sul risultato d'esercizio. Il secondo caso riguarda la copertura dei flussi derivanti da un'operazione programmata assai plausibile, o di un impegno non revocabile seguito dall'insorgere di attività o passività; in seguito a quest'ultimo accadimento, la società deve procedere con la cancellazione dell'importo della voce A.VII e immetterlo nel valore dell'attività (tenendo conto dei limiti del valore recuperabile) e delle passività. L'ultimo caso riguarda esclusivamente le riserve con importo negativo; in questa situazione, se si stima l'impossibilità di recuperare l'intera perdita o anche una sua quota, la società deve procedere al trasferimento della somma prevista dalla riserva alla voce D.19.d del conto economico.<sup>271</sup>

### 3.1.2. CANCELLAZIONE DELLA SEZIONE E)

Il più grande cambiamento che ha coinvolto il conto economico è, come già anticipato, la cancellazione della sezione E), denominata "Proventi e oneri straordinari". Tale scelta è ancora una volta in linea con i principi contabili internazionali, dal momento che lo IAS 1 non accenna in alcun modo a tali elementi. La decisione del Legislatore è probabilmente legata anche all'opportunità di diminuire la discrezionalità dei soggetti incaricati di redigere il bilancio; secondo alcuni autori, infatti, in passato, alcune imprese avrebbero potuto inserire nella sezione straordinaria gli oneri ordinari e in quella ordinaria i proventi straordinari.<sup>272</sup> Inoltre, la Commissione Europea ha supportato

---

<sup>269</sup> Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, 8.

<sup>270</sup> *ibidem*

<sup>271</sup> Ivi, 23-24.

<sup>272</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 11.

questa decisione, sostenendo che la semplificazione del conto economico (attraverso l'eliminazione della sezione straordinaria) consente una più immediata e semplice redazione del bilancio.<sup>273</sup> Questa scelta, già intrapresa con il Decreto 139/15, ha indotto l'OIC a spartire i contenuti di questa sezione e assegnarli ad altre voci già esistenti.

Una prima categoria di contenuti riguarda i proventi o gli oneri che, riferendosi a fattispecie e tipologie differenti, non possono rientrare in una voce univoca, ma la loro destinazione dipende dalla natura della loro causa; per questo motivo, l'OIC 12, solo per questi casi, delega al redattore del bilancio la loro classificazione nella voce più corretta. Si tratta di: oneri dovuti a ristrutturazioni aziendali (che possono, per esempio, riguardare il personale o accantonamenti generici); plusvalori o minusvalori sorti a causa di svalutazioni o rivalutazioni straordinarie (in questo caso la loro destinazione può cambiare se riguardano partecipazioni, titoli, magazzino, ecc); sopravvenienze attive o passive sorte per varie cause, tra cui furti o ammanchi di beni (inerenti, per esempio, a disponibilità liquide, beni, cespiti, ecc), eventi naturali straordinari che possono danneggiare beni di diversa natura, controversie e cause legali non legate alla normale gestione dell'impresa e indennità legate alla rottura di contratti.<sup>274</sup>

In seguito, l'OIC 12 inserisce nelle voci A.5, "Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio" o B.14, "Oneri diversi di gestione", quelle poste, in precedenza rientranti nella sezione E), che scaturiscono da oneri, plusvalenze e minusvalenze, quali: operazioni sociali straordinarie (come conferimenti di aziende o di rami aziendali, fusioni o scissioni), operazioni non ordinarie (quali riconversione, ridimensionamento e ristrutturazione), espropri o nazionalizzazioni di beni, cessione di beni non rilevanti per l'attività produttiva e ottenimento di immobilizzazioni materiali a titolo gratuito. Rientrano tra le voci A.5 e B.14 anche tutte le operazioni riguardanti sopravvenienze attive o passive o imposte e contributi relativi ad esercizi precedenti. Le prime possono sorgere in seguito a: rimborsi assicurativi (corrisposti sia in caso di furti e ammanchi di beni, che in seguito a danni provocati da eventi naturali straordinari), liberalità ricevute (che non rientrano tra i contributi nel conto esercizio), oneri dovuti a eventi non rientranti nella gestione dell'impresa, non prevedibili e fortuiti (quali multe o ammende) e ottenimento o perdita di caparre di natura straordinaria. Le imposte, invece, che precedentemente erano contenute nella sezione E), comprensive di relativi

---

<sup>273</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 11.

<sup>274</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 58-61.

oneri accessori, si riferiscono a esercizi precedenti rispetto a quello in questione e derivano, in generale, da situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita si registra o tra i fondi rischi ed oneri (più precisamente nella voce B.2, "Fondo per imposte, anche differite") o tra i debiti (nella voce D.12, "Debiti tributari"), in base alle loro caratteristiche.<sup>275</sup>

Nella sezione straordinaria del conto economico rientravano le discrepanze tra il valore del fondo e quanto dovuto, nell'esercizio in cui si risolveva il contenzioso o l'accertamento. Ora invece gli oneri e le differenze, se riguardano un'imposta diretta, rientrano nella voce 20, "Imposte sul reddito d'esercizio, differite e anticipate", mentre, se concernono imposte indirette, si iscrivono nelle voci B.14 o A.5, a seconda che si tratti di differenze negative o positive. Rientrano nella voce A.5 anche i contributi erogati alle imprese per fatti eccezionali, come calamità naturali.

Altre casistiche elencate nell'OIC 12 riguardano: componenti positive di reddito originate in seguito a ristrutturazioni del debito, che ora si iscrivono nella voce C.16.d, "Proventi diversi dai precedenti"; componenti di reddito generate dalla cessione di partecipazioni e titoli, le quali vengono iscritte nelle voci C.15, "Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime", C.16.b "Altri proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e C.17, "Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti."<sup>276</sup>

### 3.1.3. EFFETTI SUL C.E. IN CASO DI SOCIETÀ CHE NON APPLICANO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Come già illustrato nei paragrafi precedenti, esistono casi di società non obbligate ad applicare il criterio del costo ammortizzato per debiti, crediti e titoli immobilizzati. Per debiti e crediti, tale facoltà è concessa nei casi di: società che redigono il bilancio in forma abbreviata (e quindi anche le micro imprese)<sup>277</sup>; effetti irrilevanti (cioè se debiti e crediti hanno scadenza minore di dodici mesi); operazioni sorte prima del primo gennaio 2016; costi di transazione, commissioni corrisposte e ogni altra discrepanza tra

---

<sup>275</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 58-61.

<sup>276</sup> *ibidem*

<sup>277</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 11.

valore iniziale e finale poco rilevanti.<sup>278</sup> Invece, nel caso di titoli immobilizzati, tale criterio può non essere applicato nel caso di bilancio in forma abbreviata, oppure se sorti prima del primo gennaio 2016, o quando i loro effetti sono irrilevanti; in quest'ultima circostanza sono compresi i seguenti casi: titoli detenuti per un lasso di tempo inferiore a dodici mensilità; titoli detenuti per un lasso di tempo superiore a dodici mensilità; nel caso in cui i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni differenza tra valore iniziale e finale non siano particolarmente rilevanti.<sup>279</sup>

Per queste situazioni l'OIC 12 ha comunque chiarito le modalità di iscrizione nelle varie voci di conto economico di tutti i valori, che normalmente sarebbero coinvolti nel calcolo del tasso di interesse effettivo e del criterio del costo ammortizzato.

Si fa riferimento alla la sezione C), "Proventi e oneri finanziari", in particolare alla voce C.16, "Altri proventi finanziari" e alle sue sottovoci elencate di seguito. Nella voce C.16.a, "Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni", vengono inclusi gli interessi attivi che competono all'esercizio in questione e i maggiori importi ottenuti da crediti immobilizzati; all'interno della voce C.16.b, "Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni", vengono fatti rientrare gli interessi attivi, i premi di sottoscrizione e gli scarti di negoziazione, riguardanti titoli immobilizzati e eventuali utili generati qualora si rilevi una discrepanza tra il prezzo di vendita di un titolo immobilizzato ed il suo valore contabile (il quale deve comprendere le quote maturate di ratei e risconti e gli scarti o premi di negoziazione e sottoscrizione di competenza); nella voce C.16.c, "Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni", si inseriscono le medesime casistiche illustrate per la voce C.16.b, ma riferite a titoli non immobilizzati.<sup>280</sup>

La voce C.16.d, come si può intuire dalla sua denominazione, "Proventi diversi dai precedenti", comprende quei proventi non inclusi nelle voci C.15 e C.16; per chiarire tali contenuti, l'OIC 12 elenca alcuni esempi, come: il valore residuale degli aggi non del tutto ammortizzati, qualora il relativo prestito obbligazionario venisse rimborsato anticipatamente; gli utili provenienti da associazioni in partecipazione e cointeressenze; gli interessi attivi maturati da conti e depositi bancari; gli interessi di mora e di dilazione

---

<sup>278</sup> Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, 9-10.

<sup>279</sup> Fondazione OIC, *OIC 20 Titoli di debito*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-20-Titoli-di-debito.pdf>>, 2016, 9.

<sup>280</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 24.

riguardanti pagamenti concessi a clienti; gli interessi su crediti a breve termine, maturati nel caso di rimborso di imposte o di crediti verso dipendenti; i proventi derivanti dalla discrepanza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e la somma spesa per il loro acquisto includendo gli oneri accessori; la differenza positiva tra il valore contabile di un debito non ancora saldato e quanto versato, qualora esso venga estinto prima del termine stabilito; le componenti di reddito non negative, sorte in seguito a ristrutturazioni del debito. L'OIC 12 specifica che queste voci non hanno una finalità esaustiva, bensì solo esemplificativa.<sup>281</sup>

Il medesimo accorgimento viene attuato per le voci rientranti nella voce C.17, "Interessi e altri oneri finanziari", della quale possono far parte valori che si riferiscono a situazioni molto simili a quelle della voce C.16.d, ma di segno opposto. Ci si riferisce, per esempio: a interessi passivi dovuti a banche ed istituti di credito (includendo commissioni e spese accessorie); al valore dei disaggi non ancora ammortizzati, in caso di rimborso anticipato del prestito obbligazionario; agli interessi passivi dovuti a dilazioni concesse da fornitori e agli interessi di mora; alle componenti negative di reddito derivanti dalla differenza tra il valore contabile di titoli detenuti in bilancio e il loro prezzo di vendita. Ai casi esposti, si aggiungono altri oneri, quali: i costi di transazione iniziale; il valore contabile residuo degli eventuali costi di transazione iscritti tra i risconti attivi, qualora venisse estinto un debito prima del proprio termine; gli aggi (con segno opposto) e disaggi di competenza dell'esercizio; gli sconti passivi in precedenza non considerati al momento della rilevazione iniziale del credito.<sup>282</sup>

### **3.2. IL NUOVO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO: CONFRONTO CON LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE**

Il più grande e incisivo cambiamento riguardante il conto economico è sicuramente l'eliminazione della sezione E) inerente alle componenti straordinarie. Anche in questo caso la disciplina nazionale ha seguito l'esempio di quella internazionale: è ormai da tempo infatti che questa ha stabilito di non evidenziare più in bilancio costi e ricavi straordinari.<sup>283</sup> I vantaggi derivanti dalla cancellazione, secondo alcuni autori, hanno spinto il Legislatore ad adeguarsi alla disciplina IAS/IFRS; tra essi vi sono: una notevole semplificazione per il redattore e il lettore del bilancio; una minor probabilità di

---

<sup>281</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 24.

<sup>282</sup> Ivi, 25.

<sup>283</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 11.

incorrere in "inquinamento" di indicatori di *performance* dovuti a valutazioni soggettive; il superamento di determinate "storture" che incidono sul risultato d'esercizio (come nel caso dei costi di competenza dell'esercizio precedente rilevato in quello successivo), non più inseribili in questa sezione.<sup>284</sup>

Come accade spesso quando avvengono cambiamenti nei principi contabili, la cancellazione di questa sezione può generare alcune problematiche. Per esempio, può verificarsi che vengano fatte rientrare nella sezione A) e B) determinate voci che privano della sua significatività il saldo ottenuto dalla loro differenza.<sup>285</sup> Secondo altri, la cancellazione della sezione E) può provocare una riduzione della qualità informativa del bilancio d'esercizio, dal momento che viene a mancare un'indicazione relativa alla prospettiva della società di mantenere la propria capacità di generare, negli esercizi successivi, un reddito simile a quello espresso dal bilancio attuale.<sup>286</sup>

Per risolvere problemi di questo genere, i principi IAS/IFRS hanno optato da tempo per soluzioni che permettano al lettore del bilancio di ottenere una separata indicazione di determinate componenti. In caso di cambiamenti di principi contabili, lo IAS 8 impone che gli utili o perdite generati da questi eventi o dalla correzione di errori rilevanti debbano essere rettificati dal patrimonio netto. Anche in questo caso i principi OIC, e in particolare il numero 29 ("Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili"), prevedono un trattamento analogo a quello predisposto dallo IAS 8, allineandosi con i principi contabili internazionali.<sup>287</sup> Secondo il principio citato, valgono le regole di rettifica del risultato d'esercizio già esposte nel paragrafo dedicato.<sup>288</sup>

I principi IAS/IFRS hanno anche adottato delle misure che permettano di visualizzare separatamente alcune componenti.<sup>289</sup> Per esempio, L'IFRS 5, denominato "*Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*", impone di rendere visibile una zona del conto economico in cui inserire tutti gli effetti sporadici ma a volte significativi, che

---

<sup>284</sup> Luca MIELE - Alessandra SURA, *Eliminazione della sezione straordinaria: riflessi contabili e fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, n. 3, (2017), 7.

<sup>285</sup> Ivi, 8.

<sup>286</sup> Roberta PROVASI - Claudio SOTTORIVA, *Preliminary Considerations About the Transposition of Directive 2013/34/EU Into Italian Accounting System*, in *Journal of Modern Accounting and Auditing*, (2015), 309.

<sup>287</sup> MIELE - SURA, *Eliminazione della sezione straordinaria: riflessi contabili e fiscali*, 8.

<sup>288</sup> *ibidem*

<sup>289</sup> *ibidem*

scaturiscono da operazioni di ristrutturazione e dismissione.<sup>290</sup> In questo caso, invece, il Legislatore nazionale non ha previsto alcuna soluzione analoga a quella dell'IFRS 5.<sup>291</sup>

### **3.3. IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E DELLE MICRO IMPRESE: IL CONTO ECONOMICO**

Il conto economico in forma abbreviata si differenzia da quello semplice per il raggruppamento di determinate voci dettate dall'Art. 2435-bis del Codice Civile e riportate anche nell'OIC 12. All'interno della classe A, "Valore della produzione", è accettata l'unione delle voci A.2 e A.3, ossia "Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e "Variazione dei lavori in corso su ordinazione". Per la classe B, "Costi della produzione", sono ammessi due possibili raggruppamenti: quello tra la voce B.9, "Per il personale", e le sue sottovoci B.9.c, "Trattamento di fine rapporto", B.9.d, "Trattamento di quiescenza e simili" e B.9.e, "Altri costi", e quello tra la voce B.10, "Ammortamenti e svalutazioni" e le sue sottovoci, B.10.a, B.10.b e B.10.c, rispettivamente "Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali", "Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali" e "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni". Nella classe C, "Proventi e oneri finanziari", si possono riunire alla voce C.16, "Altri proventi finanziari", le sue sotto voci C.16.b e C.16.c, denominate "Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e "Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni". Infine, la classe D, "Rettifiche di valore di attività finanziarie", può comprendere due diversi raggruppamenti: il primo tra la voce D.18, "Rivalutazioni" e le sue sottovoci D.18.a, D.18.b, D.18.c e D.18.d, e il secondo tra la voce D.19, "Svalutazioni" e le sue sottovoci D.19.a, D.19.b, D.19.c, D.19.d; tali sottovoci hanno la medesima denominazione per entrambe le voci D.18 e D.19, che sono: "Di partecipazioni", "Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni", "Di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni" e "Di strumenti finanziari derivati".<sup>292</sup>

La novità più importante apportata a questo schema è proprio l'introduzione delle voci D.18.d e D.19.d, in precedenza non presenti; infatti, prima della recente riforma contabile, non esistevano delle voci dedicate strettamente agli strumenti finanziari derivati.

---

<sup>290</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 11.

<sup>291</sup> *ibidem*

<sup>292</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 27-28.

Tali raggruppamenti valgono anche per i bilanci delle micro imprese, ad eccezione delle voci riguardanti proprio gli strumenti finanziari derivati, dal momento che questa tipologia di imprese ha la facoltà di non includere tali strumenti finanziari all'interno del proprio schema di bilancio.<sup>293</sup>

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese godono di ulteriori facilitazioni, come la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato a debiti, crediti e titoli di credito. Il tal caso, si applicano le disposizioni elencate nel paragrafo precedente alle voci C.16 e C.17.

### **3.4. LA NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa è un altro componente del bilancio d'esercizio, richiesta per conferire a quest'ultimo maggior completezza informativa quantitativa, ma soprattutto qualitativa, rispetto agli altri documenti. Essa è una parte integrante del bilancio, di conseguenza bisogna attenersi alle medesime regole in tema di redazione e pubblicazione.<sup>294</sup> In generale, tale prospetto svolge una triplice funzione: descrivere specificatamente i valori contenuti nel bilancio, con particolare attenzione a quelli dal contenuto disomogeneo; informare riguardo a questioni fondamentali sulla gestione dell'azienda che non sono reperibili negli altri prospetti; esplicitare quale scelta è stata fatta in merito ai criteri di valutazione.<sup>295</sup>

L'OIC 12 specifica inoltre che, per conseguire una rappresentazione veritiera e corretta di un bilancio, non è sufficiente definire gli importi di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, ma è necessario anche fornire chiarificazioni esplicative ed integrative. Dunque, la nota integrativa deve fornire un commento sui dati del conto economico e dello stato patrimoniale e sulle loro variazioni nel tempo, se considerevoli (funzione esplicativa); inoltre, deve rendere note quelle informazioni prettamente qualitative che, per la loro natura, non sono reperibili in conto economico e nello stato patrimoniale (funzione integrativa).<sup>296</sup>

I contenuti della nota integrativa vengono elencati nel nuovo Art. 2427 del Codice Civile (aggiornato in seguito alla recente riforma contabile), ma anche illustrati in singole disposizioni del Codice Civile. Per quanto riguarda l'Art. 2427 prima

---

<sup>293</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 27-28.

<sup>294</sup> GIORDANO, *Manuale delle riforme contabili*, 17.

<sup>295</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 166.

<sup>296</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 28.

dell'aggiornamento, quest'ultimo stabilisce che la nota integrativa debba esporre: i criteri di valutazione e di conversione utilizzati, i movimenti precisi delle immobilizzazioni avvenuti rispetto al precedente esercizio; la composizione, le motivazioni di iscrizione e i criteri di ammortamento delle voci "Costi di impianto e ampliamento" e "Costi di sviluppo"; la lista delle partecipazioni possedute (direttamente e indirettamente) e relative informazioni; l'importo di debiti e crediti con scadenza superiore a cinque anni, di quelli sorti per operazioni che includono un obbligo di retrocessione e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni della società; eventuali effetti riconducibili alla variazione delle valute avvenuti in seguito alla chiusura dell'esercizio; la composizione delle voci "Ratei e risconti" sia attivi che passivi, "Altri fondi" e "Altre riserve"; l'importo dei proventi da partecipazione e degli oneri finanziari di competenza di ogni voce dello stato patrimoniale; maggiori informazioni sulle singole voci del patrimonio netto; suddivisione di costi e ricavi per tipologia di attività e origine geografica, e suddivisione di interessi e oneri relativi a prestiti obbligazionari, bancari o altri; un prospetto relativo alle imposte differite ed anticipate; il numero medio di dipendenti suddivisi per categoria; le informazioni riguardanti il numero e il valore nominale delle azioni totali e di quelle emesse nell'anno; la quantità e le peculiarità degli strumenti finanziari e dei titoli (comprese azioni di godimento, obbligazioni, azioni convertibili) emessi dalla società, l'ammortare dovuto al revisore legale dei conti, in caso di consolidamento, per i suoi servizi resi; le informazioni riguardo ai finanziamenti erogati dai soci alla società, ai capitali riservati ad uno specifico affare e alla destinazione dei proventi generati da queste operazioni; l'indicazione di eventuali rapporti che non emergono dallo stato patrimoniale e delle loro conseguenze nei prospetti che compongono il bilancio; un prospetto riservato ai contratti di locazione finanziaria che indichi il valore attuale netto dei canoni futuri; indicazioni rispetto alle operazioni con parti correlate, come importo e natura dell'importo, che possano essere riunite sulla base di quest'ultima caratteristica.<sup>297</sup>

L'OIC 12 precisa che per "parte correlata" si intende "una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio".<sup>298</sup> Possono rientrare in questa definizione, quindi, i familiari stretti (cioè i figli, il coniuge o il convivente, i figli di quest'ultimo e le persone a carico) e i dirigenti con responsabilità strategiche (cioè coloro che hanno il

---

<sup>297</sup> GIORDANO, *Manuale delle riforme contabili*, 25.

<sup>298</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 33.

potere e la responsabilità, anche indiretta, di pianificare, dirigere e controllare le attività dell'impresa).<sup>299</sup>

Con il nuovo decreto 139/2015, l'Art. 2427 ha subito alcune modifiche ed aggiunte. Innanzitutto, il secondo comma richiede che le informazioni da inserire in questo prospetto rispettino l'ordine delle voci contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico.<sup>300</sup> Ora, a causa dell'eliminazione dei conti d'ordine, all'interno della nota integrativa devono essere presenti anche l'ammontare delle passività potenziali, degli impegni riguardanti sia il trattamento di quiescenza che quelli assunti tra imprese controllate, controllanti, collegate e sorelle e delle garanzie prestate (con particolare attenzione alla natura delle eventuali garanzie reali concesse).<sup>301</sup> L'OIC 12 specifica che le passività si definiscono "potenziali" quando riguardano situazioni già esistenti al momento della redazione del bilancio, ma con esito incerto.<sup>302</sup> Alcuni autori hanno accolto con entusiasmo l'introduzione di questo tipo di informazioni, poiché in passato le società avevano la possibilità di non esplicitare e quantificare adeguatamente tali importi.<sup>303</sup> Gli impegni, invece, sono obbligazioni assunte nei confronti di terzi che derivano da negozi giuridici, i quali generano effetti obbligatori inequivocabili ma non ancora attuati dalle parti coinvolte (rientrano in questa categoria operazioni che, seppur garantiti nella realizzazione, possono avere un importo noto o meno). Infine, l'OIC 12 illustra la differenza tra garanzie personali (in cui un garante risponde indistintamente con il proprio capitale) e reali (in cui il garante risponde con dei beni dati in garanzia, come nel caso di pegni o ipoteche). Qualora vi siano altri fideiussori, oltre alla società, per garantire una medesima obbligazione, è necessario iscrivere in nota integrativa il valore totale della garanzia prestata o, se minore, l'ammontare del debito; in caso di *beneficium divisionis* (assolvimento dei doveri solamente per la quota e non per l'intero ammontare nel caso di fideiussione prestata da più soggetti), in nota integrativa vengono riportate informazioni relative all'importo totale del debito alla data di bilancio e quelle pro quota.<sup>304</sup> I cambiamenti all'Art. 2427 richiedono, inoltre, che all'interno della nota integrativa siano presenti: l'importo e la tipologia degli elementi che

---

<sup>299</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 33.

<sup>300</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 7.

<sup>301</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 169-170.

<sup>302</sup> Fondazione OIC, *OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-31-Fondi-per-rischi-e-oneri-e-TFR.pdf>>, 2016, 5.

<sup>303</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 8.

<sup>304</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 31-32.

costituiscono le voci di ricavi e costi di natura eccezionale (a causa dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico),<sup>305</sup> come per esempio picchi nelle vendite e negli acquisti non replicabili, cessione di immobilizzazioni, ristrutturazioni aziendali e altre operazioni straordinarie<sup>306</sup>; il totale di quanto dovuto agli amministratori e sindaci, specificando il tasso di interesse, condizioni varie, importi cancellati e impegni assunti per loro conto in base a garanzie prestate (senza però dare dettagli nominativi<sup>307</sup>); i *warrants* e le opzioni emesse dalla società; la natura e gli effetti sul piano economico, finanziario e patrimoniale degli accadimenti che hanno avuto luogo in seguito alla chiusura del bilancio (in precedenza inseriti all'interno della Relazione sulla gestione); il nome e la sede legale dell'eventuale impresa controllante predisposta alla redazione del bilancio del più grande o del più piccolo gruppo di imprese, di cui l'impresa fa parte; i progetti relativi alla finalità degli utili.<sup>308</sup> Quest'ultima proposta appare particolarmente interessante perché permette al lettore del bilancio di apprendere l'ammontare dei dividendi prossimi, se approvati dall'assemblea, senza doversi procurare il verbale della stessa.<sup>309</sup>

L'Art. 2427 non è l'unica fonte che definisce i contenuti della nota integrativa; essi, infatti, possono essere compresi anche in altre disposizioni del Codice Civile. Di seguito, vengono quindi riportati i casi di informazioni da fornire in nota integrativa richieste da altre disposizioni connesse alla riforma contabile.

Come già esplicito nel paragrafo inerente al principio di rilevanza, è possibile, secondo il quarto comma dell'Art. 2423, non attenersi agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa solo nel caso in cui essi non siano rilevanti per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; in tutti i casi in cui si applica tale principio, è necessario esporre in nota integrativa i criteri impiegati. Esempi di applicazione di tale principio sono stati già accennati precedentemente nel paragrafo 2.2. Ad ogni modo, si citano per la loro importanza rispetto al tema in questione i casi di iscrizione in nota integrativa di adeguate motivazioni ove sussiste mancato utilizzo del criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli immobilizzati. Nei primi due casi tale assunto vale qualora crediti e debiti abbiano scadenza inferiore ai dodici mesi, oppure se non si procede con il processo di attualizzazione, anche se non si

---

<sup>305</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 7.

<sup>306</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 29.

<sup>307</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 8.

<sup>308</sup> Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*.

<sup>309</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 8.

riscontra una discrepanza significativa tra il tasso di mercato e quello desunto dal contratto. Nel caso dei titoli immobilizzati, si procede con l'applicazione della suddetta regola qualora i costi di transazione e ogni altra discrepanza tra valore iniziale e valore a scadenza siano irrilevanti o se essi non vengono alienati per almeno un anno.<sup>310</sup>

Il secondo comma dell'Art. 2423-bis ammette, in caso di situazioni eccezionali, la possibilità di variare i criteri di valutazione tra due esercizi, a patto che vengano inserite in nota integrativa le dovute indicazioni.<sup>311</sup> L'OIC 29 riprende tale articolo e ne integra i contenuti; infatti, richiede che, in caso di cambiamento di principi contabili, vengano specificati in nota integrativa: le cause che giustificano il cambiamento; le conseguenze sulle voci dei prospetti che compongono il bilancio d'esercizio; i motivi tali per cui si stabilisce di usufruire delle facilitazioni illustrate nel paragrafo 2.1.<sup>312</sup>

Secondo l'Art. 2424, secondo comma, nel caso in cui un elemento dell'attivo o del passivo dello schema di stato patrimoniale possa iscriversi in più voci, è necessario riportare in nota integrativa tutte le possibili destinazioni.<sup>313</sup>

L'Art. 2426, in merito ai criteri di valutazione utilizzati, stabilisce di riferire in nota integrativa: le ragioni che hanno portato ad una variazione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti utilizzati; le ragioni di un'eventuale differenza positiva tra il valore di iscrizione e quello desunto con il metodo del patrimonio netto di partecipazioni in imprese controllate e collegate; i motivi dell'iscrizione nell'attivo del costo di acquisto della stessa, qualora una partecipazione venga iscritta per la prima volta seguendo il criterio del patrimonio netto, nel caso in cui tale importo risulti superiore al valore corrispondente del patrimonio netto al momento dell'acquisizione; una delucidazione riguardo al periodo di ammortamento dell'avviamento (cioè riguardo alla stima della sua vita utile), alla discrepanza, se rilevante, determinata tra il valore dei beni fungibili calcolato con il criterio "LIFO", "FIFO" e "media ponderata" e ai costi correnti a conclusione dell'esercizio (tema riproposto anche dall'OIC 13).<sup>314</sup>

L'Art. 2427-bis è interamente dedicato alle informazioni da inserire all'interno della nota integrativa riguardanti gli strumenti finanziari derivati. Oltre ai già presenti punti

---

<sup>310</sup> Fondazione OIC, *L'OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 5.

<sup>311</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 176.

<sup>312</sup> Fondazione OIC, *OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, 5.

<sup>313</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 176.

<sup>314</sup> Ivi, 176-177.

concernenti il loro *fair value* e i dettagli sulla loro entità e natura, l'aggiornamento di tale articolo richiede: le argomentazioni principali a supporto dei modelli e delle tecniche di valutazione scelti, nel caso in cui il *fair value* non sia individuato tramite evidenze di mercato;<sup>315</sup> i mutamenti di valore iscritti nel conto economico e nella riserva di patrimonio netto; uno schema che illustri i movimenti delle riserve di *fair value* verificatisi durante l'esercizio.<sup>316</sup>

### **3.5. LA NOTA INTEGRATIVA NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E PER LE MICRO IMPRESE**

Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, la nota integrativa non subisce particolari variazioni, se non per il fatto che deve tenere conto delle semplificazioni applicate nello stato patrimoniale e nel conto economico, tipiche di tale bilancio.

L'Art. 2435-bis, al quinto comma, rimanda all'Art. 2427 e specifica che, per i contenuti della nota integrativa è sufficiente indicare: i criteri utilizzati per valutare le voci del bilancio; i movimenti delle immobilizzazioni; l'ammontare dei debiti (e non dei crediti) che hanno una vita residua maggiore di cinque anni o che sono coperti da garanzie reali (senza suddivisione per area geografica); l'importo degli oneri finanziari iscritti nell'attivo e separati per voce; le medesime informazioni descritte in precedenza riguardo a impegni, garanzie e passività potenziali; l'ammontare di costi e ricavi eccezionali e la loro natura; il numero medio di dipendenti (senza ripartizione); il totale dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti elargiti agli spettanti, agli amministratori e ai sindaci (comprendendo tassi di interesse, condizioni, rimborsi e ogni altra informazione rilevante suddivisa per categoria); le medesime informazioni relative alle parti correlate esposte nel paragrafo precedente; la natura e il fine di accordi che non sono individuabili nello stato patrimoniale (omettendo le informazioni relative a effetti patrimoniali, finanziari ed economici); la natura e le conseguenze a livello patrimoniale, finanziario ed economico di accadimenti che hanno avuto luogo in seguito alla chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che compila il bilancio consolidato del gruppo più piccolo di imprese al quale partecipa, poiché controllata (senza specificare il luogo in cui il bilancio è disponibile).<sup>317</sup>

---

<sup>315</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 8.

<sup>316</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 177.

<sup>317</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 10.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni relative alle parti correlate, esse possono essere ulteriormente semplificate limitando le richieste alle sole operazioni conseguite in modo diretto o indiretto con gli azionisti di maggioranza, con i componenti degli organi di amministrazione e controllo e con le imprese in cui la società detiene una partecipazione.<sup>318</sup>

Sono richieste, inoltre, le medesime informazioni in tema di strumenti finanziari derivati già esplicitate nel paragrafo precedente e contenute nel primo comma dell'Art. 2427-bis.<sup>319</sup>

L'Art 2435-bis, riguardo alle operazioni avvenute in modo diretto o indiretto tra la società e i suoi maggiori azionisti o i membri degli organismi di amministrazione e controllo, aggiunge che essa ha la facoltà di limitare l'informativa imposta dall'Art. 2417, primo comma, numero 22-bis (cioè relativo a operazioni con parti correlate).<sup>320</sup> Ulteriori informazioni da iscrivere in nota integrativa vengono fornite dagli articoli 2423-ter, 2424 e 2426. L'Art. 2423-ter al suo secondo comma considera il caso di raggruppamento di voci in quanto irrilevanti e richiede di segnalarne la composizione in nota integrativa; al suo quinto comma, invece, chiede di precisare i motivi della non comparabilità con le voci dell'esercizio precedente. L'Art. 2424, invece, qualora un elemento dell'attivo o del passivo possa rientrare in più di una voce del bilancio, invita a precisare tutte le possibili destinazioni. Infine, l'Art 2426 impone di fornire informazioni sulle ragioni della scelta del periodo di ammortamento dell'avviamento e dei motivi tali per cui una partecipazione, valutata con il metodo del patrimonio netto, venga esposta ad un ammontare maggiore del relativo patrimonio netto riferito alla data di acquisizione.<sup>321</sup>

Secondo l'Art. 2435-ter, invece, le micro imprese hanno la facoltà di non redigere la nota integrativa qualora, alla fine dello stato patrimoniale, vengano illustrate le suddette informazioni relative all'ammontare degli impegni, delle garanzie, delle passività potenziali e dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti erogati agli spettanti, agli amministratori e ai sindaci. In ogni modo, nel caso in cui l'impresa decida di non

---

<sup>318</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 196-197.

<sup>319</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 10.

<sup>320</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 37.

<sup>321</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, 9.

usufruire di questa facilitazione, deve redigere la nota integrativa seguendo le indicazioni del bilancio in forma abbreviata.<sup>322</sup>

---

<sup>322</sup> Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schema del bilancio d'esercizio*, 37.

## Capitolo 4

### IL RENDICONTO FINANZIARIO TRA DISCIPLINA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

#### 4.1. IL RENDICONTO FINANZIARIO TRA I PROSPETTI OBBLIGATORI DEL BILANCIO CIVILISTICO

L'annessione del rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori che vanno a comporre il bilancio d'esercizio è sicuramente una delle più grandi innovazioni della disciplina contabile introdotta dal D.Lgs. 139/2015. In seguito a quest'ultimo, infatti, il rendiconto finanziario è entrato a far parte dell'elenco dei prospetti di bilancio esposti nel primo comma dell'Art. 2423 del Codice Civile; inoltre è stato inserito un nuovo articolo, il numero 2425-ter, denominato proprio "Rendiconto finanziario".<sup>323</sup> Esso enuncia che "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci."<sup>324</sup>

Il rendiconto finanziario nasce dalla rielaborazione delle informazioni e dei dati contenuti in due stati patrimoniali consecutivi e in un conto economico, dal momento che la sola presenza in bilancio di questi due prospetti non sarebbe sufficiente a fornire un quadro informativo completo. Infatti, il conto economico fornisce informazioni utili solo per la determinazione della dinamica reddituale manifestata nel periodo, mentre lo stato patrimoniale, che assicura informazioni patrimoniali e finanziarie, non fa emergere le dinamiche finanziarie sorte in seguito alle operazioni di gestione, che hanno mutato la liquidità dell'impresa.<sup>325</sup> La logica del bilancio d'esercizio prevede di tenere divisi gli impieghi e le fonti di risorse finanziarie (rilevati nello stato patrimoniale) dal consumo di fattori produttivi o dai ricavi delle vendite (illustrati nel conto economico); questa disgiunzione tra poste relative all'area patrimoniale-finanziaria da quella economico-reddituale genera alcune lacune informative circa le modalità di creazione di liquidità

---

<sup>323</sup> QUAGLI, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, 12.

<sup>324</sup> Paola D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016, 77.

<sup>325</sup> Ugo SOSTERO - Pieremilio FERRARESE - Moreno MANCIN - Carlo MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, 95-96.

generata dal processo produttivo. La peculiarità del rendiconto finanziario, invece, è quella di mettere in luce analiticamente i cambiamenti che hanno movimentato un aggregato di valori finanziari durante un certo lasso di tempo.<sup>326</sup> Le finalità di tale prospetto, in generale, sono: rendere nuovamente dinamici i valori economici, finanziari e patrimoniali (cioè non solo analizzando valori iniziali e finali, ma indagando gli effettivi movimenti inerenti alla dinamica monetaria); considerare l'insieme di operazioni di gestione come un unico e continuo ciclo (collegando, quindi, le operazioni economico-reddituale con quelle finanziarie), in grado di realizzare nuova ricchezza fruibile anche per ulteriori investimenti; realizzare una suddivisione funzionale delle operazioni di gestione, in modo tale da mettere in luce, per ogni categoria, il contributo alla generazione o all'assorbimento di risorse.<sup>327</sup>

In precedenza, il rendiconto finanziario obbligatorio era previsto solamente dalla disciplina internazionale; la sua redazione era quindi imposta solo a quelle imprese che applicavano tale disciplina, mentre per tutte le altre era solo una facoltà. Con l'emanazione della versione 2014 dell'OIC 10, tale prospetto veniva considerato come una mera raccomandazione; nel caso di mancata redazione, infatti, non vi era alcuna sanzione per l'impresa. Inoltre, esso non veniva presentato come un documento a sé stante (come invece avviene oggi), ma all'interno della nota integrativa.<sup>328</sup> Tra le maggiori novità di questa versione si segnalano, inoltre, l'allineamento alla disciplina internazionale in tema di terminologia, che verrà in seguito ampiamente trattato, e i chiarimenti riguardanti l'esonero facoltativo per le piccole e micro imprese dal redigere il rendiconto finanziario.<sup>329</sup> Si sottolinea come, anche in questo caso, l'opera del legislatore si sia direzionata verso una sostanziale convergenza della disciplina nazionale con quella internazionale, in particolare attraverso il rifacimento dello IAS 7, "*Cash Flow Statement*"<sup>330</sup>. Probabilmente, tale decisione è frutto di una presa di coscienza, da parte delle autorità competenti, riguardo all'indispensabilità del

---

<sup>326</sup> Lucia TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, in *Amministrazione e finanza*, n. 12, (2016), 39.

<sup>327</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 97-98.

<sup>328</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>>, 2014, 5.

<sup>329</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 11.

<sup>330</sup> Fabio CIAPONI - Francesca MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, in *Amministrazione e finanza*, n. 2, (2015), 11.

rendiconto finanziario nell'analisi, nella comprensione e nella lettura del bilancio d'esercizio.<sup>331</sup>

In seguito alla nuova riforma, le imprese che stilano il bilancio secondo i principi contabili nazionali devono attenersi alle disposizioni del Codice Civile e dell'OIC 10, "Rendiconto finanziario", come fonti per la redazione del rendiconto finanziario relativo all'esercizio avente inizio dal primo gennaio 2016; al contrario, se ci si attiene ai principi contabili internazionali, è necessario seguire le indicazioni fornite dallo IAS 7. A solo scopo esplicativo, si ricorda che le fonti normative per la redazione del bilancio di un'impresa singola sono esplicitate nel D.Lgs 38/2005; secondo quest'ultimo, un'impresa deve redigere obbligatoriamente il bilancio d'esercizio seguendo le regole enunciate all'interno degli IFRS, qualora si tratti di società quotate, di società con strumenti finanziari diffusi, di banche e di enti finanziari vigilati. Le assicurazioni quotate e non quotate devono attenersi al Codice Civile e alle norme speciali, eccetto nel caso particolare in cui le assicurazioni quotate non redigano un bilancio consolidato; in questa situazione, esse sono obbligate a seguire gli IFRS. Devono affidarsi alle norme del Codice Civile (con la possibilità, però, di applicare i principi IFRS): le società consolidate da società quotate, da società con strumenti finanziari diffusi e da banche di investimento; altre società che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori); quelle consolidate da società (e non) che redigono il bilancio consolidato. Le società minori, invece, sono tenute obbligatoriamente ad applicare le norme contenute nel Codice Civile per redigere il bilancio d'esercizio.<sup>332</sup>

Un concetto fondamentale necessario per comprendere appieno la logica del rendiconto finanziario è la differenza tra fondi e flussi. Il concetto di "fondo" si riferisce a una grandezza statica, rilevata in un dato momento; al contrario, un "flusso" indica un valore caratterizzato da una certa dinamicità, una variazione. Nel rendiconto finanziario vengono quindi rappresentati flussi finanziari che possono riferirsi a fabbisogni finanziari (cioè una decremento di risorse finanziarie) o a fonti (definite come un aumento di risorse). Fanno parte della prima casistica: gli incrementi delle attività dello stato patrimoniale (cioè i nuovi investimenti), le riduzioni delle passività del medesimo prospetto e, infine, il decremento del patrimonio netto (determinato da eventuali

---

<sup>331</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 47.

<sup>332</sup> Ugo SOSTERO, *Bilancio consolidato*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, 30.

erogazioni di utili, restituzioni di capitale e sostenimento di costi). Al contrario, le fonti possono derivare dalle situazioni opposte.<sup>333</sup>

Nei paragrafi successivi verranno esaminate le caratteristiche e le novità del rendiconto finanziario reso obbligatorio nella disciplina nazionale, comparandole con quelle richiesto dallo IAS 7.

## **4.2. LA RISORSA FINANZIARIA DI RIFERIMENTO**

La base di partenza per ogni rendiconto finanziario è stabilire una risorsa finanziaria da monitorare, ossia un oggetto finanziario del quale si andrà a ricostruire la dinamica nell'arco dell'esercizio.<sup>334</sup>

In generale, le risorse finanziarie più utilizzate nella prassi sono il Capitale Circolante Netto (CCN), la Posizione Finanziaria Netta (PFN) e le disponibilità liquide.<sup>335</sup> Anche se il Legislatore ha selezionato le disponibilità liquide come risorsa finanziaria di riferimento, vengono di seguito esposte le caratteristiche di tutte le risorse elencate per comprendere appieno i motivi di tale scelta.

Il Capitale Circolante Netto è un risultato intermedio del rendiconto finanziario (indiretto), impiegato anche nelle analisi del bilancio. Esso corrisponde alla differenza tra le attività correnti e le passività correnti. Si tratta di un margine, utilizzato già tra gli anni '70 e '80<sup>336</sup>, che mette in luce la congruità tra fonti e impieghi, indicando il grado di solvibilità nel breve termine.<sup>337</sup> Il Capitale Circolante Netto di un'impresa in salute deve essere positivo, anche se non eccessivamente, dato che valori troppo elevati possono significare che essa è incapace di vendere merci presenti in magazzino o che concede eccessive dilazioni dei pagamenti dei propri crediti.<sup>338</sup> In passato, prima dell'emanazione della versione 2014 dell'OIC 10, tale aggregato poteva essere utilizzato come riferimento per effettuare analisi in merito ai flussi generati da un'azienda.<sup>339</sup> Si tratta quindi di una grandezza fondo che, per quanto largamente considerata e trattata dalla letteratura ed esaminata nella pratica, presenta alcuni limiti, che è necessario tenere in considerazione in caso di analisi. Innanzitutto, il CCN è costituito da poste che

---

<sup>333</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 99-100.

<sup>334</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 40.

<sup>335</sup> *ibidem*

<sup>336</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 22.

<sup>337</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 47.

<sup>338</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 22-23.

<sup>339</sup> Ivi, 58.

risentono di un certo grado di discrezionalità, a causa dei loro processi di valutazione, e ciò ne riduce il livello di oggettività. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione del grado di solvibilità nel breve periodo, esiste un aggregato, la liquidità, caratterizzato da una maggior valenza informativa; essa, al contrario del CCN, è composta da grandezze direttamente utilizzabili come mezzo di pagamento.<sup>340</sup> Probabilmente, proprio questi limiti hanno condotto il legislatore, attraverso l'emanazione del nuovo Articolo 2425-ter, a designare la liquidità come grandezza di riferimento per il calcolo del rendiconto finanziario, superando così definitivamente l'impostazione fondata sul Capitale Circolante Netto.<sup>341</sup>

La Posizione Finanziaria Netta è una grandezza spesso utilizzata per trasmettere informazioni economico-finanziarie nei documenti e nelle analisi annesse ai bilanci; per questo motivo essa è riconosciuta come un "indicatore alternativo di *performance*."<sup>342</sup> È stata introdotta ufficialmente per la prima volta nei principi contabili nazionali dall'OIC 6, "Ristrutturazione del debito", emanato nel 2011. Prima di tale evento, l'unico punto di riferimento ufficiale era la comunicazione della CONSOB numero DEM/6064293, datata 28 luglio 2006.<sup>343</sup> Secondo tale fonte, la Posizione Finanziaria Netta deve essere calcolata basandosi sulla seguente tabella:

- "A. Cassa
- B. Altre disponibilità liquide (dettagli)
- C. Titoli detenuti per la negoziazione
- D. Liquidità (A)+(B)+(C)
- E. Crediti finanziari correnti
- F. Debiti bancari correnti
- G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
- H. Altri debiti finanziari correnti
- I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)
- J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)
- K. Debiti bancari non correnti

---

<sup>340</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 100-101.

<sup>341</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 80.

<sup>342</sup> Andrea PANIZZA - Gilberto MONTECCHI, *La posizione finanziaria netta: definizione, composizione, segno algebrico e sua interpretazione*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 1, (2015), 61.

<sup>343</sup> CONSOB, *Comunicazione n. DEM/6064293 el 28-7-2006*, <<http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/c6064293.htm?hkeywords=&do cid=14&page=0&hits=15>>, 2006.

L. Obbligazioni emesse

M. Altri debiti finanziari non correnti

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)

O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)."<sup>344</sup>

La Posizione Finanziaria Netta può fornire indicazioni sulle *performance* aziendali se raffrontata con altri indicatori o attuando confronti temporali; in quest'ultimo caso, può essere impiegata come risorsa finanziaria di riferimento per realizzare un rendiconto finanziario. Secondo alcuni autori, un prospetto fondato sulla variazione della PFN potrebbe consentire un'adeguata analisi dell'andamento finanziario di un'impresa e permetterebbe di evitare alcune incomprensioni sulla capacità di generare liquidità. Si pensi, ad esempio, al caso in cui un aumento della liquidità sia dovuto non a un *free cash flow* positivo, ma a un'accensione di un debito lasciato nel conto corrente e non impiegato al momento della redazione del rendiconto finanziario.<sup>345</sup> Ad ogni modo, sia i principi IAS/IFRS che i principi OIC hanno stabilito di utilizzare le disponibilità liquide come risorsa finanziaria di riferimento.<sup>346</sup>

Il nuovo OIC 10, "Rendiconto Finanziario", al paragrafo 11, spiega che, con l'espressione "disponibilità liquide", ci si riferisce ai depositi bancari o postali, agli assegni, al denaro e ai depositati in cassa anche in valuta estera.<sup>347</sup> Una delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 riguarda il contenuto dell'Art. 2425-ter (già illustrato nei paragrafi precedenti), il quale richiede, oltre all'ammontare, anche la "composizione" delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio. Si tratta di un elemento innovativo (mai previsto nelle precedenti versioni dei principi contabili sia nazionali che internazionali), che assicura al lettore del bilancio una migliore e più dettagliata qualità informativa, in merito alla liquidità nel tempo.<sup>348</sup> Da questo paragrafo si evince, quindi, che le disponibilità liquide vengono riconfermate come risorse finanziarie di riferimento e che non è più possibile rifarsi al Capitale Circolante Netto. Ciò sottolinea un sostanziale allineamento con la disciplina internazionale;<sup>349</sup> infatti, lo IAS 7 dichiara che il rendiconto finanziario, attraverso le informazioni fornite sui flussi di cassa, permette

---

<sup>344</sup> CONSOB, *Comunicazione n. DEM/6064293* del 28-7-2006.

<sup>345</sup> Mauro BINI et al., *Analisi di bilancio - Parte II*, Egea, Milano, 2015, 19.

<sup>346</sup> PANIZZA - MONTECCHI, *La posizione finanziaria netta: definizione, composizione, segno algebrico e sua interpretazione*, 67.

<sup>347</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>>, 2016, 4.

<sup>348</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 79.

<sup>349</sup> Ivi, 62-63.

di effettuare valutazioni inerenti alla capacità di un'entità di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti nel tempo e al loro impiego. La generazione di flussi finanziari, la tempistica e la loro certezza, aggiunge lo IAS 7, possono influire sulle decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio devono prendere.<sup>350</sup> La scelta di usare questa grandezza è giustificata dai principi contabili internazionali e in particolare dallo IAS 7: tutte le imprese, anche se presentano delle differenze a livello di gestione caratteristica, necessitano di disponibilità liquide per il medesimo motivo, ossia "per condurre le loro operazioni, impostazioni, per onorare i loro impegni e per produrre utili per gli investitori."<sup>351</sup> Per "disponibilità liquide equivalenti", la disciplina internazionale intende quegli investimenti di breve scadenza (tre mesi o meno<sup>352</sup>) e ad alta liquidità, facilmente trasformabili in cassa e con un rischio di mutamento del valore nullo.<sup>353</sup> Non vengono compresi in questa categoria, quindi, gli investimenti in azioni (ad eccezione delle azioni privilegiate contraddistinte da una data di rimborso stabilita e acquistate poco prima di quest'ultima) e i prestiti bancari (poiché compresi tra le attività di finanziamento), a esclusione degli scoperti bancari.<sup>354</sup> I principi contabili nazionali, al contrario di quelli IAS/IFRS, non citano le disponibilità liquide equivalenti, che non vengono pertanto considerate come risorse di riferimento. Invece, lo IAS 7 esclude dal rendiconto finanziario l'analisi della composizione dei cambiamenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti nel tempo.<sup>355</sup>

Per quanto vi siano sottili differenze, in entrambe le discipline è stata definita tale configurazione innanzitutto per evitare problemi di soggettività degli importi, ma anche perché le disponibilità liquide sono estremamente adatte a determinare l'efficacia nel tempo della gestione di tesoreria.<sup>356</sup>

#### **4.3. CONTENUTO, STRUTTURA E ASPETTI SOSTANZIALI DEL RENDICONTO FINANZIARIO**

---

<sup>350</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 148.

<sup>351</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 11.

<sup>352</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 29.

<sup>353</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 149.

<sup>354</sup> *ibidem*

<sup>355</sup> *ibidem*

<sup>356</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 40.

L'OIC 10 specifica, nel paragrafo 3, che il rendiconto finanziario può fornire tre tipologie di informazioni: i dati inerenti sia alle disponibilità liquide generate o assorbite (per permettere lo svolgimento dell'attività operativa), sia alle loro modalità di impiego o copertura; le informazioni che riguardano l'attitudine dell'impresa di gestire gli impegni finanziari a breve; i dati che mettono in luce la capacità di autofinanziarsi.<sup>357</sup>

La struttura del nuovo rendiconto finanziario, secondo l'OIC 10, è in linea con quella della disciplina nazionale; si riconoscono, infatti, tre categorie di flussi finanziari: attività operativa (in passato denominata "gestione reddituale"<sup>358</sup>), attività di investimento e attività di finanziamento. Questi tre flussi coincidono con i tre momenti fondamentali della gestione monetaria di un'impresa, ossia la produzione, l'assorbimento e la raccolta di risorse monetarie. La produzione riguarda la capacità, da parte dell'impresa, di generare moneta in modo autonomo ed è descritta dalla gestione reddituale. Le operazioni di assorbimento fanno riferimento a tutte quelle attività che, a causa della loro natura, danno luogo a esborsi di moneta accrescendo il fabbisogno finanziario e che si originano dai flussi dell'attività di investimento. La raccolta di risorse monetarie consiste nell'apertura di nuove posizioni debitorie o nell'aumento oneroso di capitale sociale e avviene nel momento in cui l'ammontare di risorse generate internamente non è sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario dell'impresa; questa fase viene espressa dai flussi dell'attività di finanziamento.<sup>359</sup>

Il rendiconto finanziario è predisposto in maniera scalare; i tre flussi principali appena elencati sono preceduti da lettere maiuscole e, come i subtotali (preceduti da numeri arabi), non possono essere raggruppati. Tali flussi, a seconda del segno, verranno sommati o sottratti tra loro per ottenere un risultato finale che indicherà la variazione netta delle disponibilità liquide del periodo di riferimento.<sup>360</sup> Il risultato dovrà ovviamente coincidere, ai fini di prova, con l'ammontare delle disponibilità liquide, suddivise anche in base alla loro composizione. Secondo l'OIC 10, infatti, dovranno essere esposti le disponibilità liquide di inizio e fine esercizio e la loro parte di depositi bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa.<sup>361</sup>

---

<sup>357</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>>, 2016, 3.

<sup>358</sup> Ivi, 4.

<sup>359</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 17.

<sup>360</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 4.

<sup>361</sup> Ivi, 13.

L'OIC 10, dal paragrafo 20 al 23, riconosce diverse facoltà inerenti all'aggiunta, alla suddivisione e al raggruppamento dei flussi di cassa preceduti da una lettera maiuscola, ma a determinate condizioni.<sup>362</sup> Innanzitutto è possibile inserire altri flussi di cassa rispetto a quelli già anticipati, purché essi siano utili a migliorare la chiarezza, la veridicità e la correttezza della situazione finanziaria. Essi possono anche essere suddivisi ulteriormente, se ciò riflette una miglior rappresentazione delle attività della società. Per quanto concerne l'eventuale raggruppamento, esso è previsto solo se implementa la chiarezza del documento o nel caso sia irrilevante nei confronti della veridicità e della correttezza della sua rappresentazione.<sup>363</sup>

L'ammontare di un flusso finanziario deve sempre essere accompagnato dal medesimo importo riferito all'anno precedente; nel caso di incomparabilità tra due esercizi, quelli precedenti devono essere riadattati. Inoltre, ogni flusso viene proposto privo di compensazioni, a meno che non sia esplicitamente richiesto. Tale divieto, imposto per conservare la significatività del prospetto, vale sia per i *cash flow* appartenenti a categorie differenti, sia per quelli della stessa tipologia.<sup>364</sup>

I sottoparagrafi che seguono mirano ad approfondire il tema della struttura dei flussi finanziari.

#### 4.3.1. ATTIVITÀ OPERATIVA

In seguito all'ultimo aggiornamento della disciplina contabile, la ripartizione delle operazioni rappresentate nel rendiconto finanziario è conformato puntualmente all'impostazione e alla terminologia impiegate dallo IAS 7.<sup>365</sup> Una prima sostanziale novità è costituita dal cambiamento del nome dei flussi dell'attività operativa, in precedenza riuniti sotto la denominazione "gestione reddituale". Essi riguardano, in genere, i flussi originati da operazioni che concernono: l'acquisto, la produzione e la distribuzione di beni; la fornitura di servizi; attività non rientranti tra le operazioni di investimento e di finanziamento; il pagamento e l'incasso di interessi; il pagamento di imposte; l'incasso di dividendi.<sup>366</sup> Tale flusso è costituito da due aree, una caratteristica e una extra-caratteristica, che verranno trattate nel paragrafo relativo al metodo indiretto. Dal momento che il flusso finanziario dell'attività operativa comprende anche

---

<sup>362</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 11.

<sup>363</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 5.

<sup>364</sup> *ibidem*

<sup>365</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 77.

<sup>366</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 13.

il pagamento degli interessi passivi e delle imposte, esso, in un certo senso, può essere considerato l'equivalente del reddito netto del conto economico in termini di flussi di cassa. La nuova denominazione, per quanto aderente ai principi IAS/IFRS, sembrerebbe perciò meno appropriata dal punto di vista terminologico rispetto alla precedente.

Il principio OIC 10 riporta alcuni esempi di flussi, in entrata e in uscita, che appartengono a questa tipologia. I flussi in entrata comprendono: vendita di prodotti, prestazione di servizi, proventi finanziari, dividendi, *royalties*, commissioni, compensi, rimborsi assicurati e altri ricavi.<sup>367</sup> Per quanto riguarda i *cash flow* assorbiti dall'attività operativa, essi implicano i casi di esborsi monetari dovuti a: acquisti di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi, fruizione di servizi, imposte (anche nel caso di rimborso delle stesse), interessi e pagamenti al personale.<sup>368</sup> Attraverso la somma algebrica di queste grandezze, si ottiene il flusso dell'attività operativa, utilizzando il cosiddetto "metodo diretto". I principi contabili nazionali non segnalano, a differenza di quelli internazionali, come operare in caso di flussi generati da operazioni straordinarie.<sup>369</sup>

Per quanto concerne la comparazione tra la disciplina nazionale e quella internazionale, lo IAS 7 specifica che il flusso finanziario dell'attività operativa ha il pregio di misurare la capacità di un'entità di far fronte ai propri fabbisogni finanziari (come rimborsi di prestiti, mantenimento della propria capacità operativa, pagamento di dividendi, compiere nuovi investimenti), senza doversi servire di fonti di finanziamento esterne. Per quanto riguarda i flussi che rientrano tra le attività operative, l'OIC 10 e lo IAS 7 sono sostanzialmente allineati, anche se si rilevano alcune sottili differenze tra i due.<sup>370</sup> Lo IAS 7, riferisce che i flussi generati da operazioni straordinarie si devono esporre a parte, vanno classificati coerentemente per ogni esercizio e vanno inseriti nella giusta categoria di attività (operativa, di investimento o di finanziamento). Lo IAS 7 asserisce, inoltre, che non tutte le operazioni che generano utili e perdite devono essere incluse nell'utile o perdita d'esercizio per il calcolo del flusso dell'attività operativa. È il caso delle plusvalenze o minusvalenze che hanno origine da una cessione di un impianto e che contribuiscono alla determinazione del risultato d'esercizio; nel rendiconto

---

<sup>367</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 154.

<sup>368</sup> *ibidem*

<sup>369</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 65.

<sup>370</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 154-155.

finanziario, però, esse rientrano tra i flussi di cassa delle attività di investimento.<sup>371</sup> Possono far parte del flusso di cassa dell'attività operativa quei flussi, generati dalle suddette operazioni, solamente nel caso eccezionale in cui esse vengano svolte sistematicamente dall'impresa, in quanto attività ordinarie della stessa. Si sottolinea, infine, che possono rientrare in questa categoria anche i flussi generati dalla compravendita di titoli mobiliari, di prestiti con fini commerciali o di negoziazione, così come gli anticipi e i prestiti ottenuti da istituti finanziari, con l'obiettivo di supportare l'attività operativa dell'entità.<sup>372</sup> Quest'ultimo caso ha generato numerosi dibattiti interpretativi, a causa della sua possibile classificazione sia nell'attività operativa che in quella finanziaria.<sup>373</sup>

#### 4.3.2. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

L'OIC 10 identifica la categoria "Attività di investimento" come l'insieme dei *cash flow* originati da operazioni che riguardano l'acquisto e la vendita di: immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e attività finanziarie non immobilizzate.

Naturalmente, un investimento e un disinvestimento andranno rispettivamente a diminuire e ad aumentare l'ammontare del valore finale del flusso. L'OIC 10 suddivide quindi il flusso finanziario derivante dall'attività di investimento nelle seguenti classi, a seconda della natura dell'investimento o del disinvestimento: immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie non immobilizzate e acquisti o cessioni di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide.<sup>374</sup> I principi contabili nazionali riportano alcuni esempi di investimenti e disinvestimenti che possono rientrare in una di queste classi; essi riguardano operazioni inerenti alla vendita e all'acquisto di fabbricati, impianti, attrezzature (comprese le immobilizzazioni di costruzione interna), brevetti, marchi, concessioni, partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre, titoli di stato, titoli obbligazionari e altri titoli, pagamenti di oneri pluriennali capitalizzati ed infine erogazione di anticipazioni e prestiti fatti a soggetti terzi e incassi per il loro rimborso.<sup>375</sup>

---

<sup>371</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 155.

<sup>372</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 33.

<sup>373</sup> *ibidem*

<sup>374</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 13-14.

<sup>375</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 15.

I *cash flow* presentati per le attività di investimento devono essere suddivisi, innanzitutto, per tipologia di immobilizzazione; inoltre, all'interno di ogni classe, si devono evidenziare separatamente i flussi di cassa ottenuti sia con l'acquisto (investimenti) che con la vendita (disinvestimenti) di immobilizzazioni.<sup>376</sup> Altresì, per la prima operazione, il valore da iscrivere è quello effettivamente corrisposto, cioè pari al prezzo complessivo di acquisto, a cui si rettifica la variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni; nel secondo caso, si rileva quello che viene definito "prezzo di realizzo",<sup>377</sup> (ossia il valore netto contabile incrementato in caso di plusvalenza o decrementato in caso di minusvalenza, le quali, però, dovranno essere scorporate dal flusso generato dalla gestione reddituale), a cui si rettifica la variazione di crediti verso clienti per immobilizzazioni.<sup>378</sup> In altre parole, è possibile determinare tali flussi operando la differenza tra valore iniziale e finale dell'immobilizzazione, a cui si sottraggono gli ammortamenti e le svalutazioni, si aggiungono eventuali rivalutazioni o conferimenti e si integrano le plusvalenze o minusvalenze (solo in caso di cessione).<sup>379</sup> Il valore così ottenuto può essere positivo o negativo: nel primo caso indica che si sono verificate entrate di cassa dovute a cessioni di immobilizzazioni durante l'esercizio; nel secondo caso dimostra che vi sono state uscite di cassa in seguito ad acquisizioni.<sup>380</sup> Questo procedimento serve, in entrambi in casi, a mettere in luce rispettivamente le risorse finanziarie assorbite e generate dai due tipi di operazione, tramite l'epurazione di tutte quelle operazioni che non comportano alcun movimento monetario.

Rispetto alla precedente versione dell'OIC 10, non si rileva alcun cambiamento o integrazione.<sup>381</sup>

Secondo lo IAS 7, i flussi dell'attività di investimento riguardano tutte quelle attività inerenti all'acquisto o alla cessione di attività immobilizzate e di altri investimenti finanziari, non rientranti tra le disponibilità liquide equivalenti. Il principio in questione puntualizza, inoltre, che possono far parte di questa categoria solamente le grandezze inserite tra le attività di investimento dello stato patrimoniale. I flussi finanziari che appartengono a questo prospetto sono anch'essi sostanzialmente analoghi a quelli già

---

<sup>376</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 8.

<sup>377</sup> Ivi, 7-8.

<sup>378</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 16.

<sup>379</sup> Fabio CIAPONI - Francesca MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 3, (2015), 14.

<sup>380</sup> *ibidem*

<sup>381</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 82.

elencati per la disciplina nazionale. Sussistono solamente alcune sottili differenze rispetto all'OIC 10. Innanzitutto lo IAS 7 cita alcuni elementi non menzionati dall'OIC 10: l'acquisto o la vendita di partecipazione in *joint venture* e i pagamenti o gli incassi derivanti da strumenti finanziari derivati; questi ultimi sono rappresentati da: *forward*, *future*, *swap* e contratti di opzione detenuti a scopo di finanziamento e non per fini di negoziazione.<sup>382</sup> Inoltre lo IAS 7, al contrario dell'OIC 10, specifica che non sono ammesse tra le attività di investimento tutte quelle operazioni che, seppur inerenti alla compravendita di attività immobilizzate di qualsiasi genere, vengono effettuate con l'obiettivo di negoziazione.<sup>383</sup> Non rientrano tra le attività di investimento, bensì tra quelle operative, quindi: la compravendita di immobilizzazioni finalizzate alla locazione, o in seguito vendute, e gli acquisti di titoli immobilizzati che, con la loro successiva commercializzazione, generano flussi finanziari.<sup>384</sup>

#### 4.3.3. ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento riguardano i *cash flows* generati dall'emissione o dalla restituzione di capitale di rischio e di debito.<sup>385</sup> Essi vengono suddivisi in due categorie: mezzi di terzi e mezzi propri. L'OIC 10 impone di mantenere separati i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio da quelli generati dal capitale di debito.<sup>386</sup> Fanno parte dei mezzi di terzi poste che aumentano o diminuiscono la liquidità; nel primo caso, si citano gli aumenti di debiti a breve verso banche e l'accensione di finanziamenti (come prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, mutui, altri finanziamenti e altri debiti). Vanno, invece, a diminuire la liquidità i decrementi di debiti a breve verso le banche e i rimborsi di finanziamenti (che includono i medesimi esempi elencati precedentemente). Si sottolinea che, per la categoria dei debiti a breve termine verso le banche, è stata stabilita una deroga al principio generale che vieta le compensazioni dei flussi.<sup>387</sup> Il flusso finanziario derivante dalla variazione dei debiti finanziari si può ottenere come differenza tra debiti finali e iniziali, alla quale vengono sottratti gli ammortamenti e le svalutazioni e vengono aggiunte le eventuali

---

<sup>382</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 155-156.

<sup>383</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 35-36.

<sup>384</sup> Ivi, 66.

<sup>385</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 16.

<sup>386</sup> *ibidem*

<sup>387</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 16.

rivalutazioni o conferimenti.<sup>388</sup> Appartengono ai mezzi propri le seguenti voci: gli aumenti e i rimborsi di capitale a pagamento, la cessione e l'acquisto di azioni proprie e il pagamento di dividendi. Anche in questo caso, le operazioni che comportano un aumento di liquidità per l'impresa (come aumenti di capitale o cessioni di azioni) avranno segno positivo nella determinazione del flusso finanziario dell'attività di finanziamento; al contrario, le operazioni che riducono la liquidità avranno segno negativo.<sup>389</sup> È possibile ricostruire il flusso derivante dalla variazione di patrimonio netto tramite la differenza tra il valore di quest'ultimo alla fine e all'inizio dell'esercizio, a cui si tolgono l'utile o la perdita dell'esercizio di riferimento, eventuali conferimenti, rivalutazioni e crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.<sup>390</sup>

Per quanto riguarda l'attività di finanziamento, non si rileva alcuna modifica o integrazione rispetto alla precedente versione dell'OIC 10.<sup>391</sup>

Secondo lo IAS 7, le attività di finanziamento comprendono tutte le operazioni che influenzano la dimensione e la composizione del capitale netto e dei debiti.<sup>392</sup> Anche in questo caso, non sussistono differenze sostanziali tra l'OIC 10 e lo IAS 7, in quanto quest'ultimo riporta i medesimi casi elencati dall'OIC 10, eccezion fatta per i pagamenti elargiti dal locatario per ridurre le passività, nel caso di contratto di *leasing* finanziario, non citato dai principi contabili nazionali.<sup>393</sup> Le operazioni che rientrano nella categoria delle attività di finanziamento concernono quindi la gestione prettamente finanziaria dell'ente e influiscono sulla composizione e sulle fonti necessarie per coprire i fabbisogni finanziari, sia a breve che a medio-lungo termine.

Come già anticipato nel paragrafo relativo all'attività operativa, vi sono opinioni contrastanti relativamente alla trattazione di determinate voci; ciò ha infatti originato differenti interpretazioni. Esse verranno affrontate nel paragrafo che segue, insieme ad altri casi particolari.

#### **4.4. CASI PARTICOLARI E DUBBI INTERPRETATIVI**

---

<sup>388</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 16.

<sup>389</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 8.

<sup>390</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 16.

<sup>391</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 82.

<sup>392</sup> Ivi, 36.

<sup>393</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 156.

Non tutte le voci sono facilmente classificabili in un singolo flusso finanziario: l'interpretazione e la collocazione di alcune di esse, infatti, possono far emergere dubbi interpretativi; l'OIC 10 e lo IAS 7 hanno quindi predisposto una sezione ad hoc per sopperire a questi casi particolari.

Per quanto riguarda gli interessi, l'OIC 10 stabilisce il loro inserimento, in generale, tra i flussi finanziari dell'attività operativa; tuttavia, si ammette la possibilità di includere queste voci anche nelle altre due categorie rimanenti (attività di investimento e di finanziamento), qualora si dia prova che gli interessi si riferiscono a investimenti o finanziamenti relativi a queste ultime. I dividendi, invece, possono rientrare tra i flussi finanziari dell'attività operativa nel caso in cui vengano incassati, mentre fanno parte dei flussi finanziari dell'attività di finanziamento se sono stati pagati dall'impresa. Inoltre, per le due voci interessi e dividendi, vi è l'obbligo di presentazione separata e priva di alcuna compensazione.<sup>394</sup> Si rilevano, in questo caso, delle differenze tra disciplina nazionale e internazionale. Innanzitutto, lo IAS 7 stabilisce che i dividendi percepiti e gli interessi pagati, nel caso in cui facciano riferimento a un istituto finanziario, devono obbligatoriamente rientrare tra le attività operative (in quanto legate all'attività tipica dell'azienda, svolta sistematicamente).<sup>395</sup> Nel caso di enti non finanziari, invece, non esiste una regola univoca; secondo una corrente di pensiero, le operazioni che comportano la corresponsione di interessi e l'ottenimento di dividendi dovrebbero fra parte delle attività operative (con la giustificazione che esse impattano il conto economico e quindi il risultato di esercizio). Si tratta di un'impostazione che, seppur accolta dallo IAS 7, viene criticata da alcuni autori, in quanto ritenuta eccessivamente generalizzante e a rischio di abbassare il livello della qualità informativa del prospetto.<sup>396</sup> Una seconda corrente di pensiero opterebbe per l'inserimento delle precedenti due operazioni nelle attività finanziarie o in quelle di investimento, a seconda dell'operazione che li ha generati e delle sue peculiarità, fornendo così una classificazione il più appropriata possibile.<sup>397</sup> La precedente versione dell'OIC 10 specificava che tale posizione non veniva presa in considerazione per garantire maggior

---

<sup>394</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 8.

<sup>395</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 37-38.

<sup>396</sup> Ivi, 38.

<sup>397</sup> Ivi, 39.

semplicità di redazione del rendiconto e comparabilità dei dati. Nello specifico, si riteneva particolarmente complesso differenziare gli interessi per specifica attività.<sup>398</sup>

Riguardo alle imposte sul reddito, la disciplina nazionale e internazionale convergono nello stabilire che i flussi finanziari generati da imposte sul reddito debbano rientrare nell'attività operativa, distinguendone le tipologie. L'OIC 10 menziona alcuni esempi: pagamenti di imposte al fisco (compresi gli anticipi), per quanto concerne i flussi finanziari in uscita; i corrispettivi ottenuti dalle autorità fiscali (comprese le eccedenze e i rimborsi), per quanto concerne quelli in entrata.<sup>399</sup> Lo IAS 7, al contrario dell'OIC 10, permette di classificare questo tipo di operazioni anche tra le attività di investimento o finanziamento allorché si possa stabilire e quantificare un legame tra l'imposta (pagata o incassata) e una delle altre due categorie di attività.<sup>400</sup> Nel caso in cui le imposte rientrino in più di un'attività, lo IAS 7 richiede comunque che venga iscritto il totale delle imposte pagate nel rendiconto.<sup>401</sup>

I flussi finanziari generati da operazioni in valuta estera devono essere iscritti in bilancio in euro, utilizzando il tasso di cambio in vigore alla data in cui avviene la movimentazione dei flussi. Non devono essere considerati gli utili e le perdite non realizzati, che seguono la logica della competenza economica (andando quindi contro alle logiche finanziarie); è necessario quindi apportare le opportune rettifiche per eliminare gli effetti di natura non monetaria. Inoltre, gli effetti derivanti dalla fluttuazione dei cambi relativi alle disponibilità liquide possedute in valuta estera devono essere esposti separatamente dai flussi finanziari dell'attività operativa di investimento e di finanziamento.<sup>402</sup> A ciò, lo IAS 7 aggiunge che i cambiamenti del tasso di cambio, riguardanti le disponibilità liquide in valuta estera, non generano flussi finanziari, ma sono necessari per stabilire l'ammontare della liquidità tra l'inizio e la fine dell'esercizio.<sup>403</sup>

I flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati vanno collocati, secondo l'OIC 10, tra le attività di investimento. Nel caso in cui essi abbiano finalità di copertura, i flussi che ne derivano faranno parte della categoria nella quale rientra l'elemento

---

<sup>398</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 163.

<sup>399</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 9.

<sup>400</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 68.

<sup>401</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 164.

<sup>402</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 9.

<sup>403</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 69.

coperto. Naturalmente, i flussi finanziari in entrata o in uscita devono essere segnalati indipendentemente da quelli generati dall'elemento coperto.<sup>404</sup> Riguardo a tale argomento, la disciplina internazionale non si trova in accordo con quella nazionale. Infatti, lo IAS 7 stabilisce che i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati di copertura debbano rientrare tra le attività di investimento, a meno che questi pagamenti non facciano parte delle attività di investimento. Non viene quindi citata in alcun modo la connessione tra derivato e strumento coperto.<sup>405</sup>

Un altro caso particolare riguarda l'acquisto o la cessione di rami d'azienda. I flussi finanziari derivanti da questo tipo di operazioni vanno collocati, secondo l'OIC 10, tra le attività di investimento al netto delle disponibilità liquide ottenute o utilizzate ai fini dell'operazione. Si richiede, inoltre, che in calce al rendiconto finanziario vengano esposte alcune indicazioni, quali: i corrispettivi impiegati nell'operazione; la quota di tali corrispettivi elargiti sotto forma di liquidità; il totale delle disponibilità liquide ottenute o versate ai fini della realizzazione dell'operazione; il valore contabile delle attività facenti parte dell'operazione. I principi contabili nazionali specificano, infine, che è vietato ogni tipo di compensazione tra flussi finanziari generati dalla cessione di rami d'azienda con quelli derivanti dall'acquisto degli stessi.<sup>406</sup> I principi contabili nazionali risultano ora più in linea con quelli internazionali, dal momento che attualmente il riferimento alla norma non è più esclusivamente relativo alle partecipazioni in società controllate (come invece accadeva in passato), ma si comprendono anche quelle in società collegate e altre partecipazioni.

Esistono alcune operazioni, denominate "non monetarie", che riguardano investimenti o finanziamenti che non fanno uso di disponibilità liquide; l'OIC 10 stabilisce che esse non devono far parte del rendiconto finanziario.<sup>407</sup> Rientrano in questa categoria, per esempio: "i) lo scambio di partecipazioni; ii) la conversione di debito in capitale; iii) la permuta di attività."<sup>408</sup> Lo IAS 7, a differenza dell'OIC 10, include nella sua definizione di "operazioni non monetarie" anche le disponibilità liquide equivalenti. Gli esempi riportati da esso sono in parte differenti: acquisti di attività

---

<sup>404</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 9.

<sup>405</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 69.

<sup>406</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11.

<sup>407</sup> SANTESSO - SOSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, 165.

<sup>408</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 10.

contraendo debito o attraverso operazioni di *leasing*, acquisto di un'entità emettendo capitale, conversione di debito in capitale.<sup>409</sup>

Al contrario dell'OIC 10 (che non si esprime a riguardo), lo IAS 7 suggerisce, se realizzabile, la redazione di un rendiconto finanziario suddiviso per settori di attività, in coordinamento con l'IFRS 8. Il fine è quello di studiare lo sviluppo dei flussi finanziari riconducibili ai diversi settori dell'azienda e di fare, quindi, le opportune valutazioni. Le informazioni che si possono ottenere, sono, per esempio, quali settori assorbono più liquidità e quali, invece, ne producono. Questo tipo di indicazioni risulta essere particolarmente utile soprattutto al *management* della società, che ha modo di comprendere al meglio le dinamiche finanziarie della stessa.<sup>410</sup>

Le nuove disposizioni dell'OIC 10 entrano in vigore a partire dal primo gennaio 2016; di conseguenza, al momento della prima applicazione delle nuove norme, dato che non è stata inserita alcuna eccezione all'applicazione retrospettiva, è necessario esibire anche il rendiconto finanziario relativo all'esercizio antecedente (anno 2015), a scopo comparativo.<sup>411</sup>

#### **4.5. IL METODO DIRETTO E INDIRETTO**

Una volta definiti il perimetro e il significato di "attività operativa", è necessario stabilire come determinare tale flusso. Al momento della redazione del rendiconto finanziario, la disciplina nazionale e quella internazionale consentono di scegliere tra due metodi alternativi: quello diretto e quello indiretto. Ogni impresa ha la facoltà di optare per un metodo piuttosto che per l'altro, a seconda dell'obiettivo che intende perseguire e della semplicità o meno di realizzazione, a livello operativo e di calcoli. Naturalmente, per essere in grado di effettuare più precise comparazioni con rendiconti finanziari futuri, il metodo scelto dovrà rimanere costante nel tempo.<sup>412</sup> Nella sua versione precedente, l'OIC 10 incoraggiava la redazione del rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto, probabilmente per la sua composizione e semplicità operativa;<sup>413</sup> oggi, invece, i principi contabili nazionali non danno alcun suggerimento a

---

<sup>409</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 42.

<sup>410</sup> Pierino POSTACCHINI, *Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2015, 869-872.

<sup>411</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 10.

<sup>412</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 69.

<sup>413</sup> Ivi, 71.

riguardo, lasciando un maggiore margine di libertà al redattore del bilancio.<sup>414</sup> Lo IAS 7 predilige, invece, il metodo diretto, poiché, secondo alcuni autori, è maggiormente incentrato sui fini informativi di tale prospetto e consente un'esatta ed esauriente indicazione dei flussi finanziari generati durante l'esercizio.<sup>415</sup> La differenza principale tra metodo diretto e indiretto consiste nella modalità di calcolo dell'attività operativa.

Lo schema del metodo diretto è il medesimo di quello esposto nel paragrafo "Attività operativa", in cui tale flusso finanziario viene calcolato come somma algebrica delle grandezze precedentemente illustrate. Non vengono suggerite ulteriori indicazioni operative riguardo a tale tema e l'OIC 10 rimanda allo schema di riferimento.<sup>416</sup> È opportuno, tuttavia, sottolineare che, dal momento che il bilancio d'esercizio è redatto secondo il principio di competenza economica, ai fini della redazione del rendiconto finanziario, è necessario effettuare le opportune rettifiche tra le grandezze del bilancio, per eliminare le variazioni che non hanno alcun impatto sulla liquidità e far emergere così un'effettiva variazione monetaria.<sup>417</sup> Si tratta di un passaggio che, seppur di fondamentale importanza, non viene in alcun modo esplicitato dai principi contabili nazionali. Questa mancanza potrebbe causare numerosi dubbi interpretativi ed operativi al soggetto preposto alla redazione del bilancio, il quale potrebbe commettere errori nell'ambito della fase di determinazione dei flussi finanziari. Questo aspetto verrà preso in considerazione nell'analisi empirica del capitolo successivo.

Di seguito, viene presentata la tabella esplicativa del Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto, presente nell'Appendice A del principio contabile OIC 10.<sup>418</sup>

	200X	200X-1
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a forniture per acquisti)		
(Pagamenti a forniture per servizi)		

<sup>414</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 77.

<sup>415</sup> Ivi, 45.

<sup>416</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 13-15.

<sup>417</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 99-100.

<sup>418</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 13-15.

(Pagamento al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>		
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione dei rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>		
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )</b>		
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)		
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>		
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
di cui:		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Denaro e valori in cassa		
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>		
di cui:		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Denaro e valori in cassa		

Il secondo metodo citato è quello definito "indiretto". Come già anticipato, l'unica differenza rilevante rispetto al metodo precedente è la modalità di calcolo del flusso finanziario dell'attività operativa. Esso consiste nel rettificare l'utile o perdita dell'esercizio con determinati valori; per questa ragione viene anche definito "metodo dal basso".<sup>419</sup> Innanzitutto, è necessario sommare al risultato d'esercizio le imposte sul reddito, gli interessi passivi e le minusvalenze generate in seguito alla cessione di attività; si sottraggono poi gli interessi attivi, i dividendi e le plusvalenze. Il risultato intermedio che si ottiene viene definito "Utile (perdita) dell'esercizio prima di imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività."<sup>420</sup> Questa prima fase è abbastanza semplice, dal momento che è sufficiente recuperare gli importi di costi e di ricavi che sono presenti tra il risultato d'esercizio e la differenza A-B.<sup>421</sup> A tale valore vanno rettificati gli elementi non monetari, dal momento che, per loro natura, non hanno dato luogo a un esborso o incasso di disponibilità liquide; si tratta di: accantonamenti ai fondi, ammortamenti delle immobilizzazioni, svalutazioni causate da perdite di valore durevoli, rettifiche di valore di strumenti

<sup>419</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 14.

<sup>420</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11.

<sup>421</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 8.

finanziari derivati che non generano movimenti di natura monetaria e altri elementi non monetari. È importante sottolineare che si devono considerare solamente gli accantonamenti e le svalutazioni che hanno accresciuto fondi non presenti nel capitale circolante. Per esempio, considerando le svalutazioni di crediti rientranti nell'attivo circolante alla voce B.10.d, il fondo corrispondente è per norma confluito all'interno del valore dei crediti e quindi nel capitale circolante netto.<sup>422</sup> Il valore così calcolato è denominato "Flusso finanziario prima delle variazioni di ccn";<sup>423</sup> quest'ultimo si può definire come un flusso di cassa "potenziale" della gestione operativa, dal momento che si presuppone che tutti i ricavi e i costi di cui è composto siano divenuti effettivamente moneta. Questo effetto è dovuto proprio al ccn, cioè l'insieme di poste che rappresentano la contropartita di ricavi e costi prima della loro conversione in liquidità.<sup>424</sup> Al Flusso finanziario prima delle variazioni di ccn vanno rettificate le variazioni di capitale circolante netto derivanti dai costi o ricavi dell'attività operativa, le quali possono avere segno positivo o negativo. Nel primo caso rientrano i decrementi delle rimanenze, dei crediti verso i clienti, dei ratei e risconti attivi e gli incrementi dei debiti verso i propri fornitori e dei ratei e risconti passivi; alla seconda categoria appartengono i medesimi casi, ma nella situazione opposta. Una volta effettuata anche questa operazione, si ottiene il cosiddetto "Flusso finanziario dopo le variazioni di ccn."<sup>425</sup> Tale flusso equivale al flusso monetario generato o assorbito dalla gestione caratteristica.<sup>426</sup> Infatti, le operazioni che portano alla creazione di tale flusso rientrano in quella che viene definita "Area caratteristica".<sup>427</sup> A questo flusso vanno operate le ultime rettifiche, sia in aumento (nel caso di interessi e dividendi incassati), sia in diminuzione (se vengono utilizzati fondi o se si pagano interessi e imposte sul reddito); il valore finale è, come per il metodo diretto, il flusso finanziario dell'attività operativa.<sup>428</sup> Queste operazioni rientrano, invece, in quella che viene definita "Area extra-caratteristica".<sup>429</sup> Le aree caratteristica ed extracaratteristica compongono il flusso A dell'attività operativa. Il metodo indiretto si fonda su una base contabile conforme al principio di competenza, che consente di non effettuare eventuali rettifiche per

---

<sup>422</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 12.

<sup>423</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11.

<sup>424</sup> CIAPONI - MANDANICI, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, 12.

<sup>425</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 12.

<sup>426</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 108.

<sup>427</sup> Ivi, 108-110.

<sup>428</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11-13.

<sup>429</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 112.

omologarsi alla logica per cassa.<sup>430</sup> Anche in questo caso, l'OIC 10 non si esprime ulteriormente e rimanda ad una tabella di riferimento.<sup>431</sup>

Di seguito viene riportata la tabella esplicativa del Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto, presente nell'Appendice A del principio contabile OIC 10.<sup>432</sup>

	200X	200X-1
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi		
Ammortamento delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<b>2.Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		
Decremento/(incremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		

<sup>430</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 47.

<sup>431</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11-13.

<sup>432</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 11-13.

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<b>3. Flusso finanziario dopo la variazione del ccn</b>		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagato)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<b>Altri incassi/pagamenti</b>		
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>		
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione dei rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>		
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		

<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )</b>		
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)		
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>		
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>		
di cui:		
Depositi bancari e postali		
Assegni		
Denaro e valori in cassa		
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio</b>		
di cui:		
Depositi bancari e postali		
Assegni		

In conclusione, i due metodi presentano caratteristiche e vantaggi differenti. Il metodo diretto è quello probabilmente più immediato e comprensibile, dal momento che nasce dalla contrapposizione di entrate ed uscite monetarie (e cioè dai ricavi incassati dalle vendite e dagli esborsi monetari per costi di produzione). Tuttavia, secondo alcuni autori, il procedimento e i calcoli da effettuare sarebbero più complessi e numerosi.<sup>433</sup> Il metodo indiretto, infatti, è caratterizzato da una maggior semplicità e celerità di calcolo: una volta che si riclassificano il conto economico e lo stato patrimoniale, il conteggio del flusso corrente è praticamente istantaneo. Inoltre il metodo indiretto, rispetto a quello diretto, offre il vantaggio di fornire informazioni molto rilevanti, relativamente alla liquidità assorbita (o liberata) a seguito dell'incremento (o del decremento) del capitale circolante netto operativo. Quindi, il calcolo del capitale circolante netto permette di effettuare preziose valutazioni riguardo alla capacità dell'impresa di generare nuove risorse reddituali e al grado con cui essa

<sup>433</sup> CIAPONI - MANDANICI, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, 14.

riesce a renderle monetariamente disponibili.<sup>434</sup> Al contrario del primo, però, il calcolo del metodo indiretto risulta meno immediato da comprendere.<sup>435</sup>

#### **4.6. ANALISI DI BILANCIO E RENDICONTO FINANZIARIO**

L'analisi di bilancio è una tecnica di indagine che si basa sulla rielaborazione e sull'analisi dei dati e delle informazioni fornite dal bilancio; il suo scopo è quello di elaborare, attraverso lo studio dell'andamento della gestione passata, una valutazione sulle condizioni di salute dell'impresa e, nel limite del possibile, teorizzare delle stime sul suo andamento futuro.<sup>436</sup> Prerequisito fondamentale per attuare questo processo è che i valori di riferimento per l'analisi siano costantemente revisionati e aggiornati.

L'analista finanziario, la figura preposta alla formulazione di giudizi di merito riguardo alle condizioni dell'impresa, può confrontare i valori ottenuti o con valori storici o con valori di altre aziende. Nel primo caso, effettuerà un raffronto di tipo "temporale", nel secondo di tipo "spaziale".<sup>437</sup>

La comparazione temporale consiste nell'accostare informazioni relative a differenti periodi della medesima azienda. Lo scopo è quello di elaborare un giudizio di merito riguardo all'andamento temporale delle condizioni dell'impresa, così da stabilire se questa abbia subito miglioramenti o peggioramenti. Questo tipo di analisi permette, inoltre, di effettuare indagini prospettiche e di formulare ipotesi riguardo agli andamenti futuri dell'impresa.<sup>438</sup> Nello specifico caso del rendiconto finanziario, tale analisi permette di comprendere l'andamento evolutivo o involutivo della liquidità.<sup>439</sup>

La comparazione spaziale, invece, si basa sull'analisi di informazioni ottenute da altre imprese, selezionate tra le più omogenee rispetto a quelle di partenza, relative allo stesso momento temporale. La sua funzione è quella di raffronto e valutazione, al fine di stabilire il proprio posizionamento competitivo nel mercato. Si tratta, tuttavia, di un processo più complesso rispetto al precedente, a causa, in primis, della difficoltà nel reperire informazioni di settore che siano attendibili, e inoltre per l'esigenza di eseguire controlli sull'omogeneità dei criteri metodologici impiegati per le diverse imprese.<sup>440</sup>

---

<sup>434</sup> SOSTERO - FERRARESE - MANCIN - MARCON, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, 109.

<sup>435</sup> *ibidem*

<sup>436</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 13.

<sup>437</sup> *ibidem*

<sup>438</sup> *Ivi*, 14.

<sup>439</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 40.

<sup>440</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 14.

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, questo esame permette di comparare la gestione della tesoreria di due aziende paragonabili.<sup>441</sup>

Il rendiconto finanziario può essere un utile strumento di analisi di bilancio. Esso, infatti, è un prospetto riepilogativo e di raccordo che ha lo scopo di mettere in luce le cause della manifestazione di eventuali variazioni finanziarie avvenute nel periodo. Si tratta quindi di un documento che integra le informazioni altrimenti non ottenibili dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Tramite un'adeguata rielaborazione degli elementi presenti in questi ultimi prospetti, si possono ottenere i vari flussi di cassa riferiti alle diverse aree della gestione dell'azienda; ciò permette di effettuare verifiche e controlli inerenti agli andamenti finanziari avvenuti durante l'esercizio.<sup>442</sup>

Lo studio di una serie di rendiconti finanziari consecutivi (tramite comparazione temporale) può, attraverso le informazioni relative alla capacità passata di generare flussi di cassa positivi tali da garantire un equilibrio finanziario, fornire indicazioni riguardo ai possibili andamenti futuri dei *cash flow*. Il loro studio e le informazioni da esso ricavate vengono spesso impiegate per realizzare budget dei flussi di cassa, al fine di stimare con sufficiente accuratezza e credibilità l'effettiva attuabilità di un progetto di investimento.<sup>443</sup> Di conseguenza, anche se non si tratta di un prospetto obbligatorio per tutte le imprese, alcuni autori ne consigliano ugualmente la redazione, al fine di tenere sotto controllo le diverse gamme di operazioni e i loro effetti su un aggregato finanziario predefinito, così da migliorare la gestione futura.<sup>444</sup>

Per le finalità del controllo di gestione, vi sono alcune informazioni particolarmente rilevanti che si possono ottenere dal rendiconto finanziario o da una rielaborazione dei suoi flussi finanziari. La dottrina che si è sviluppata nel tempo, fino all'emanazione della nuova riforma, si rifà alle precedenti impostazione e terminologia del rendiconto finanziario; di conseguenza, di seguito si fa riferimento a questo impianto cercando di associare i termini utilizzati al nuovo schema di rendiconto finanziario.

Si consideri per esempio il "flusso di liquidità della gestione corrente"; esso rappresenta un sottoinsieme del già nominato flusso della gestione operativa, dal momento che vengono escluse tutte le entrate (o uscite) di cassa derivanti da interessi e

---

<sup>441</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 40.

<sup>442</sup> Marco ORLANDI, *Il rendiconto finanziario: nuovo documento obbligatorio del bilancio d'esercizio*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017), 15.

<sup>443</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 40.

<sup>444</sup> *ibidem*

dividendi in base alle attività finanziarie possedute.<sup>445</sup> In questo valore si fanno rientrare quindi tutte le "attività ripetitive di acquisto-produzione-vendita attraverso le quali l'impresa realizza giorno dopo giorno la sua funzione economica."<sup>446</sup> Con questo flusso è possibile stabilire in quale grado l'impresa riesca a generare liquidità rispetto a quella assorbita durante lo svolgimento delle attività quotidiane e continuative. Maggiore è la discrepanza tra liquidità generata e assorbita, maggiore sarà l'efficacia dell'impresa sotto il profilo finanziario e quindi la sua capacità di autofinanziarsi.<sup>447</sup> Tale flusso, oggi, si può ricondurre a quello denominato "Flusso finanziario dopo le variazioni di ccn".

Ai fini del controllo di gestione è fondamentale anche il flusso di liquidità della gestione corrente potenziale, una sorta di "Flusso finanziario prima delle variazioni di ccn". Esso riguarda la capacità potenziale di generare flussi di cassa tramite le attività di acquisto-produzione-vendita; la discrepanza tra il flusso potenziale e quello reale consente di trarre dei giudizi riguardo alle politiche di dilazione di riscossioni e pagamenti e della gestione del magazzino.

#### 4.6.1. INDICI TRATTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO

Di seguito vengono presentati una serie di indicatori che si possono ricavare dai flussi finanziari descritti nei paragrafi precedenti e che ora, tramite l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, potrebbero essere impiegati con maggior frequenza dalle imprese. Tra i molteplici indicatori che la dottrina offre, si è costretti ad operare una selezione e a segnalarne solamente alcuni tra tutti quelli impiegati nella prassi.<sup>448</sup> Dal momento che vengono proposti degli indici formulati e impiegati prima della recente riforma contabile, le denominazioni dei flussi finanziari non sempre coincidono con quelle proposte dal nuovo OIC 10. Quindi, per "flusso di liquidità della gestione operativa" o "flusso di liquidità della gestione reddituale", si intende il "flusso finanziario dell'attività operativa". Quando si parla di "flusso di liquidità della gestione corrente", si fa riferimento al "flusso finanziario dopo le variazioni del ccn". Infine, il "flusso di

---

<sup>445</sup> Francesco GIUNTA - Fabio CIAPONI, *L'analisi dei flussi di cassa. La costruzione del rendiconto finanziario*, in *I Corsi di Amministrazione e Finanza*, n. 6, (2003).

<sup>446</sup> Gualtiero BRUGGER, *L'analisi della dinamica finanziaria dell'impresa*, Milano, Giuffrè Editore, 1980, 13.

<sup>447</sup> Enrico GONNELLA, *L'azienda di produzione. Elementi costitutivi, condizioni operative, creazione di valore*, Milano, Franco Angeli, 2014, 182-192.

<sup>448</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 42.

capitale circolante netto della gestione corrente" rappresenta il nuovo "flusso finanziario prima della variazione del ccn".

Il "Flusso di liquidità della gestione operativa/ricavi di vendita" è un indice che può essere considerato una sorta di rifacimento del ROS.<sup>449</sup> Esso mette in luce la liquidità originata dalla gestione operativa, rispetto al fatturato prodotto dall'impresa. Secondo alcuni autori, però, questo indicatore è piuttosto generico, dal momento che si riferisce a tutta la gestione operativa.<sup>450</sup> Se il risultato è negativo, non indica obbligatoriamente una situazione di inefficienza; può essere, per esempio, che l'impresa sotto analisi abbia attuato una forte crescita dimensionale. Allo stesso modo, un segno positivo non è sempre sinonimo di una gestione ottimale; l'impresa, per esempio, potrebbe, avere una bassa propensione al rinnovamento e all'innovazione.

Per migliorare il livello informativo del precedente indicatore, sarebbe necessario riferirsi alla sola gestione corrente; si otterrebbe così l'indice "Flusso di liquidità della gestione corrente/ricavi di vendita." Questo nuovo indice sposta il focus sulla gestione corrente, cioè sulle operazioni di acquisto-produzione-vendita. Esso evidenzia il "ritorno monetario del fatturato."<sup>451</sup> Questo rapporto mette in luce innanzitutto se la liquidità riesce o meno a coprire le uscite di cassa generate dai costi operativi e, in caso affermativo, in quale grado rispetto ai ricavi di vendita. L'indicatore dovrebbe assumere un risultato positivo e preferibilmente crescente nel tempo. In questo caso, la liquidità prodotta dovrebbe consentire di ottenere una certa autosufficienza alla gestione corrente e coprire, almeno parzialmente, i fabbisogni monetari delle altre aree di gestione.<sup>452</sup>

Questo indice può essere scomposto moltiplicando e dividendo per lo stesso termine, cioè il "flusso di capitale circolante netto della gestione corrente"<sup>453</sup> (in precedenza nominato "flusso di liquidità della gestione corrente potenziale").

Il primo dei due indicatori ottenuti è il "Flusso di liquidità della gestione corrente/flusso di capitale circolante netto della gestione corrente". Esso esplicita in che grado la liquidità potenziale si è trasformata in liquidità reale. La liquidità effettiva,

---

<sup>449</sup> Francesco GIUNTA - Michele PISANI, *L'analisi del bilancio*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016, 436-438.

<sup>450</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 43.

<sup>451</sup> Claudio TEODORI, *La costruzione e l'interpretazione del rendiconto finanziario*, Torino, Giappichelli, 2002, 26.

<sup>452</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 43.

<sup>453</sup> *ibidem*

infatti, non deriva solo dai flussi generati dall'attività di acquisto-produzione-vendita, ma anche dalle modalità di gestione degli incassi, dei pagamenti e del magazzino; in altre parole, deriva dalla variazione del capitale circolante netto.<sup>454</sup> Il segno può essere positivo in due situazioni: se numeratore e denominatore sono entrambi positivi (la situazione più desiderabile), oppure se sono entrambi negativi (qualora l'impresa si trovasse in uno stato di grave criticità).<sup>455</sup> Se il risultato è maggiore dell'unità, si può dedurre che il capitale circolante netto sia diminuito, facendo così aumentare la liquidità; al contrario, se il risultato è maggiore di zero ma minore dell'unità, si evince che il capitale circolante netto è aumentato, riducendo la liquidità potenziale.

Il secondo flusso che si ottiene dalla precedente scomposizione è il "Flusso di capitale circolante netto della gestione corrente/ricavi di vendita". Esso esplicita la capacità potenziale dell'azienda di trasformare il fatturato in *surplus* finanziari della gestione corrente.<sup>456</sup> Dal momento che al numeratore è presente un flusso potenziale, questo indicatore non tiene conto della variazione di capitale circolante netto. Esso dovrebbe essere positivo e, maggiore è il suo importo, migliore è la qualità in termini finanziari della gestione corrente.<sup>457</sup>

Il "Flusso di liquidità della gestione operativa/Capitale Investito Netto Operativo" mette a confronto il flusso finanziario dell'attività operativa con il capitale investito nella medesima area di gestione (cioè la somma di crediti commerciali, magazzino e immobilizzazioni caratteristiche nette), a cui si deducono le passività spontanee (debiti commerciali).<sup>458</sup> Tale indice può essere considerato un rifacimento del ROI, dal momento che consente di determinare la produttività del capitale investito netto della gestione operativa in termini di creazione di flussi di liquidità. Normalmente ci si aspetta che il risultato sia positivo; ciononostante un risultato negativo non implica necessariamente una situazione anomala. Può capitare, per esempio, che l'impresa si trovi in un momento in cui non reputi più economico mantenere la propria capacità produttiva e decida di attuare investimenti incrementali.

Un indice fondato sui medesimi concetti del precedente, ma con portata più limitata, è il "Flusso di liquidità della gestione corrente/Capitale Investito Netto Operativo". Esso non considera l'effetto dell'area extra-caratteristica e si focalizza solamente sui flussi

---

<sup>454</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 43.

<sup>455</sup> *ibidem*

<sup>456</sup> Ivi, 44.

<sup>457</sup> *ibidem*

<sup>458</sup> Ivi, 45.

generati dalla gestione caratteristica. Il segno, in questo caso, dovrebbe risultare sicuramente positivo; inoltre, maggiore è il risultato, migliore sarà la situazione in cui si trova l'impresa in analisi. Ad ogni modo, tale indicatore va esaminato parallelamente a quello precedente. Per esempio, nel caso in cui questo indice sia positivo e quello precedente negativo, si può dedurre che le cause della mancanza di liquidità sono da ricercare nei fabbisogni che si manifestano nell'attività extra-caratteristica.<sup>459</sup>

L'indice "Oneri finanziari/flusso di liquidità della gestione corrente" ha lo scopo di verificare se la liquidità generata dall'attività ripetitiva di acquisto-produzione-vendita sia in grado di coprire gli oneri finanziari. La sua utilità è probabilmente anche maggiore in ottica previsionale, qualora si riesca a calcolare il medesimo flusso, ma in via prospettica. In entrambi i casi, il risultato di tale indice deve essere preferibilmente basso.<sup>460</sup>

Un indicatore che può essere utile per misurare il grado di solvibilità di un'impresa è "Debiti finanziari/flusso di liquidità della gestione corrente". Esso misura il livello di liquidità generata dall'attività ripetitiva di acquisto-produzione-vendita che viene utilizzata per ripagare i prestiti. Anche in questo caso, l'indice assume particolare valenza informativa se impostato su dati storici che permettano di individuare una stima approssimativa del suo valore futuro per effettuare un'indagine prospettica.<sup>461</sup>

L'indicatore "Rate di rimborso a breve dei prestiti/flusso atteso di liquidità della gestione corrente" può essere impiegato per scopi prospettici, al fine di valutare la struttura finanziaria dell'impresa nell'immediato futuro. Sia il numeratore che il denominatore, infatti, riguardano valori prospettici. Il flusso atteso di liquidità della gestione corrente può essere calcolato tramite dati storici; per quanto non possa ritenersi altamente accurato, è comunque una buona approssimazione di quello previsionale.<sup>462</sup>

L'indice "Rate di rimborso a breve dei prestiti+investimenti previsti a breve+dividendi/flusso atteso di liquidità della gestione corrente" si basa sulla medesima logica di quello precedente, ma è caratterizzato da un maggior grado di accuratezza. Infatti, vengono aggiunte al calcolo altre due componenti che possono determinare uscite di cassa, ossia futuri investimenti e pagamento di dividendi. Se il

---

<sup>459</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 44-45.

<sup>460</sup> Ivi, 45.

<sup>461</sup> Ivi, 45-46.

<sup>462</sup> Ivi, 46.

risultato di tale indice è minore di 1, allora ci si deve aspettare che in futuro parte della liquidità generata dalla gestione corrente avanzerà in seguito al pagamento delle rate dei prestiti, degli investimenti e dei dividendi e potrà essere sfruttata nel modo più consono per l'azienda.<sup>463</sup> Anche in questo caso, valgono le medesime precisazioni fatte per l'indicatore precedente in tema di dati storici e prospettici.<sup>464</sup>

Infine, l'ultimo indice proposto è "Flusso di liquidità della gestione operativa/risultato di esercizio". Esso evidenzia la "qualità" del reddito generato sotto il profilo monetario; in altri termini, valuta in che grado la gestione operativa riesca a trasformare valori economici in valori monetari. Senza alcun dubbio, il segno del numeratore e denominatore devono essere entrambi positivi; per quanto riguarda l'ammontare dell'indice, invece, non si possono sviluppare valutazioni assolute, ma bisogna tener conto di determinati fattori. Il suo risultato dipende, infatti, oltre che dal normale disallineamento temporale tra flussi economici e reddituali, anche dal grado di ricavi non monetari e di costi non monetari (questi ultimi solitamente maggiori dei primi). Poste queste premesse, prima di esprimere una valutazione su questo indice, è necessario analizzare le caratteristiche del settore in cui opera l'impresa e la sua fase di vita, dal momento che tali condizioni influenzano, per esempio, il livello di rigidità della gestione o il tasso di ammortamento delle immobilizzazioni (e quindi il livello dei ricavi e costi non monetari).<sup>465</sup>

---

<sup>463</sup> Imerio FACCHINETTI, *Rendiconto finanziario e analisi dei flussi*, Milano, Il Sole 24 ORE Gruppo 24 ORE, 2007, 293.

<sup>464</sup> TALARICO, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, 46.

<sup>465</sup> *ibidem*

## Capitolo 5

### ANALISI EMPIRICA

#### 5.1. INTRODUZIONE

Il presente capitolo presenta un'analisi empirica relativa ad alcune tematiche illustrate nel corso della rassegna bibliografica. Il fine è quello di verificare se determinate novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/15 sono state effettivamente applicate e con quali modalità.

I temi fondamentali sui quali si focalizza l'analisi sono la redazione obbligatoria del rendiconto finanziario tra i prospetti di bilancio e l'impatto dell'eliminazione della sezione straordinaria sul conto economico. Si tratta infatti degli aspetti più innovativi in tema di schemi di bilancio.

Per quanto concerne il rendiconto finanziario, l'indagine si è posta l'obiettivo di verificare se effettivamente le società prese in esame abbiano applicato in maniera corretta le disposizioni dettate dall'OIC 10, "Rendiconto Finanziario". Infatti, dal momento che quest'ultimo deve essere predisposto obbligatoriamente assieme agli altri prospetti di bilancio, la sua redazione puntuale ha assunto maggior rilievo rispetto al passato.

Con riferimento alla cancellazione della sezione E) del conto economico, l'OIC 12 stabilisce determinate regole e suggerisce alcune soluzioni per allocare i proventi e gli oneri straordinari all'interno di altre voci del conto economico. In quest'ambito, il proposito dell'analisi è quello di verificare se le società oggetto d'indagine abbiano o meno dato appropriato risalto in nota integrativa all'eventuale presenza di operazioni che hanno dato luogo a proventi e oneri straordinari. La cancellazione della sezione E), infatti, potrebbe determinare una riduzione del livello di trasparenza di questo prospetto, nel caso in cui si decida di inserire l'ammontare di proventi e oneri straordinari in una voce, senza darne sufficiente visibilità in nota integrativa.

L'analisi è stata condotta su un campione di 100 imprese; il loro bilancio, redatto secondo i principi contabili nazionali, è stato estratto dalla Banca dati A.I.D.A., acronimo di Analisi Informatizzata Delle Aziende. Si tratta di una Banca dati contenente informazioni finanziarie, anagrafiche e commerciali di società di capitale in Italia.

All'interno di essa, è possibile reperire per ogni società il bilancio più recente redatto secondo il codice civile e la serie storica fino a dieci anni. I criteri di definizione e di selezione del campione vengono descritti nella nota metodologica.

## 5.2. NOTA METODOLOGICA

Il campione, composto da 100 società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, è stato costituito in data 28 luglio 2017. Per l'estrazione dello stesso, sono stati definiti alcuni criteri volti a stabilire il profilo di impresa più adatto all'indagine, circoscrivendo poi la ricerca alle società rispondenti a tali criteri. Pertanto, in fase preliminare, si è stabilito che il campione dovesse includere le 100 migliori società ordinate per ricavi di vendita (voce A.1 del conto economico, denominata "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"), che avessero disponibile il bilancio d'esercizio 2015 e 2016, comprensive dei relativi bilanci ottici e che non fossero quotate. Il motivo per cui i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati definiti come *driver* principale del campione è che essi sono considerati la variabile più neutrale per la selezione e l'ordinamento dello stesso.

Una prima ricerca nella Banca dati AIDA ha individuato le migliori 500 aziende in base all'ammontare della voce A.1 del conto economico. Con l'applicazione della seconda variabile, ossia la presenza dei bilanci dei due esercizi più recenti, il numero di società del campione è sceso a 177. Considerando il terzo criterio, cioè la presenza di bilanci ottici, il numero di società è rimasto invariato. Successivamente, sono state escluse 4 società, in quanto quotate. Il motivo sottostante a questa scelta è che tale categoria di società è obbligata a redigere il proprio bilancio secondo i principi IAS/IFRS, secondo il D.Lgs. n. 38/2005. Dunque il campione, al momento della sua estrazione da AIDA, è composto da 173 elementi. In seguito, sono state escluse altre 4 società rientranti in una delle quattro classi merceologiche inerenti alle attività assicurative o finanziarie (cioè, in base al codice ATECO 2007, quelle con numero 64, 65, 66 e 68). La ragione sottostante è che queste aziende devono applicare alcune disposizioni specifiche, come il regolamento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ex ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo). Dopodiché, sono state escluse tutte le società che non hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili nazionali, bensì seguendo gli IAS/IFRS; il campione è stato così ridotto a 135 società. Infine, è stato

effettuato un controllo sulla situazione giuridica di ogni componente, ma non è stato necessario escludere alcuna impresa, poiché tutte attive.

La tabella seguente riporta l'elenco delle 100 società selezionate, ordinato secondo ricavi decrescenti.

<b>N°</b>	<b>Ragione sociale</b>	<b>Provincia</b>	<b>Ricavi delle vendite (migl €)</b>	<b>Dipendenti</b>
1	FCA ITALY S.P.A.	Torino	26.188.274	33.494
2	ESSELUNGA SPA	Milano	7.473.325	21.760
3	TOTALERG S.P.A.	Roma	7.271.867	486
4	FCA MELFI S.R.L.	Potenza	5.348.419	7.569
5	IVECO S.P.A.	Torino	4.961.129	6.102
6	SOCIETA' EUROPEA VEICOLI LEGGERI-SEVEL-SPA	Chieti	4.049.487	6.111
7	TAMOIL ITALIA S.P.A.	Milano	3.997.934	248
8	GS SPA	Milano	3.726.126	7.719
9	COSTA CROCIERE S.P.A.	Genova	3.522.933	2.810
10	CG ITALIA OPERATIONS S.P.A.	Torino	3.351.576	2
11	A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A.	Verona	3.218.421	698
12	MASERATI S.P.A.	Modena	3.098.104	1.362
13	MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A.	Roma	2.964.956	575
14	PIRELLI TYRE SPA	Milano	2.952.724	1.169
15	FPT INDUSTRIAL S.P.A.	Torino	2.937.582	5.229
16	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	Milano	2.886.709	447
17	CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA	Bologna	2.846.536	470
18	FERRARI S.P.A.	Modena	2.824.958	2.901
19	RENAULT ITALIA S.P.A.	Roma	2.818.795	234
20	FERRERO - SOCIETA' PER AZIONI	Cuneo	2.673.339	4.811

21	BMW ITALIA SPA	Milano	2.642.365	290
22	LOGISTA ITALIA S.P.A.	Roma	2.565.062	275
23	UNICOOP FIRENZE SC	Firenze	2.373.147	7.891
24	COOP CONSORZIO NORD OVEST SOC. CONSORTILE A R.L.	Milano	2.146.883	283
25	IREN MERCATO S.P.A.	Genova	2.089.814	436
26	AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA	Verona	2.066.724	6.812
27	MEDIAMARKET SPA	Bergamo	2.050.584	5.887
28	AUCHAN S.P.A.	Milano	2.006.762	7.653
29	CHIMET - S.P.A.-	Arezzo	1.997.256	131
30	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A.	Torino	1.996.324	4.101
31	ITALPREZIOSI S.P.A.	Arezzo	1.984.457	47
32	SMA S.P.A.	Milano	1.927.755	6.595
33	MAXI DI S.R.L.	Verona	1.890.289	5.474
34	SERVIZI IN RETE 2001 S.R.L.	Roma	1.797.051	86
35	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Milano	1.753.546	6.360
36	CALZEDONIA S.P.A.	Verona	1.721.664	2.521
37	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Milano	1.721.248	6.920
38	SOCIETA' PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I.	Torino	1.714.974	4.318
39	BASF ITALIA S.P.A.	Monza e Brianza	1.706.475	1.252
40	PAM PANORAMA S.P.A.	Venezia	1.671.304	7.262
41	PEUGEOT AUTOMOBILI ITALIA S.P.A.	Milano	1.603.178	42
42	ACEA ENERGIA S.P.A.	Roma	1.584.037	267
43	GENERAL MOTORS ITALIA S.R.L.	Roma	1.527.715	215
44	SANOFI S.P.A.	Milano	1.502.095	2.116
45	ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	Terni	1.490.085	2.374
46	ACCENTURE S.P.A.	Milano	1.460.191	6.612
47	LAVAZZA S.P.A.	Torino	1.429.784	1.558

48	MERCK SERONO S.P.A.	Roma	1.419.674	675
49	BENNET S.P.A.	Milano	1.401.713	6.769
50	SIEMENS S.P.A.	Milano	1.374.660	2.117
51	PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L.	Roma	1.361.590	440
52	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.	Milano	1.299.515	6.666
53	AZA ENERGIA S.P.A.	Milano	1.299.459	491
54	HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L.	Milano	1.265.021	721
55	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Monza e Brianza	1.223.780	8.131
56	CONAD - CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	Bologna	1.218.583	176
57	CITROEN ITALIA S.P.A.	Milano	1.134.455	164
58	EDENRED ITALIA S.R.L.	Milano	1.113.638	321
59	SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A.	Verona	1.101.076	329
60	EUROSPIN LAZIO S.P.A	Latina	1.086.685	1.891
61	MAGNETI MARELLI S.P.A.	Milano	1.072.809	4.910
62	COMPUTER GROSS ITALIA S.P.A.	Firenze	1.050.635	260
63	REPSOL ITALIA S.P.A.	Milano	1.004.243	33
64	BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L.	Milano	998.052	1.017
65	MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.P.A.	Mantova	988.844	746
66	MANPOWER S.R.L.	Milano	969.130	1.108
67	SACMI IMOLA S.C.	Bologna	949.901	1.099
68	CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	Firenze	948.892	62
69	HYUNDAI MOTOR COMPANY ITALY S.R.L.	Milano	939.047	114
70	ITINERA S.P.A.	Alessandria	930.064	780
71	SKF INDUSTRIE S.P.A.	Torino	927.947	2.944
72	AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.	Bologna	923.840	1.362

73	COCA - COLA HBC ITALIA S.R.L.	Milano	919.731	1.941
74	IP SERVICES S.R.L.	Roma	919.382	3
75	G.A. OPERATIONS S.P.A.	Milano	919.373	1.406
76	PENNY MARKET ITALIA S.R.L.	Milano	916.751	308
77	FATER S.P.A.	Pescara	911.986	1.236
78	SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.	Bergamo	906.297	1.324
79	L'OREAL ITALIA S.P.A.	Milano	893.988	1.052
80	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI - SOCIETA' PER AZIONI	Roma	885.048	3.033
81	ELECTROLUX ITALIA S.P.A.	Pordenone	882.444	4.561
82	UNES MAXI S.P.A.	Milano	877.126	2.490
83	SASOL ITALY S.P.A.	Milano	871.768	620
84	BAYER S.P.A.	Milano	858.690	1.394
85	GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L.	Siena	836.190	2.125
86	INGRAM MICRO S.R.L.	Milano	822.519	183
87	BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	Roma	811.517	1.092
88	LUXOTTICA S.R.L.	Belluno	810.675	6.968
89	EP PRODUZIONE S.P.A.	Roma	810.616	267
90	E.ON ENERGIA S.P.A.	Milano	805.364	163
91	DUFERCO ENERGIA S.P.A.	Genova	804.952	123
92	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	Milano	788.707	2.592
93	COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA	Ravenna	777.550	375
94	PFIZER ITALIA S.R.L.	Latina	770.830	1.252
95	IREN ENERGIA S.P.A.	Torino	766.714	505
96	PADANA TUBI E PROFILATI ACCIAIO - S.P.A.	Reggio nell'Emilia	760.732	617
97	H & M HENNES & MAURITZ S.R.L.	Milano	756.395	5.031
98	GESTIONI EUROPA - SOCIETA' PER AZIONI	Roma	754.867	179
99	TRENORD S.R.L.	Milano	750.444	4.129

100	T.C.A. - TRATTAMENTI CENERI AUROARGENTIFERE - S.P.A.	Arezzo	747.463	116
-----	---------------------------------------------------------	--------	---------	-----

### 5.3. LE VARIABILI PER L'ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

Una volta predisposto il campione, ogni elemento è stato sottoposto a un'analisi effettuata secondo specifiche variabili, al fine di verificare l'effettiva e corretta applicazione dei principi dettati dall'OIC 10.

L'analisi relativa ai rendiconti è costituita da venti quesiti, ai quali tuttavia non è necessario rispondere integralmente; alcune domande, infatti, figurano come alternative, oppure un certo tipo di risposta a un quesito precedente può automaticamente escludere la domanda successiva. I quesiti sono riuniti per aree tematiche.

Il primo gruppo di domande riguarda l'effettiva compatibilità del rendiconto finanziario con i principi contabili nazionali.

La prima variabile (numero 1) indaga se lo Schema di rendiconto finanziario del bilancio della società coincide con quello "standard" che è previsto dal principio OIC 10; quest'ultimo, infatti, allega nell'appendice A i due schemi di rendiconto finanziario nel caso di applicazione del metodo diretto o indiretto. La risposta è affermativa qualora l'analisi non rilevi differenze o semplici mancanze per assenza di quelle voci.

La variabile 1.1 esplora l'eventuale personalizzazione dello schema attraverso accorpamenti, modifiche o integrazioni; questo quesito non deve essere preso in considerazione nel caso in cui si sia risposto positivamente al precedente.

La variabile successiva (numero 1.1.1) approfondisce il tema delle modifiche, verificando il tipo di cambiamento apportato. Le possibili alternative sono quattro e sono tutte previste in specifici paragrafi dell'OIC 10: aggiunta di flussi finanziari rispetto a quelli già inclusi nei flussi standard per migliorare la chiarezza e la rappresentatività della situazione finanziaria (paragrafo 20); ulteriore suddivisione di flussi finanziari nelle categorie precedute dalla lettera maiuscola per implementare la descrizione delle attività compiute (paragrafo 21); raggruppamento di flussi finanziari nelle categorie precedute dalle lettere minuscole per le stesse motivazioni dei casi precedenti

(paragrafo 22); adattamento dei flussi agli esercizi precedenti nel caso di non comparabilità con l'esercizio precedente (paragrafo 23).<sup>466</sup>

Il quesito 1.1.2 ha l'obiettivo di individuare all'interno del rendiconto le suddette modifiche, indicando se sono state effettuate nel flusso A, "Attività Operativa", B, "Attività di Investimento", o C, "Attività di Finanziamento".

Nel caso in cui il rendiconto non coincida con lo schema standard e non siano state effettuate modifiche ammesse dai principi contabili nazionali, la domanda numero 1.1.3 chiede se lo schema di rendiconto non sia OIC 10 *compliant*.

Il tema del secondo gruppo di variabili è l'eventuale presenza di ulteriori schemi di rendiconto finanziario all'interno del bilancio dell'esercizio 2016.

La variabile numero 2, infatti, indaga se vengono riportati altri schemi di rendiconto, oltre a quello OIC 10 *compliant*. Nel caso di risposta affermativa a tale quesito, si procede con il numero 2.1, che richiede di specificare il numero totale di schemi presentati (comprendendo anche quello OIC 10 *compliant*). L'ultima variabile relativa a questa tematica, la 2.2, esplora la risorsa finanziaria di riferimento utilizzata negli schemi diversi da quelli OIC 10 *compliant*; le alternative più probabili sono: disponibilità liquide, disponibilità monetarie nette, disponibilità monetarie nette equivalenti, Capitale Circolante Netto e Posizione Finanziaria Netta. I concetti di disponibilità liquide, Capitale Circolante Netto e Posizione Finanziaria Netta sono stati già affrontati nel paragrafo 4.2. Le disponibilità monetarie nette o liquidità nette comprendono le disponibilità di cassa depurate da eventuali saldi bancari negativi in conto corrente.<sup>467</sup> Le disponibilità monetarie nette equivalenti, in linea con la logica delle disponibilità liquide equivalenti, devono tener conto dell'indebitamento finanziario a breve termine.<sup>468</sup>

Il set di domande successivo, invece, analizza il rendiconto finanziario nel bilancio dell'esercizio 2015. La variabile numero 3, infatti, chiede se nell'esercizio precedente era presente uno schema di rendiconto finanziario OIC 10 *compliant*, dal momento che l'obbligo di redazione dello stesso non era ancora stato imposto.

Il quesito 4 indaga l'eventuale presenza di altri schemi diversi da quello OIC 10 *compliant* nel bilancio 2015; potrebbe capitare, per esempio, che l'impresa decida di

---

<sup>466</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 5.

<sup>467</sup> Pierpaolo CEROLI - Marco RUGGIERI, *L'analisi di bilancio per indici e per flussi. Profili teorici e dinamiche operative*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, 78.

<sup>468</sup> Fabrizio DI LAZZARO, *La performance del valore. Per l'analisi aziendale*, Torino, Giappichelli Editore, 2013, 131.

redigere un rendiconto finanziario diverso da quello previsto dall'OIC 10 o, in alternativa, che ne rediga più di uno e che non siano tutti OIC 10 *compliant*.

Nel caso in cui la risposta alla variabile precedente sia affermativa, la 4.1 chiede di indicare il numero totale dei rendiconti presenti nell'esercizio 2015 (comprensivo di quello OIC 10 *compliant*).

L'ultima domanda inerente allo scorso esercizio, la 4.2, è identica alla 2.2, ma applicata al 2015; viene chiesto, infatti, di indicare quale risorsa finanziaria di riferimento è stata applicata. Le alternative sono sempre: disponibilità liquide, disponibilità monetarie nette, disponibilità monetarie nette equivalenti, Capitale Circolante Netto e Posizione Finanziaria Netta.

La variabile 5 verifica se nell'area A ("Attività Operativa") gli importi dei flussi finanziari, che riguardano gli interessi incassati o pagati, le imposte sul reddito pagate e i dividendi incassati coincidono con quelli dei corrispettivi valori economici rettificati sotto l'utile di esercizio. Teoricamente i due importi dovrebbero essere diversi, dal momento che i valori rettificati sotto l'utile di esercizio sono valori economici che devono sottostare alle logiche del conto economico (come il principio di competenza); al contrario, le altre rettifiche (quelle da effettuare al "Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN" secondo il metodo indiretto) concernono invece somme effettivamente pagate o incassate. Se i due importi risultano uguali, presumibilmente sono stati commessi degli errori nella redazione del rendiconto finanziario. Per averne l'assoluta certezza e per stabilire la gravità dell'errore, sarebbe necessario ricostruire i flussi finanziari in questione per ogni bilancio analizzato, ma spesso le informazioni necessarie per attuare la procedura non sono facilmente reperibili.

La variabile numero 6 invita a ricercare la presenza di un sintetico commento o di una descrizione dei risultati riportati nel rendiconto finanziario. Il quesito 6.1, a cui si risponde solamente in caso di presenza di un sintetico commento o descrizione, chiede di specificare la collocazione di questi; le alternative possibili sono: nota integrativa, relazione sulla gestione o in calce al rendiconto finanziario. Il principio contabile OIC 10, infatti, impone di riferire determinate informazioni alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Esso, in particolare ai paragrafi 23, 51 e 54, prescrive di segnalare in calce allo stato patrimoniale: l'impossibilità di adattare i flussi finanziari all'esercizio precedente; l'ammontare pagato o ricevuto in caso di acquisto o cessione di rami d'azienda (specificando la quota di disponibilità liquide e il valore

contabile delle attività o passività oggetto dell'operazione); gli importi delle disponibilità liquide non liberamente utilizzabili, se rilevanti (precisando le motivazioni e le circostanze).<sup>469</sup> Inoltre, secondo il quarto comma dell'Art 2423, in nota integrativa devono essere presentate tutte le informazioni necessarie in caso di applicazione del principio di rilevanza.

La variabile 7 analizza il tipo di rendiconto finanziario presentato; le alternative sono rappresentate dai metodi diretto e indiretto, ma c'è anche la possibilità che siano presenti entrambi, nel caso in cui una società rediga almeno due rendiconti distinti.

Con la variabile 8 si esplora la grandezza inserita nella prima riga del rendiconto finanziario; le alternative possono essere (se il rendiconto è redatto secondo il metodo indiretto): utile di esercizio, utile ante imposte, EBITDA, EBIT o altro.

Il quesito 9 approfondisce il rispetto o meno del divieto di compensazione dei flussi finanziari di segno opposto nell'area B, "Attività di investimento", come richiesto dal paragrafo 24 dell'OIC 10; in tale sezione, viene infatti specificato che gli investimenti e i disinvestimenti riguardanti le immobilizzazioni devono essere esposti distintamente tra loro.<sup>470</sup>

La domanda 10 indaga se i flussi finanziari derivanti dalle operazioni di *leasing* siano distintamente identificabili all'interno del rendiconto, nel caso in cui tali operazioni siano state effettuate dall'azienda sottoposta all'analisi. Nel principio contabile OIC 10, tuttavia, non si accenna in alcun modo alle operazioni di *leasing*. La nuova riforma, anche grazie all'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, avrebbe potuto modificare il criterio di contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria ma, come spiegato nel paragrafo 2.2, il Legislatore nazionale ha stabilito diversamente. Il metodo di contabilizzazione del *leasing* continua a essere quello patrimoniale, in cui il bene in questione rimane iscritto nello stato patrimoniale del soggetto locatore e il locatario iscrive in conto economico i canoni pagati.<sup>471</sup> Nella disciplina internazionale, invece, i beni in *leasing* vengono contabilizzati secondo il metodo finanziario, con il quale il bene viene iscritto nello stato patrimoniale del soggetto locatario con contropartita un debito a lungo termine e in conto economico vengono considerati solo gli interessi pagati, oltre alla quota di ammortamento del bene in leasing. Secondo lo IAS 7, inoltre, le operazioni di *leasing* finanziario non devono far parte del rendiconto

---

<sup>469</sup> Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, 5 e 9-10.

<sup>470</sup> Ivi, 5.

<sup>471</sup> Alberto QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli Editore, 2017, 140.

finanziario.<sup>472</sup> Rientrano però nei Flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento i pagamenti effettuati dal locatario per ridurre il debito contratto per la sottoscrizione di un contratto di *leasing*.<sup>473</sup> Nonostante l'OIC 10 non faccia alcun riferimento a questi aspetti, tale variabile ha lo scopo di valutare se alcune aziende hanno scelto comunque di rappresentare ed evidenziare nel rendiconto finanziario i canoni di *leasing* pagati durante l'esercizio.

Il quesito 11 verifica l'eventuale presenza di flussi derivanti da operazioni di finanziamento soci e le loro modalità di classificazione. Essi, infatti, dovrebbero rientrare tra i Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento e in particolare tra i "Mezzi di terzi"; tuttavia alcune imprese potrebbero erroneamente inserirle tra i "Mezzi propri".

La variabile 12, infine, ricerca eventuali informazioni parziali riportate in nota integrativa o nella relazione sulla gestione riguardo a singoli flussi che compongono il rendiconto finanziario. Anche in questo caso non si tratta di una prescrizione dell'OIC 10, ma la domanda ha la funzione di individuare le società che hanno scelto di migliorare la chiarezza espositiva di questo prospetto riportando e commentando singoli flussi finanziari.

Il quesito successivo, il numero 12.1, ha l'obiettivo di identificare quale tra i tre flussi principali è stato riportato a parte.

La variabile 13, infine, è funzionale a controllare se il rendiconto, una volta redatto, sia stato considerato come un prospetto a sé stante (come la nuova normativa prevede) o se sia stato inserito all'interno di altri prospetti (come la nota integrativa o la relazione sulla gestione).

#### 5.4. RISULTATI DELL'ANALISI SUL RENDICONTO FINANZIARIO

Viene di seguito presentata una tabella riepilogativa con i risultati ottenuti in seguito all'analisi.

1	<b>Lo Schema di rendiconto coincide con quello "standard" previsto da OIC 10?</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	No Rendi conto
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------------------

<sup>472</sup> Marco ALLEGRINI - Filippo GIORGETTI - Giulio GRECO, *Il rendiconto finanziario: Logiche di costruzione e di interpretazione*, Torino, Giappichelli Editore, 2014, 59.

<sup>473</sup> D'ANGELO, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017*, 36.

		64	34	2
1.1	<b>(Se risp. 1 = no) Si è provveduto a personalizzare lo schema accorpando, modificando o integrando lo schema di rendiconto?</b>	<b>Sì</b>		<b>No</b>
		27	7	

1.1.1	<b>(Se risp. 1.1 = sì) Quali modifiche sono state apportate?</b>	<b>Sì</b>		
	- <i>Aggiunta di flussi finanziari (OIC 10, par. 20)</i>	27		
	- <i>Ulteriore suddivisione flussi finanziari (OIC 10, par. 21)</i>	6		
	- <i>Raggruppamento di flussi (OIC 10, par. 22)</i>	1		
	- <i>Adattamento flussi esercizio precedente (OIC 10, par. 23)</i>	2		
1.1.2	<b>(Se risp. 1.1 = sì) In quali aree sono state apportate le modifiche di cui al punto 1.1.1?</b>	<b>Sì</b>		
	- <i>(A) Attività Operativa</i>	22		
	- <i>(B) Attività di Investimento</i>	9		
	- <i>(C) Attività di finanziamento</i>	20		
1.1.3	<b>(Se risp. 1.1 = no). Lo schema di rendiconto non è OIC 10 compliant?</b>	<b>Sì</b>		
		7		

2	<b>Il bilancio riporta altri schemi di rendiconto finanziario (oltre a quello OIC 10 compliant)?</b>	<b>Sì</b>		
		7		
2.1	<b>(Se risp. 2 = sì) Quanti schemi di rendiconto sono presenti in totale (compreso OIC 10 compliant)</b>	In 7 bilanci 2 rendiconti		

2.2	<b>(Se risp. 2 = sì) Quale risorsa finanziaria è stata utilizzata negli schemi diversi da quello OIC 10 compliant?</b>	<b>Sì</b>		
	- <i>Disponibilità liquide</i>	3		
	- <i>Disponibilità monetarie nette</i>	1		

	- <i>Disponibilità monetarie nette</i>	0
	- <i>il Capitale Circolante Netto</i>	0
	- <i>PFN</i>	3

3	<b>Nel bilancio 2015 era presente uno schema di rendiconto OIC 10 compliant?</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>
		53	47

4	<b>Nel bilancio 2015 era presente uno schema di rendiconto diverso da quello OIC 10 compliant?</b>	<b>Sì</b>	
		32	
4.1	<b>(Se risp. 4 = sì) Quanti schemi di rendiconto erano presenti in totale nel bilancio 2015 (compreso OIC 10 compliant)</b>	1 schema	37
		2 schemi	5
4.2	<b>(Se risp. 4 = sì) Quale risorsa finanziaria è stata utilizzata negli schemi diversi da quello OIC 10 compliant nel bilancio 2015?</b>	<b>Sì</b>	
	- <i>Disponibilità liquide</i>	15	
	- <i>Disponibilità monetarie nette</i>	9	
	- <i>Disponibilità monetarie nette equivalenti</i>	1	
	- <i>il Capitale Circolante Netto</i>	1	
	- <i>PFN</i>	6	

5	<b>Nell'area "A attività operativa" i flussi finanziari relativi a Interessi incassati/pagati, imposte sul reddito pagate, dividendi incassati coincidono con i corrispondenti valori economici rettificati sotto l'utile di esercizio?</b>	<b>Sì</b>	<b>No coincidenza</b>	Altri Casi
	-coincidenza su valore interessi incassati e pagati	52	37	11
	-coincidenza su valore imposte	6	85	9
	-coincidenza su valore dividendi	32	9	59

6	<b>Il bilancio riporta un sintetico commento o descrizione dei risultati riportati nel rendiconto finanziario (<i>disclosure</i>)</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	No Rendi conto
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------------

		13	85	2
6.1	<b>(Se risp. 6 = sì) Dove si trova un sintetico commento o descrizione dei risultati riportati nel rendiconto finanziario (<i>disclosure</i>)?</b>	<b>Sì</b>		
	- Nota integrativa	9		
	- Relazione sulla gestione	2		
	- in calce al Rendiconto finanziario	5		
7	<b>Con quale metodo è presentato il Rendiconto Finanziario?</b>	<b>Sì</b>		
	- <i>solo metodo diretto</i>	1		
	- <i>solo metodo indiretto</i>	97		
	- <i>entrambi (presenza di 2 schemi OIC)</i>	0		
8	<b>La prima riga del rendiconto finanziario OIC 10 inizia con:</b>	<b>Sì</b>		
	- <i>utile di esercizio</i>	97		
	- <i>utile ante imposte</i>	0		
	- <i>ebitda</i>	0		
	- <i>ebit</i>	0		
	- <i>altro (specificare)</i>	1	Incasso da clienti	
9	<b>Nell'area "B Attività di investimento" i flussi positivi sono esposti distintamente da quelli negativi in ciascuna riga (divieto di compensi)? (OIC 10, par. 24)</b>	<b>Sì</b>	<b>Non compliant</b>	<b>Metodo diretto</b>
		94	3	1
10	<b>Si riescono a identificare distintamente nel rendiconto i flussi finanziari derivanti dalle operazioni di leasing (se effettuate dall'azienda)</b>			
	- <i>sì</i>	0		
	- <i>no</i>	36		

	- dalla lettura della Nota integrativa non emergono leasing in corso	62
--	----------------------------------------------------------------------	----

11	<b>Come sono classificati i flussi derivanti da operazioni di finanziamento soci?</b>	
	- flussi finanziari da mezzi di terzi	4
	- flussi finanziari da mezzi propri	1
	- non ci sono flussi derivanti da finanziamento soci	93

12	<b>Il bilancio riporta informazioni parziali sul rendiconto all'interno della nota integrativa o della relazione sulla gestione?</b>	<b>Sì</b>
	- in nota	0
	- nella relazione sulla gestione	0
12.1	<b>(Se risp. 12 = sì) In quale area si forniscono informazioni parziali?</b>	
	- A	0
	- B	0
	- C	0

13	<b>Il rendiconto è un prospetto a sé stante o si trova all'interno di altri prospetti? (Si trova dopo il CE o è in nota integrativa?)</b>	<b>Sì</b>
	-prospetto a sé stante (si trova dopo lo SP e CE)	84
	-in nota integrativa	14
	-nella relazione sulla gestione	0

I risultati ottenuti forniscono utili informazioni circa le modalità di redazione del rendiconto finanziario da parte delle 100 imprese che costituiscono il campione.

Innanzitutto, 64 imprese hanno stilato questo prospetto in totale adesione a quanto proposto nell'Appendice A dell'OIC 10. All'interno di questo gruppo sono state fatte rientrare anche le imprese che hanno omesso alcune voci comprese nei tre flussi principali, perché di valore nullo. In due casi, invece, non è stato riscontrato alcun rendiconto: si tratta delle imprese H&M - Hennes & Mauritz S.R.L. e CONAD - Consorzio

Nazionale Dettaglianti, Società Cooperativa. Grazie alla variabile 1.1 si deduce che delle rimanenti 34 imprese che non hanno riportato fedelmente lo schema di rendiconto dell'Appendice A, 27 lo hanno personalizzato rimanendo comunque all'interno dei limiti stabiliti dall'OIC 10. Le modifiche apportate possono essere di diversi tipi e sono potenzialmente applicabili anche tutte contemporaneamente (nei limiti imposti dall'OIC 10). Dall'analisi si evince che tutte le imprese che si sono avvalse di questa facoltà hanno aggiunto flussi finanziari; spesso infatti le imprese hanno esposto flussi finanziari che specificassero meglio determinate operazioni. La seconda variazione più utilizzata è la suddivisione ulteriore di flussi, impiegata specialmente per distinguere tipologie di ammortamenti, debiti e crediti; essa è stata adottata da 6 imprese su 27. Seguono l'adattamento dei flussi a quelli dell'esercizio precedente (impiegato da 2 imprese) e il raggruppamento, di cui si è avvalsa una sola impresa. Dalla variabile 1.1.2 si evince che le variazioni si focalizzano in particolar modo sul Flusso finanziario dell'attività operativa (A) e su quello dell'attività di finanziamento (C), modificati rispettivamente in 22 e in 20 casi. Il Flusso finanziario dell'attività di investimento è quello che ha subito minori personalizzazioni (solo in 9 soggetti), probabilmente anche a causa della sua struttura "rigida" e quindi più difficilmente modificabile rispetto alle precedenti. Dall'ultima variabile di questo primo set di quesiti si deduce che le rimanenti 7 imprese comprese nel campione hanno presentato un rendiconto finanziario non conforme alle regole e alla struttura dettate dall'OIC 10. Riepilogando, nel campione composto da 100 bilanci, 64 imprese hanno presentato un rendiconto finanziario rispondente a quello proposto dall'OIC 10, 27 l'hanno redatto correttamente ma con modifiche, 7 hanno esposto tale prospetto in modo errato e 2 non l'hanno proprio inserito nel bilancio.

La variabile 2 mette in evidenza come solamente 7 imprese abbiano presentato più di un rendiconto e comunque mai più di 2 all'interno dello stesso bilancio. Nonostante l'OIC 10 ritenga sufficiente un solo prospetto, si tratta pur sempre di un numero piuttosto esiguo; tuttavia, con il passare degli anni, questa variabile potrebbe assumere un andamento crescente, qualora i redattori del bilancio assumessero maggior consapevolezza dell'importanza informativa e dell'utilità operativa di questo prospetto. Le società in questione sono: Iveco, Sevel S.p.A., Bennet S.p.A., Manpower S.p.A., Cooperativa Muratori & Cementisti, Iren Energia S.p.A. e Gestioni Europa S.p.A.. Le risorse finanziarie di riferimento utilizzate sono: le disponibilità liquide (in 3 bilanci), la Posizione Finanziaria Netta (in 3 bilanci) e le Disponibilità monetarie nette (in un solo

bilancio). Vengono utilizzate quindi le risorse finanziarie di riferimento più "comuni" e non si riscontrano situazioni particolari. Si sottolinea, inoltre, la totale mancanza di rendiconti finanziari basati sul Capitale Circolante Netto. Dal momento che in passato i principi contabili nazionali lo indicavano come risorsa finanziaria di riferimento, ci si aspettava di rilevare qualche caso di rendiconto redatto secondo queste modalità, ma così non è stato.

Per quanto concerne l'analisi del bilancio 2015, si desume che il numero di rendiconti compatibili con l'OIC 10 diminuisce notevolmente: solamente 53 casi su 100 (contro i 91 dell'esercizio 2016). Già sulla base di questi dati si può dedurre l'impatto della nuova riforma contabile sui bilanci delle società. In compenso, il numero di rendiconti non compatibili con la nuova normativa, nel 2015, è ovviamente superiore rispetto al 2016: ben 32 casi rispetto ai già citati 7. Anche a livello generale, comunque, l'introduzione del D.Lgs. 139/15 ha portato a un incremento del numero di imprese che redigono questo prospetto: da 73 a 98. Nel caso di presenza di un rendiconto diverso da quello proposto dall'OIC 10, solo 5 imprese su 32 hanno presentato due prospetti distintamente. Le risorse finanziarie utilizzate in questi prospetti sono, in ordine decrescente di utilizzo: disponibilità liquide (15), disponibilità monetarie nette (9), Posizione Finanziaria Netta (6), Capitale Circolante Netto (1) e Disponibilità monetarie nette equivalenti (1). Si rileva, quindi, un maggior grado di variabilità rispetto al 2016; probabilmente la causa è sempre la mancanza di una norma chiara, uniforme e obbligatoria per ogni impresa.

Per quanto riguarda la variabile 5, viene riportato un prospetto maggiormente dettagliato rispetto a quello già presentato, per dare maggior visibilità a tutte le casistiche riscontrate nel corso dell'analisi.

	<b>Tipo di coincidenza</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>	No rendi- conto	Entrambi pari a zero	Metodo diretto	Assenza delle voci	Rendiconto non OIC 10 <i>compliant</i>
5	-coincidenza interessi	52	37	2	2	1	3	3
	-coincidenza imposte	6	85	2	2	1	1	3
	-coincidenza dividendi	32	9	2	17	1	36	3

Si ricorda che i valori di interessi, imposte e dividendi presenti immediatamente dopo l'utile d'esercizio (in caso di metodo indiretto) fanno riferimento a costi e ricavi (e quindi alla dinamica reddituale); essi dovrebbero essere differenti rispetto agli effettivi pagamenti dell'esercizio (relativi invece alla dinamica finanziaria) che hanno modificato la liquidità di un'impresa. Oltre all'effettiva coincidenza o meno dei valori, altri casi particolari riscontrati sono: l'assenza del rendiconto (appurata in 2 bilanci), la presenza di entrambe le voci pari a zero, l'utilizzo del metodo diretto (riscontrato in un solo soggetto), l'assenza delle voci e la redazione di un rendiconto non OIC 10 *compliant* (rilevate in 3 prospetti). Queste situazioni sono state considerate come a sé stanti per evitare di ridurre la qualità informativa dell'analisi. Solamente in 4 bilanci non sono presenti valori coincidenti in tutti e tre i campi contemporaneamente, ossia in quelli di: FCA Italy S.p.A., Ferrari S.p.A., Sacmi Cooperativa Meccanici Imola e Luxottica S.p.A.. Questo dato suggerisce che probabilmente i rendiconti finanziari che costituiscono il campione sono caratterizzati da un altissimo tasso di errore. Per quanto riguarda gli interessi, si rileva un'effettiva coincidenza in ben 52 imprese; non c'è alcuna coincidenza, invece, in 37 bilanci. Tra i casi rimanenti non ancora citati, si ricordano le imprese con entrambi i valori nulli (2 nel campione) e quelle che non citano tali operazioni nel rendiconto, poiché non presenti (3 casi). Le imposte sono il valore con il più basso numero di casi coincidenti: solamente 6. Parallelamente si contano ben 85 imprese che hanno presentato valori differenti tra le imposte d'esercizio e quelle pagate. Infine, i dividendi sono la grandezza meno presente nei bilanci; si riscontrano, infatti, ben 53 casi in cui tali valori sono pari a zero o non presenti nel prospetto. Per questo motivo, si contano solo 32 casi di coincidenza tra valori e 9 con valori differenti. Da questi dati si può trarre la conclusione che, con buona probabilità, le imprese ancora non hanno colto la logica di uno strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile a livello informativo sia per i lettori del bilancio, sia per l'impresa stessa. In molti casi, invece, la redazione del rendiconto finanziario è stato un mero adempimento della nuova norma, a scapito della qualità e della correttezza del prospetto stesso.

Un numero esiguo di imprese ha presentato un sintetico commento circa i risultati riportati nel rendiconto finanziario: solamente 13. Nella maggior parte dei casi si tratta di un commento assai breve, che non ha aggiunto informazioni ulteriori rispetto a quelle già presenti nel rendiconto o che non ne ha migliorato la qualità. I commenti sono stati

inseriti soprattutto in nota integrativa e in calce al rendiconto finanziario; molto raramente, invece, essi sono stati posti nella relazione sulla gestione.

La variabile 7 ha consentito di rilevare che praticamente la totalità delle imprese che hanno presentato un rendiconto finanziario l'hanno redatto secondo il metodo indiretto. Solamente un'impresa (Esselunga S.p.A.) ha deciso di utilizzare il metodo diretto. Si può quindi evincere una sostanziale preferenza delle imprese italiane per il metodo indiretto, probabilmente dettata dalla maggior facilità e immediatezza dei calcoli.

I risultati della variabile 7 hanno inciso fortemente su quelli della successiva: in 97 casi, infatti, la prima riga del rendiconto finanziario è stata occupata dall'"utile di esercizio", mentre in un solo caso, nel prospetto di Esselunga, sono stati impiegati gli "incassi da clienti" (in coerenza con quanto richiesto dal metodo diretto).

Le imprese del campione hanno sostanzialmente adempiuto al divieto di compensazione delle attività di finanziamento; a eccezione di quattro casi, la maggioranza delle imprese ha mantenuto distinti i flussi generati da investimenti e disinvestimenti di immobilizzazioni, in adesione a quanto richiesto dall'OIC 10.

Riguardo alla tematica del *leasing*, nella maggioranza dei casi non sono emerse operazioni di locazione finanziaria in nota integrativa. Inoltre, tra i 36 soggetti rimanenti che segnalano invece la presenza di *leasing*, nessuna impresa ha distintamente evidenziato un flusso di cassa generato da questo tipo di operazione; non è stato quindi possibile effettuare rilevazioni. Ad ogni modo, si può formulare l'ipotesi che la mancanza di indicazioni da parte del Legislatore nazionale riguardo al tema della locazione finanziaria abbia fortemente influenzato l'operato dei redattori del bilancio.

Mediante la variabile 11 sono stati analizzati i flussi derivanti da operazioni di finanziamento soci. Dai dati del campione si può desumere che si tratta di un'operazione per nulla comune, o comunque alla quale non viene data adeguata visibilità. Infatti, in ben 93 casi non ci sono flussi derivanti da finanziamento soci. Sono stati registrati, invece, 4 casi di flussi classificati tra i "mezzi di terzi". Si sottolinea inoltre che tra questi, ben 2 imprese hanno definito tali flussi con nomi generici come "accensione finanziamenti"; il riconoscimento è stato possibile solo tramite la lettura della nota integrativa e delle informazioni in merito ai "debiti verso soci". Si rileva invece un solo caso in cui il flusso "Aumento/(rimborso) debiti da prestito sociale" è stato erroneamente classificato tra i mezzi propri (nel rendiconto della Cooperativa Muratori e Cementisti).

La variabile 12, così come la numero 12.1, non segnala alcun caso di informazioni parziali riguardanti singoli flussi del rendiconto finanziario, né all'interno della nota integrativa, né all'interno della relazione sulla gestione. D'altronde la normativa nazionale non ne fa richiesta, anche se le imprese avrebbero potuto inserire tali informazioni per migliorare ulteriormente la chiarezza del prospetto.

L'ultima variabile dimostra che c'è ancora una parte di imprese (14 in tutto il campione) che, a dispetto di quanto richiesto dalle nuove norme, continua a inserire il rendiconto finanziario all'interno della nota integrativa senza considerarlo un prospetto a sé stante.

## **5.5. LE VARIABILI PER L'ANALISI DELLA SEZIONE STRAORDINARIA**

Un secondo livello dell'analisi si focalizza sulle conseguenze che il D.lgs. 139/15 ha determinato nei bilanci, in seguito alla cancellazione della sezione straordinaria del conto economico. L'indagine si compone di due parti: la prima verifica in che modo e con quale grado di visibilità i proventi e oneri straordinari relativi all'esercizio 2016 sono stati contabilizzati in bilancio; la seconda riguarda invece le modalità di riclassificazione della sezione straordinaria dei valori dell'esercizio 2015 nel bilancio del 2016.

Le variabili considerate sono 13 e sono strutturate con le stesse modalità dello schema precedente.

Il primo quesito indaga la presenza effettiva di proventi od oneri straordinari nel bilancio d'esercizio 2016. La risposta risulta negativa in due situazioni: qualora venga esplicitamente dichiarata la mancanza di queste voci o quando non vengono in alcun modo menzionate. La seconda variabile verifica se in nota integrativa si forniscono informazioni a riguardo. Essa deve essere interpretata congiuntamente con quella precedente: nel caso in cui alla variabile 1 si sia risposto negativamente, la risposta positiva o negativa al quesito 2 chiarirà se l'assenza di proventi od oneri straordinari sia stata esplicitata o meno. La mancanza di tali componenti non consente di eseguire l'analisi; in caso di risposta negativa, quindi, si passa direttamente alla variabile 6.

Con la variabile numero 3 si richiede di segnalare di quale fattispecie di costo o ricavo si tratta e, possibilmente, da che tipo di operazioni deriva. Alcune tra le molteplici alternative sono: plusvalenze e minusvalenze straordinarie derivanti dalla cessione di immobilizzazioni, di rami d'azienda o del portafogli clienti; proventi e oneri straordinari derivanti da ristrutturazioni aziendali, dal rilascio di tutto il fondo o di una parte di esso

e da recupero crediti; sopravvenienze attive e passive; penali per inadempimenti contrattuali; risarcimenti assicurativi; imposte relative ad esercizi precedenti.

Il quesito numero 4 indaga quale area del conto economico viene impattata dalla contabilizzazione dei proventi e oneri straordinari relativi all'esercizio 2016. Le possibili aree sono: A) "Valore della produzione", B) "Costi della produzione", C) "Proventi e oneri finanziari", D) "Rettifiche di valore di attività finanziarie", 20 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" ed E) "Proventi e oneri straordinari" (eventualità considerata nel caso in cui l'impresa non applichi le nuove normative e continui a utilizzare la vecchia impostazione del conto economico).

La variabile 4.1 chiede se i proventi e gli oneri straordinari sono stati allocati seguendo le istruzioni dettate dai principi contabili nazionali, in particolare secondo lo schema presente nella sezione dell'OIC 12 denominata "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", esplicito nel presente elaborato al paragrafo 3.1.2. Le scelte operate dalle imprese sottoposte all'analisi possono non essere sempre chiare ed esplicite; di conseguenza, è stata inserita anche un'opzione che segnala l'impossibilità di rispondere. La variabile 5, infine, verifica la presenza dell'importo totale di queste voci nel bilancio e, nel caso in cui sia presente, richiede di indicarlo. Con quest'ultima domanda si conclude l'analisi relativa ai proventi e oneri straordinari dell'esercizio 2016; le variabili successive, invece, si focalizzano sulle operazioni avvenute durante l'esercizio precedente e riclassificate nel bilancio 2016.

Il quesito numero 6, quindi, indaga se in nota integrativa sono presenti indicazioni riguardo ai proventi e oneri straordinari relativi all'esercizio precedente. La variabile 6.1 verifica la presenza di specificazioni rispetto a quale sia la fattispecie di costo o ricavo e possibilmente da che tipo di operazione deriva. La variabile 6.3, alla quale si risponde nel caso in cui le risposte alle domande precedenti siano affermative, chiede nuovamente di segnalare la fattispecie di provento o onere straordinario. Le possibili risposte sono le stesse della domanda 3.

La variabile 7 verifica l'eventuale presenza di un prospetto di riconciliazione o di informazioni in nota integrativa.

Il quesito 7.1 chiede di specificare in quali aree del conto economico sono stati riclassificati i proventi e oneri straordinari inerenti all'esercizio precedente. Le risposte si rifanno a quelle della variabile 4. La variabile 7.2 è identica alla 4.1; infatti, indaga se i

valori esaminati sono stati riclassificati secondo le istruzioni dei principi contabili nazionali e in particolare dell'OIC 12.

Infine, l'ultima domanda dell'analisi verifica se viene specificato il valore totale dei proventi e oneri straordinari dell'esercizio 2015 e, quando presente, chiede di indicarlo.

## 5.6. RISULTATI DELL'ANALISI DELLA SEZIONE STRAORDINARIA

Di seguito, vengono riportati i risultati dell'analisi relativa alla cancellazione della sezione straordinaria.

1	<b>Nel bilancio d'esercizio 2016 si riscontra un impatto da parte di proventi o oneri straordinari?</b>	Sì	No
		30	70

2	<b>In nota integrativa si forniscono informazioni a riguardo?</b>	Sì	No
		37	63

3	<b>(Se risp. 2 = sì) Da che tipo di operazioni derivano?</b>	
	<i>Plusvalenze/Minusvalenze straordinarie</i>	9
	<i>Rilascio di una quota parte di fondi risultati eccedenti</i>	4
	<i>Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni</i>	3
	<i>Proventi per recupero crediti</i>	1
	<i>Sopravvenienze straordinarie attive/passive</i>	17
	<i>Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.</i>	3
	<i>Risarcimenti assicurativi</i>	2
	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	9
	<b>Totale</b>	48

4	<b>In quale aree del CE impattano?</b>	
	-A	14
	-B	8
	-C	1
	20	2

	<i>-E</i>	10
	<i>Non ci sono sufficienti elementi per stabilirlo</i>	4
4.1	<b>Sono stati allocati seguendo le istruzioni dettate dai principi contabili nazionali?</b>	
	<i>Sì</i>	12
	<i>No</i>	10
	<i>Non ci sono sufficienti elementi per stabilirlo</i>	8

5	<b>È presente l'importo di tali voci?</b>	
	<i>Sì</i>	27
	<i>No</i>	70
	<i>Non specificato</i>	3
5,1	(se risp. 5 = sì) Scrivi l'importo.	Media
		€ 51.274

6	<b>La nota integrativa spiega se nell'esercizio precedente erano presenti proventi e oneri straordinari?</b>	Sì	No
		65	35
6.1	<b>Si specifica da che operazione derivano?</b>	Sì	No
		18	82
6.2	<b>(se risp. 6.1 = sì) Da che tipo di operazioni derivano?</b>		
	<i>Plusvalenze/Minusvalenze straordinarie</i>	16	
	<i>Ristrutturazione aziendale</i>	3	
	<i>Consulenze ordinarie</i>	1	
	<i>Sopravvenienze attive/passive straordinarie</i>	3	
	<i>Rimborsi/risarcimenti assicurativi</i>	3	
	<i>Abbandono di un progetto</i>	1	
	<i>Resi relativi a esercizi precedenti</i>	1	
	<i>Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali</i>	1	
<i>Indennità varie per rotture di di contratti</i>	1		

	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti</i>	10
	<b>Totale</b>	40

7	<b>È presente un prospetto di riconciliazione o informazioni equivalenti in nota integrativa?</b>	Riconciliaz.	Nota
		34	27
7.1	<b>(se risp. 7 = sì) In quale aree del CE impattano?</b>		
	<i>-A</i>	28	
	<i>-B</i>	28	
	<i>-C</i>	5	
	<i>20</i>	18	
	<i>-E</i>	11	
	<i>Non ci sono sufficienti elementi per stabilirlo</i>	10	
7.2	<b>Sono stati allocati seguendo le istruzioni dettate dai principi contabili nazionali?</b>		
	<i>Sì</i>	13	
	<i>No</i>	11	
	<i>Non ci sono sufficienti elementi per stabilirlo</i>	41	

8	<b>È presente l'importo di tali voci?</b>	
	<i>Sì</i>	63
	<i>No</i>	35
	<i>Non specificato</i>	2
8.1	<b>(se risp. 8 = sì) Scrivi l'importo.</b>	Media
		€ 30.717

Dal momento che le variabili dalla 1 alla 5, relative ai proventi e oneri straordinari di competenza dell'esercizio 2016, sono pressoché sovrapponibili a quelle dalla 6 alla 8, inerenti ai valori del 2015, di seguito si effettua un confronto parallelo tra i risultati dei due anni per evidenziare maggiormente gli effetti derivanti dalla cancellazione della sezione E).

Dall'analisi congiunta delle prime due variabili, si riscontrano nell'esercizio 2016: 30 casi in cui proventi e oneri straordinari sono indicati nel bilancio, dei quali 23 sono accompagnati da informazioni aggiuntive e i rimanenti 7 sono privi di ogni indicazione;

70 imprese che non iscrivono in bilancio (e quindi presumibilmente non possiedono) questi tipi di ricavi e costi, delle quali 7 specificano l'assenza di tali operazioni durante l'esercizio, mentre le restanti 63 non forniscono alcuna informazione aggiuntiva. Tra i soggetti che espongono ricavi e costi di natura straordinaria si segnalano ben 11 violazioni della norma che richiede la cancellazione della sezione E).

Secondo la variabile 6, invece, le imprese con proventi e oneri straordinari relativi all'esercizio 2015 e dichiarati nel bilancio 2016 per essere riclassificati secondo le nuove norme sono più del doppio (ben 65). Si tratta di una differenza quantitativa notevole, che difficilmente può essere considerata una coincidenza. La prima ipotesi che si può formulare è che le imprese, in seguito alla cancellazione della sezione E), abbiano deliberatamente omesso di segnalare possibili ricavi o costi di natura straordinaria originati da eventi imprevedibili e occasionali, omologandoli a quelli relativi alla gestione caratteristica. Infatti, nonostante si tratti di poste slegate dalla normale attività d'impresa (e quindi imprevedibili e occasionali), un abbassamento così netto appare sospetto. Le perplessità espresse a tal proposito da alcuni autori ed esposte in precedenza, quindi, sembrano in parte fondate: la cancellazione della sezione straordinaria dal conto economico e la mancanza di una zona riservata all'indicazione di questo tipo di informazioni hanno fatto sì che le imprese immettessero i proventi e oneri straordinari tra le voci relative alla gestione caratteristica, senza fornire sufficienti informazioni.

Secondo la variabile 6.1, di queste 65 imprese, solamente 18 hanno inserito informazioni accurate riguardo al tipo di operazione da cui derivano questi ricavi o costi; in termini percentuali si parla del 28% contro il precedente 77%. Dunque, nonostante nel 2016 molte meno imprese predispongano questo tipo di indicazioni, quelle che lo fanno tendono a mantenere alto il livello di chiarezza e qualità informativa.

L'analisi della variabile 3 evidenzia che i proventi e oneri straordinari più segnalati nei bilanci 2016 sono le sopravvenienze attive o passive in generale (17 casi su 48); seguono le plusvalenze o minusvalenze straordinarie e le imposte relative ad esercizi precedenti (entrambi conteggiati 9 volte), i proventi derivanti dal rilascio di una quota di fondi risultanti eccedenti (4 casi), componenti reddituali ottenuti da ristrutturazioni del debito, gli oneri derivanti da eventi estranei alla gestione (entrambi conteggiati 3 volte) e i risarcimenti assicurativi (2 casi). Il totale delle operazioni segnalate (48) supera il

numero di imprese che scelgono di indicare questo tipo di informazioni, poiché ogni impresa ha può intraprendere più di una delle suddette operazioni.

Nel 2015, invece, i ricavi e i costi di natura straordinaria rilevati con più frequenza sono le plusvalenze e minusvalenze straordinarie (conteggiate ben 16 volte su 40) e le imposte relative ad esercizi precedenti (10 casi). Seguono le ristrutturazioni del debito, le sopravvenienze attive o passive, i rimborsi assicurativi e altri casi minori, per i quali si rimanda alla tabella. Data la natura straordinaria e slegata dalla normale attività d'impresa di queste operazioni, risulta difficile effettuare ipotesi plausibili rispetto alle variabili 3 e 6.1; un'operazione sorta nel 2015 può infatti non manifestarsi nell'anno successivo e viceversa. Tuttavia, il confronto tra i due anni evidenzia una certa varietà di operazioni avvenute nell'esercizio 2016, rispetto al 2015, anno in cui la maggior parte delle operazioni riguarda plusvalenze/minusvalenze straordinarie e imposte relative a esercizi precedenti. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che le imprese hanno manifestato una certa tendenza alla genericità nelle operazioni relative all'anno 2015.

Secondo la variabile 4, le aree del conto economico maggiormente impattate dalle componenti straordinarie sono: la A) "Valore della produzione" (14 casi inseriti nella voce A.5), la B) "Costi della produzione" (8 casi rientranti nella voce B.14), la 20 "Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" (2 casi) e la C) "Proventi e oneri finanziari" (1 caso). In 4 casi non è stato possibile stabilire in quale area rientrassero tali componenti reddituali a causa della poca chiarezza del bilancio: spesso i prospetti di riconciliazione non mettono in luce in maniera comprensibile la destinazione delle voci riconciliate, talvolta questi ultimi sono completamente assenti e talora le informazioni a riguardo sono imprecise e discordanti in nota integrativa. Invece, come già anticipato, in 11 bilanci è stata rilevata la presenza della sezione E). Il medesimo ordine di sezioni impattate dalla riclassificazione della sezione E) si riscontra nella variabile 7.1, anche se con frequenze differenti.

Per quanto riguarda i valori dell'esercizio precedente, la variabile 7 fa emergere che le fonti di informazioni in merito alle componenti straordinarie sono state: un prospetto di riconciliazione in 34 casi; delle indicazioni in nota integrativa in 27 casi; entrambe le fonti in 9 casi.

Le variabili probabilmente più importanti, ossia la 4.1 e la 7.2, chiedono di indicare se i proventi e oneri straordinari sono stati allocati o riclassificati (a seconda che si tratti di valori dell'esercizio 2016 o 2015) secondo le istruzioni dei principi contabili

internazionali. Anche in questo caso, la variabile mette in luce due realtà molto differenti. Per quanto riguarda i valori dell'esercizio 2016, nel 40% dei casi si è potuto rispondere in maniera affermativa, nel 33% in maniera negativa e nel rimanente 27% non è stato possibile rispondere a causa della scarsità delle informazioni. Al contrario, per quanto concerne i valori inerenti all'esercizio 2015, solamente nel 20% dei casi la riconciliazione è stata effettuata chiaramente secondo i principi contabili nazionali; nel 17% invece non è stato così, mentre nel 63% dei casi non è stato possibile stabilirlo. Nonostante ci si attendesse una maggior aderenza ai principi OIC in entrambi i casi, i dati evidenziano che le imprese non sono state particolarmente trasparenti, soprattutto in tema di riclassificazione dei valori del 2015; hanno quindi trascurato le richieste di dichiarare informazioni adeguate, in fase di transizione verso le nuove norme.

Infine, sia per quanto riguarda i valori del 2016 che quelli del 2015, le percentuali di importi esposti nei bilanci, rispetto ai casi di presenza di proventi e oneri straordinari, sono piuttosto elevate: 90% e 97%.

Concludendo, dal momento che prima della riforma i proventi e oneri straordinari avevano una loro precisa collocazione, la loro segnalazione all'interno del conto economico rappresentava un processo "automatico" e probabilmente documentato con un basso grado di accuratezza informativa in nota integrativa. Con il passaggio alle nuove norme e con la cancellazione della sezione straordinaria dal conto economico, è ipotizzabile che molte imprese abbiano smesso di evidenziare anche in nota integrativa i proventi e gli oneri straordinari, immettendoli all'interno di altre voci, ma senza specificarne la composizione. L'intero processo di transizione dalle vecchie alle nuove norme è caratterizzato da una tendenza alla superficialità e alla scarsa accuratezza.

## **5.7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

In conclusione, il Dlg.s. 139/15 ha introdotto alcuni cambiamenti significativi all'interno degli schemi di bilancio. Dal punto di vista teorico, tali modifiche potrebbero sicuramente consentire una maggior chiarezza e correttezza nelle informazioni che il bilancio offre. Tuttavia, proprio a causa della portata di queste novità, molte imprese non sono riuscite ad adeguarsi completamente o correttamente.

Nel caso del rendiconto finanziario, un gruppo esiguo di imprese è andato contro l'obbligo di redazione di questo nuovo prospetto di bilancio. La quasi totalità delle imprese rimanenti ha presentato un rendiconto finanziario errato, presumibilmente a

causa di un'insufficiente conoscenza delle nuove norme. Le imprecisioni più consistenti riguardano la mancata differenziazione tra gli importi realmente incassati o pagati e quelli invece iscritti nel conto economico (e che sottendono a principi differenti da quelli di cassa). Nel capitolo inerente al rendiconto finanziario, sono state illustrate alcune perplessità in merito alla mancanza di un approfondimento di questo passaggio all'interno dei principi contabili nazionali e in particolare all'interno dell'OIC 10. L'alto tasso d'errore riscontrato nel corso dell'analisi, quindi, potrebbe essere stato causato da questa carenza informativa.

Per quanto riguarda l'eliminazione della sezione straordinaria, invece, dall'analisi è emersa una scarsa chiarezza generalizzata: in seguito alla riforma contabile, il numero di imprese che ha segnalato questo tipo di operazioni è dimezzato e le modalità di riclassificazione delle poste 2015 nel bilancio 2016 sono nella maggior parte dei casi poco comprensibili. La richiesta di segnalare solo in nota integrativa le informazioni riguardo ai proventi e oneri straordinari, quindi, non è stata adempiuta dalla maggior parte delle imprese del campione. Si avanza di conseguenza l'ipotesi che una proposta più vicina a quella dell'IFRS 5, cioè riservare una zona del conto economico a tutti gli effetti sporadici ma a volte significativi, avrebbe potuto arginare questo rischio.

Dai risultati dell'analisi effettuata, si potrebbe ipotizzare che parte delle imprese oggetto d'indagine abbia recepito i cambiamenti dettati dalla riforma come imposizioni alle quali è necessario adempiere, senza riconoscerne la reale utilità. Tuttavia, è necessario tener conto del fatto che i principi contabili aggiornati sono stati pubblicati a dicembre 2016 e che le imprese hanno dunque avuto a disposizione un tempo limitato per adeguarsi ai cambiamenti, che in alcuni casi implicano un radicale riassetto dell'impresa rispetto al passato. È probabile quindi che, nei prospetti relativi ai prossimi esercizi, la situazione si evolva, evidenziando una maggiore aderenza dei soggetti preposti alla redazione del bilancio alle modifiche introdotte dalla riforma contabile.

## CONCLUSIONI

Il presente lavoro di tesi ha preso in esame le novità inerenti agli schemi di bilancio di esercizio introdotte con l'ultimo aggiornamento dell'OIC 12. In seguito a un'approfondita presentazione della riforma contabile, è stata illustrata un'analisi empirica condotta su un campione di imprese nazionali, al fine di verificare il grado di adesione delle stesse alle nuove regole.

La riforma in questione ha modificato, in misure differenti, tutti i prospetti obbligatori che compongono il bilancio di esercizio, determinando un'ampia riorganizzazione della disciplina nazionale in tale ambito. L'obiettivo fondamentale è quello di conferire maggiori chiarezza e semplicità alla procedura di redazione del bilancio d'esercizio; nel corso dell'elaborato, tuttavia, viene messo in evidenza come, da un punto di vista pratico-operativo, non sempre sia stato ottenuto tale risultato.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, si ritiene che alcune novità abbiano determinato indubbi miglioramenti. Si pensi per esempio all'introduzione dei rapporti con le imprese consociate, che incrementa la qualità informativa di crediti e debiti, o alla più attenta limitazione della capitalizzazione dei costi di sviluppo, in seguito alla cancellazione dei costi di ricerca e pubblicità dalla voce B.I.2, che presenta il vantaggio di limitare il margine di manovra per alcune operazioni non sempre lecite. Anche l'emanazione di norme che disciplinano le modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati permette di fare chiarezza su aspetti prima poco definiti o addirittura non affrontati dalla disciplina (nel caso di derivati con finalità di copertura).

Si ritiene, tuttavia, che altri cambiamenti stabiliti dalla riforma contabile presentino dei limiti. Alcuni dubbi, per esempio, potrebbero sorgere in merito all'introduzione del criterio del costo ammortizzato, che ha portato, come conseguenza a livello di schemi di bilancio, alla cancellazione degli aggi e disaggi di emissione. Questo criterio, infatti, non sembra collimare con gli obiettivi di semplificazione della riforma. La sua applicazione potrebbe non risultare immediata e facilmente realizzabile ai redattori dei bilanci. Inoltre, la facoltà concessa a molte imprese di non applicare questo criterio, e dunque il fatto di non cancellare definitivamente gli aggi e disaggi di emissione da tutti i bilanci, tende a rendere meno agevole la procedura di confronto tra dati di bilanci differenti.

Per quanto concerne le modifiche apportate al conto economico, si condivide l'inserimento della contropartita naturale di voci dello stato patrimoniale, come i derivati e le imprese consociate. Un cambiamento radicale e potenzialmente problematico relativo a questo prospetto, invece, è la cancellazione della sezione straordinaria. Si ritiene infatti che, nonostante tale scelta sia in linea con le finalità della riforma (chiarezza e semplificazione), essa determini la perdita del beneficio informativo immediato dato dalla presenza della sezione straordinaria. Teoricamente, le informazioni prima inserite in quest'ultima, dovrebbero comunque essere reperibili all'interno della nota integrativa; tuttavia, l'analisi empirica ha dimostrato che la cancellazione della sezione straordinaria si è tradotta in molti casi in una riduzione della qualità informativa. Questa iniziativa sarebbe stata maggiormente condivisa da chi si scrive se accompagnata, per esempio, da accorgimenti simili a quelli previsti dall'IFRS 5.

La riforma ha apportato alcune modifiche anche alla nota integrativa. Le novità introdotte in tale contesto appaiono condivisibili, dal momento che richiedono un più alto livello di accuratezza informativa. Si ritiene particolarmente utile la richiesta di ordinare le informazioni secondo le voci contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico; in tal modo, infatti, risulta più agevole il processo di ricerca delle informazioni. Inoltre, apprezzabile è l'inserimento, in questo prospetto, dei progetti relativi alle finalità degli utili conseguiti: in questo modo, il lettore del bilancio può conoscere l'ammontare dei dividendi prossimi (in caso di approvazione dell'assemblea), senza che sia necessario procurare il verbale della stessa.

Infine, a parere di chi scrive, l'inserimento del rendiconto tra i prospetti obbligatori che compongono il bilancio rappresenta sicuramente una scelta condivisibile. Il rendiconto finanziario presenta le informazioni relative alla generazione e all'assorbimento delle consistenze monetarie, che i soli stato patrimoniale e conto economico non possono fornire; inoltre, può essere un utile strumento per il controllo della gestione. L'utilità e le finalità di questo prospetto sono state ampiamente trattate nel presente lavoro al capitolo quarto, al quale si rimanda il lettore. Nonostante si approvi tale novità introdotta dalla riforma, data la sua portata, si ritiene che il principio contabile OIC 10 avrebbe potuto dedicare maggior spazio all'illustrazione di alcuni passaggi relativi alla costruzione dei flussi che compongono il rendiconto, per rendere più agevole la loro applicazione pratica per le imprese.

In generale, diverse novità stabilite dalla riforma contabile appaiono valide e condivisibili dal punto di vista teorico, ma possono determinare l'insorgere di alcune problematiche dal punto di vista applicativo. Infatti, i risultati dell'analisi empirica mettono in evidenza una certa difficoltà da parte delle imprese a comprendere pienamente e ad attuare alcune nuove disposizioni, negli ambiti del rendiconto finanziario e dell'eliminazione della sezione straordinaria, presi in esame dall'indagine. In entrambi, si è rilevata un'applicazione delle nuove norme spesso scorretta e discordante tra le varie imprese. Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, è possibile ipotizzare che, in molti casi, i redattori dei bilanci non abbiano recepito pienamente la differenza tra le imposte, i dividendi e gli interessi di competenza dell'esercizio rispetto a quelli effettivamente pagati o incassati nello stesso. Quindi, nonostante nella quasi totalità dei casi siano state fornite le informazioni richieste, le loro qualità e validità appaiono discutibili. Allo stesso modo, la cancellazione della sezione straordinaria ha sicuramente semplificato il processo di redazione del bilancio, ma dal punto di vista applicativo ha condotto a una minore chiarezza espositiva in molti bilanci. Infatti, molte imprese hanno smesso di segnalare i proventi e gli oneri straordinari.

In conclusione, il processo di rivisitazione della disciplina contabile, avviato con la Direttiva 2013/34/UE, rappresenta certamente un passo in avanti verso l'armonizzazione contabile e la comparabilità internazionale dei bilanci, ma non può definirsi concluso. Le novità introdotte a livello del Codice Civile e dei principi contabili OIC presentano indubbi vantaggi, ma non sono esenti da limiti e difficoltà applicative. Il processo di recepimento e attuazione nei bilanci delle nuove disposizioni da parte delle imprese, infatti, si è dimostrato inizialmente faticoso. Si ritiene, ad ogni modo, che queste difficoltà siano forse inevitabili e piuttosto comuni quando si pone la necessità per le imprese di modificare significativamente, in breve tempo, alcune modalità e abitudini operative ormai consolidate. Di conseguenza, è probabile che le imprecisioni e gli errori di applicazione delle nuove norme verranno progressivamente ridotti nei successivi bilanci, man mano che il processo di assimilazione delle stesse da parte delle imprese progredirà e vi saranno il tempo e la possibilità di recepirne pienamente l'importanza e l'utilità.

## BIBLIOGRAFIA

- AGLIATA Francesco et al., *Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS: Regole e applicazioni*, Torino, Giappichelli Editore, 2016.
- ALLEGRINI Marco - GIORGETTI Filippo - GRECO Giulio, *Il rendiconto finanziario: Logiche di costruzione e di interpretazione*, Torino, Giappichelli Editore, 2014.
- Altalex, *Codice civile, Libro V, Titolo V, Capo V*, <<http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/05/societa-per-azioni>>, 2015.
- AZZALI Stefano et al., *Financial reporting and Accounting Standard*, Torino, Giappichelli Editore, 2017.
- BALLARIN Francesco, *Il fair value e il costo ammortizzato nei bilanci 2016*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 2, (2016).
- BIANCHI Stefano - BALLARIN Francesco, *Inserito. Bilanci 2016: principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi contabili OIC*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017).
- BINI Mauro et al., *Analisi di bilancio - Parte II*, Milano, Egea, 2015.
- BRUGGER Gualtiero, *L'analisi della dinamica finanziaria dell'impresa*, Milano, Giuffrè Editore, 1980.
- CAMPOBASSO Mario - CARIELLO Vincenzo - TOMBARI Umberto, *Le società per azioni: Codice civile e norme complementari*, Milano, Giuffrè Editore, 2016.
- CIAPONI Fabio - MANDANICI Francesca, *La costruzione del rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 3, (2015).
- CIAPONI Fabio - MANDANICI Francesca, *OIC 10: forma e sostanza del rendiconto finanziario*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 2, (2015).
- Commissione Europea, *Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di*

*imprese,*

<[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\\_com\(2011\)0684\\_/com\\_com\(2011\)0684\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0684_/com_com(2011)0684_it.pdf)>, 2011.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali,*

<[http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b68c621d-d513-473a-8eea-03a945e549eb/CNDCEC\\_CONFINDUSTRIA%20-%20LG%20PRIMA%20APPLICAZIONE%20NUOVI%20OIC%20-%20%2028.03\\_clean.pdf](http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/b68c621d-d513-473a-8eea-03a945e549eb/CNDCEC_CONFINDUSTRIA%20-%20LG%20PRIMA%20APPLICAZIONE%20NUOVI%20OIC%20-%20%2028.03_clean.pdf)>, 2017.

CONSOB, *Comunicazione n. DEM/6064293 el 28-7-2006,*  
<<http://www.consob.it/main/documenti/Regolamentazione/normativa/c6064293.htm?hkeywords=&docid=14&page=0&hits=15>>, 2006.

D'ANGELO Paola, *Il nuovo rendiconto finanziario. Le novità per il 2016-2017,* Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016.

DEZZANI Flavio - BIANCONE Paolo P. - BUSSO Donatella, *IAS/IFRS. Manuale 3,* Milano, Ipsoa, 2014.

Egeaonline, *Bilancio tra codice e IAS/IFRS. Questioni problematiche, Il (parziale) adeguamento della disciplina codicistica del bilancio d'esercizio agli IAS/IFRS: questioni problematiche,* <<http://sfef.egeaonline.it/it/124/in-primo-piano/379/bilancio-tra-codice-e-ias-ifrs>>, 2016.

Eur-lex, *Direttive Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,* <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=IT>>, 2013.

Eur-lex, *Le direttive dell'Unione Europea,* <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:l14527>>, 2015.

FABI Tommaso, *Nuovo principio sui derivati,* in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, n. 6, (2016).

Fondazione OIC, *OIC e sistema contabile: realizzazioni e prospettive*, <[http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/06/2016-06-13-Intervento-dott.-Gnes\\_FINAL.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/06/2016-06-13-Intervento-dott.-Gnes_FINAL.pdf)>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, <<http://www.fondazioneoic.eu/?p=12878>>, 2016.

Fondazione OIC, *Presentazione*, <[http://www.fondazioneoic.eu/?page\\_id=92](http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92)>, 2017.

Fondazione OIC, *Principi Contabili Nazionali*, <<http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>>, 2016.

Fondazione OIC, *Relazione introduttiva*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2012/12/Decennale-OIC-Intervento-Dott.-Gnes.pdf>>, 2011.

Fondazione OIC, *Statuto della Fondazione "Organismo Italiano di Contabilità"*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/12/Statuto-2014.pdf>>, 2014.

Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2014/09/2014-08-05-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>>, 2014.

Fondazione OIC, *OIC 10 Rendiconto finanziario*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-10-Rendiconto-finanziario.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 11, Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*, <[http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30\\_Principio-11\\_finalit%C3%A0-e-postulati.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/11/2005-05-30_Principio-11_finalit%C3%A0-e-postulati.pdf)>, 2005.

Fondazione OIC, *OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-12-Composizione-e-schemi-del-bilancio.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 15 Crediti*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-15-Crediti.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 19 Debiti*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-19-Debiti.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 24 Immobilizzazioni immateriali*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 28 Patrimonio netto*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-28-Patrimonio-netto.pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/12/2016-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf>>, 2016.

Fondazione OIC, *OIC 32 Strumenti finanziari derivati*, <<http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2017/01/2016-12-OIC-32-Strumenti-finanziari-derivati.pdf>>, 2016.

GARESIO Giulia, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel Codice civile ai principi IAS / IFRS*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, n. 1, (2016).

GAVELLI Giorgio - GIOMMONI Fabio, *Per debiti e crediti il test del costo ammortizzato*, in «Il Sole 24 Ore», (23.01.17).

Gazzetta Ufficiale, *Art. 12 Disposizioni finali, transitorie*, <[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-04&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00153&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-04&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0)>, 2015.

Gazzetta Ufficiale, *Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139*, <<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/04/15G00153/sg>>, 2015.

GIORDANO Salvatore, *Manuale delle riforme contabili*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016.

GIUNTA Francesco - CIAPONI Fabio, *L'analisi dei flussi di cassa. La costruzione del rendiconto finanziario*, in *I Corsi di Amministrazione e Finanza*, n. 6, (2003).

Francesco GIUNTA - Michele PISANI, *L'analisi del bilancio*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2016.

GONNELLA Enrico, *L'azienda di produzione. Elementi costitutivi, condizioni operative, creazione di valore*, Milano, Franco Angeli, 2014.

IASB (International Accounting Standards Board), *A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*, Londra, IFRS Foundation Publications Department, 2013.

IASB (International Accounting Standards Board), *IAS 32 Financial Instruments: Presentation*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS32.pdf>>, 2011.

IFRS Foundation, *IAS 1 Presentation of Financial Statements*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS1.pdf>>, 2013.

IFRS Foundation, *IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement*, <<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/IAS39.pdf>>, 2013.

Il Sole 24 Ore, *Comunità Europea (CE) International Accounting Standards, n. 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative*, <[http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Speciali/2005/Documenti%20lunedì/19dicembre2005/IAS\\_32.pdf?cmd%3Dart](http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnline4/Speciali/2005/Documenti%20lunedì/19dicembre2005/IAS_32.pdf?cmd%3Dart)>, 2005.

Isaonline, *Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127*, <<http://www.isaonline.it/mag/DLgs127-1991.html#art27>>, 1991.

MATTIA Salvatore, *Le novità introdotte dal D.lgs. n. 139/2015. La nuova disciplina del bilancio di esercizio*, in *ANDAF magazine (La Rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari)*, n. 3, (2017).

MIELE Luca et al., *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, Wolters Kluwer Italia S.r.l., 2017.

- MIELE Luca - SURA Alessandra, *Eliminazione della sezione straordinaria: riflessi contabili e fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, n. 3, (2017).
- NOTARI Mario - BIANCHI Luigi Arturo, *Obbligazioni Bilancio*, Milano, Egea, 2006.
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, *La direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, Quaderno numero 54, Lecco, 3LB S.r.l., 2014.
- ORLANDI Marco, *Il rendiconto finanziario: nuovo documento obbligatorio del bilancio d'esercizio*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017).
- PANIZZA Andrea - MONTECCHI Gilberto, *La posizione finanziaria netta: definizione, composizione, segno algebrico e sua interpretazione*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 1, (2015).
- POSTACCHINI Pierino, *Codice commentato dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Sant'Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2015.
- PROVASI Roberta - SOTTORIVA Claudio, *Preliminary Considerations About the Transposition of Directive 2013/34/EU Into Italian Accounting System*, in *Journal of Modern Accounting and Auditing*, (2015).
- PwC (PricewaterhouseCoopers), *Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2016.pdf>>, 2016.
- PwC (PricewaterhouseCoopers), *Riforma Contabile: la bussola delle novità in vigore dal primo gennaio 2016*, <<http://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/riforma-contabile.pdf>>, 2016.
- QUAGLI Alberto, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli Editore, 2017.
- QUAGLI Alberto, *La riforma del bilancio di esercizio: gli schemi di bilancio*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 11, (2015).
- QUAGLI Alberto, *La riforma del bilancio di esercizio: i postulati e i criteri di valutazione*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 12, (2015).

- QUAGLI Alberto, *La riforma del bilancio di esercizio: nota integrativa e bilanci in forma abbreviata*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 1, (2016).
- RACUGNO Gabriele - TRONCI Luca, *Ruolo organizzativo e funzione informativa delle riserve da strumenti finanziari derivati alla luce del recepimento della Direttiva europea n. 2013/34*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 1, (2016).
- ROSCINI Franco, *Bilanci, retroattività «soft»*, in «Il Sole 24 Ore», (30.03.2017).
- RUSSO Riccardo, *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 6, (2017).
- RUSSO Riccardo, *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 5, (2017).
- SANTESSO Erasmo - SOSTERO Ugo, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio. Analisi e interpretazioni delle norme civilistiche*, Milano, EGEA S.p.A., 2016.
- SOSTERO Ugo, *Bilancio Consolidato*, Venezia, Cafoscarina, 2015.
- SOSTERO Ugo - FERRARESE Pieremilio - MANCIN Moreno - MARCON Carlo, *L'analisi economico-finanziaria di bilancio*, Milano, Giuffrè Editore, 2014.
- SOTTORIVA Claudio, *Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci*, in *Le Società*, n. 10, (2015).
- TALARICO Lucia, *Il rendiconto finanziario come strumento di controllo per le PMI*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 12, (2016).
- Claudio TEODORI, *La costruzione e l'interpretazione del rendiconto finanziario*, Torino, Giappichelli, 2002.
- TRON Alberto - SUR A Alessandro, *Derivati e Bilancio. La disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 139/2015 e nel principio contabile OIC 32*, in *Amministrazione e Finanza*, n. 3, (2017).
- VALENTINI Lisa, *Gli schemi di bilancio dopo il D.Lgs. 139/2015*, in *Il Commercialista Veneto*, n. 235, (2017).

VALORBA Dante - TACCHINI Luca, *Il nuovo bilancio di esercizio e il recepimento della Direttiva Accounting*, in *ANDAF magazine (La Rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari)*, n. 2, (2016).